

REGIO DECRETO 11 dicembre 1933 , n. 1775

Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici. (033U1775)

Vigente al: 18-3-2021

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtu' della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 18 dicembre 1927, n. 2595;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Capo del Governo Primo Ministro, Ministro per gli affari esteri, per l'interno, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per le corporazioni e con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il testo unico delle disposizioni di legge su le acque e gli impianti elettrici, annesso al presente decreto e vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 11 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - DI CROLLALANZA - DE
FRANCISCI - JUNG - ACERBO - CIANO

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 gennaio 1934 - Anno XII

Atti del Governo, registro 32, foglio 39. - MANCINI.

TITOLO I.

NORME SULLE DERIVAZIONI E SULLE UTILIZZAZIONI DELLE ACQUE PUBBLICHE.

CAPO I.

Concessioni e riconoscimenti di utenze.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici

Art. 1.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 18 FEBBRAIO 1999, N. 238))

Art. 2.

Possono derivare e utilizzare acqua pubblica:

- a) coloro che posseggono un titolo legittimo;
- b) coloro i quali, per tutto il trentennio anteriore alla pubblicazione della legge 10 agosto 1884, n. 2614, hanno derivato e utilizzato acqua pubblica, limitatamente al quantitativo di acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata durante il trentennio;
- c) coloro che ne ottengono regolare concessione, a norma della presente legge.

Nei territori annessi al Regno in dipendenza delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, conservano il diritto di derivare e utilizzare acqua pubblica coloro che lo abbiano acquistato in uno dei modi ammessi dalle leggi ivi vigenti prima dell'entrata in vigore della legislazione italiana sulle opere pubbliche.

Art. 3.

Gli utenti di acqua pubblica menzionati alle lettere a) e b) e nell'ultimo comma dell'articolo precedente, che non abbiano già ottenuto il riconoscimento all'uso dell'acqua, debbono chiederlo, sotto pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'elenco in cui l'acqua è iscritta.

Coloro che hanno ottenuto la concessione ai sensi delle leggi 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e 10 agosto 1884, n. 2644, e leggi successive, non hanno l'obbligo di chiedere il riconoscimento dell'utenza.

Sulla domanda di riconoscimento si provvede, a spese dell'interessato nel caso di piccole derivazioni in merito alle quali non siano sorte opposizioni, con decreto dell'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa.

Negli altri casi si provvede con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore.

Avverso il decreto dell'ingegnere capo del Genio Civile è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato, al Ministero dei lavori pubblici, che provvede sentito il Consiglio

Superiore.

Entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo, l'interessato puo' ricorrere ai Tribunali delle acque pubbliche.

(36) (49) ((50))

AGGIORNAMENTO (36)

La L. 5 gennaio 1994, n. 36 ha disposto (con l'art. 34, comma 1) che "Il termine entro il quale far valere, a pena di decadenza, ai sensi degli articoli 3 e 4 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il diritto al riconoscimento o alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica a norma dell'articolo 1, comma 1, della presente legge, e' fissato in tre anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa".

AGGIORNAMENTO (49)

Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha disposto (con l'art. 96, comma 7) che "I termini entro i quali far valere, a pena di decadenza, ai sensi degli articoli 3 e 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il diritto al riconoscimento o alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica a norma dell'articolo 1, comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonche' per la presentazione delle denunce dei pozzi a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, sono prorogati al 30 giugno 2006".

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 ha disposto (con l'art. 96, comma 7) che "I termini entro i quali far valere, a pena di decadenza, ai sensi degli articoli 3 e 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il diritto al riconoscimento o alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica a norma dell'articolo 1, comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonche' per la presentazione delle denunce dei pozzi a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, sono prorogati al 31 dicembre 2007".

Art. 4.

Per le acque pubbliche le quali, non comprese in precedenti elenchi, siano incluse in elenchi suppletivi, gli utenti che non siano in grado di chiedere il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua ai termini dell'art. 3, hanno diritto alla concessione limitatamente al quantitativo di acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata, con esclusione di qualunque concorrente, salvo quanto e' disposto dall'art. 45.

La domanda deve essere presentata entro i termini stabiliti dall'art. 3 per i riconoscimenti e sara' istruita con la procedura delle concessioni.

(36) (49) ((50))

AGGIORNAMENTO (36)

La L. 5 gennaio 1994, n. 36 ha disposto (con l'art. 34, comma 1) che "Il termine entro il quale far valere, a pena di decadenza, ai sensi degli articoli 3 e 4 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il diritto al riconoscimento o alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica a norma dell'articolo 1, comma 1, della presente legge, e' fissato in tre anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa".

AGGIORNAMENTO (49)

Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha disposto (con l'art. 96, comma 7) che "I termini entro i quali far valere, a pena di decadenza, ai sensi degli articoli 3 e 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il diritto al riconoscimento o alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica a norma dell'articolo 1, comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonche' per la presentazione delle denunce dei pozzi a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, sono prorogati al 30 giugno 2006".

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 ha disposto (con l'art. 96, comma 7) che " I termini entro i quali far valere, a pena di decadenza, ai sensi degli articoli 3 e 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il diritto al riconoscimento o alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica a norma dell'articolo 1, comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonche' per la presentazione delle denunce dei pozzi a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, sono prorogati al 31 dicembre 2007".

Art. 5.

In ogni provincia e' formato e conservato a cura del Ministero delle finanze il catasto delle utenze di acqua pubblica.

Per la formazione del catasto tutti gli utenti debbono fare la dichiarazione delle rispettive utenze.

La dichiarazione deve indicare:

- a) i luoghi in cui trovansi la presa e la restituzione;
- b) l'uso a cui serve l'acqua;
- c) la quantita' dell'acqua utilizzata;
- d) la superficie irrigata ed il quantitativo di potenza nominale prodotta;
- e) il decreto di riconoscimento o di concessione del diritto di derivazione.

Le dichiarazioni di utenze devono essere fatte entro il 31 dicembre 1935 ove si tratti di acqua iscritta in un elenco, la cui

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno sia avvenuta entro il 31 dicembre 1933 e in ogni altro caso entro due anni dalla pubblicazione dell'elenco in cui l'acqua e' iscritta.

In caso di ritardo, gli utenti sono puniti con l'ammenda da lire cento a lire mille.

Sono esonerati dal presentare la dichiarazione gli utenti che abbiano ottenuto il decreto di riconoscimento o di concessione posteriormente al 1° febbraio 1917.

Art. 5-bis.

((1. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono dettati criteri per uniformare l'acquisizione dei dati statali e regionali, inclusi quelli concernenti il catasto di cui all'art. 5, relativi alle acque pubbliche superficiali e sotterranee e alle relative utilizzazioni, nonche' ai prelievi e alle restituzioni sulla base delle misurazioni effettuate ai sensi dell'art. 42, comma 3, del presente testo unico. Con lo stesso decreto interministeriale sono fissate modalita' per l'accesso ai sistemi informativi delle amministrazioni e degli enti pubblici e per l'interscambio dei dati, finalizzati al controllo del sistema delle utilizzazioni e dei prelievi, nonche' per garantire adeguate forme di informazione al pubblico in ordine agli effetti dei provvedimenti di rilascio, di modificazione e di rinnovo delle concessioni di derivazione e delle licenze di attingimento di cui al comma 2.

2. Le amministrazioni dello Stato, le regioni e le province autonome assicurano lo scambio delle informazioni relative ai provvedimenti di rilascio, di modificazione e di rinnovo delle concessioni di derivazioni e di licenze di attingimento, entro trenta giorni dalla data di efficacia del relativo provvedimento. Gli stessi dati sono inviati, entro il medesimo termine, alle Autorita' di bacino e al Dipartimento per i servizi tecnici nazionali)).

Art. 6.

((1. Le utenze di acqua pubblica hanno per oggetto grandi e piccole derivazioni.

2. Sono considerate grandi derivazioni quelle che eccedono i seguenti limiti:

- a) per produzione di forza motrice: potenza nominale media annua kW 3.000;*
- b) per acqua potabile: litri 100 al minuto secondo;*
- c) per irrigazione: litri 1000 al minuto secondo od anche meno se si possa irrigare una superficie superiore ai 500 ettari;*
- d) per bonificazione per colmata: litri 5000 al minuto secondo;*
- e) per usi industriali, inteso tale termine con riguardo ad usi diversi da quelli espressamente indicati nel presente articolo: litri 100 al minuto secondo;*
- f) per uso ittogenico: litri 100 al minuto secondo;*
- g) per costituzione di scorte idriche a fini di uso antincendio e sollevamento a scopo di riqualificazione di energia: litri 100 al*

minuto secondo.

3. Quando la derivazione sia ad uso promiscuo, si assume quale limite quello corrispondente allo scopo predominante.

4. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce, con provvedimento di carattere generale, a quale specie di uso debbano assimilarsi usi diversi da quelli sopra indicati. Il decreto ministeriale e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica)).

AGGIORNAMENTO (3)

La L. 18 ottobre 1942, n. 1426 ha disposto:

- (con l'art. 1, comma 1) che "Nel testo unico delle disposizioni sulle acque e sugli impianti elettrici 11 dicembre 1933-XII, n. 1775, viene sostituita alla misura di potenza in cavalli dinamici la misura in chilowatt";

- (con l'art. 2, comma 1) che "In tutti gli atti di concessione e riconoscimento, emanati fino alla data di pubblicazione della presente legge, le potenze espresse in cavalli s'intendono sostituite da quelle espresse in chilowatt, giusta la seguente equivalenza:

1 kw =102 kg. m/sec.=1,36 cav.

1 cav. =75 kg. m/sec.=0,736 kw";

- (con l'art. 2, comma 2) che "In particolare all'art. 6 del detto testo sono considerate grandi derivazioni per forza motrice quelle che eccedono la potenza nominale media annua di kw 220".

AGGIORNAMENTO (27)

La L. 24 gennaio 1977, n. 7 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il limite di 220 Kw di potenza nominale media di cui alla lettera a) dell'articolo 6 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e' elevato a 3.000 Kw".

Art. 7.

Le domande per nuove concessioni e utilizzazioni, corredate dei progetti di massima delle opere da eseguire per la raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle acque, sono dirette al Ministro dei lavori pubblici e presentate all'Ufficio del Genio Civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa.

1-bis. Le domande di cui al primo comma relative sia alle grandi sia alle piccole derivazioni sono altresì trasmesse alle Autorità di bacino territorialmente interessate che, nel termine massimo di quaranta giorni dalla ricezione, comunicano il proprio parere all'ufficio istruttore in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del piano di tutela e, anche in attesa di approvazione dello stesso, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico. Decorso il predetto termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il parere si intende espresso in senso favorevole.(49) ((51))

Ogni richiedente di nuove concessioni deve depositare, con la domanda, una somma pari ad un quarantesimo del canone annuo e in ogni

caso non inferiore a lire cinquanta. Le somme cosi' raccolte sono versate in tesoreria in conto entrate dello Stato. (10) (19)

L'Ufficio del Genio Civile ordina la pubblicazione della domanda mediante avviso nel Foglio degli annunci legali delle provincie nel cui territorio ricadono le opere di presa e di restituzione delle acque.

Nell'avviso sono indicati il nome del richiedente e i dati principali della richiesta derivazione, e cioe': luogo di presa, quantita' di acqua, luogo di restituzione ed uso della derivazione.

L'avviso e' pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Nei territori che ricadono nella circoscrizione del Magistrato alle acque per le Provincie venete e di Mantova, questo deve essere sentito sull'ammissibilita', delle istanze prima della loro istruttoria.

Se il Ministro ritiene senz'altro inammissibile una domanda perche' inattuabile o contraria al buon regime delle acque o ad altri interessi generali, la respinge con suo decreto sentito il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle previste da una o piu' domande anteriori, sono accettate e dichiarate concorrenti con queste, se presentate non oltre trenta giorni dall'avviso nella Gazzetta Ufficiale relativo alla prima delle domande pubblicate incompatibili con la nuova. Di tutte le domande accettate si da' pubblico avviso nei modi sopra indicati.

Dopo trenta giorni dall'avviso, la domanda viene pubblicata, col relativo progetto, mediante ordinanza del Genio Civile.

In ogni caso l'ordinanza stabilisce il termine, non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni, entro il quale possono presentarsi le osservazioni e le opposizioni scritte avverso la derivazione richiesta.

Se le opere di derivazione interessano la circoscrizione di piu' uffici del Genio Civile, l'ordinanza di istruttoria e' emessa dal Ministro dei lavori pubblici.

Nel caso di domande concorrenti l'istruttoria e' estesa a tutte le domande se esse sono tutte incompatibili con la prima; se invece alcune furono accettate al di la' dei termini relativi alla prima, per essere compatibili con questa e non con le successive, l'istruttoria e' intanto limitata a quelle che sono state presentate e accettate entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso relativo alla prima domanda.

AGGIORNAMENTO (10)

La L. 21 gennaio 1949, n. 8 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il contributo del quarantesimo del canone di cui all'art. 7, comma secondo, del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti

elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, non puo' essere inferiore a, lire mille".

Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che la suindicata modifica ha effetto dal 1 gennaio 1949.

AGGIORNAMENTO (19)

La L. 21 dicembre 1961, n. 1501 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il contributo del quarantesimo dei canone di cui all'articolo 7, comma secondo, del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, non puo' essere inferiore a lire 10.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 1) che la presente modifica ha efficacia dal 1° febbraio 1962.

AGGIORNAMENTO (49)

Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha disposto (con l'art. 96, comma 1) che "Il secondo comma dell'articolo 7 del testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e' sostituito dal seguente:

"Le domande di cui al primo comma relative sia alle grandi sia alle piccole derivazioni sono altresì trasmesse alle Autorita' di bacino territorialmente competenti che, entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di ricezione ove si tratti di domande relative a piccole derivazioni, comunicano il proprio parere vincolante al competente Ufficio Istruttore in ordine alla compatibilita' della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, anche in attesa di approvazione del Piano anzidetto. Qualora le domande siano relative a grandi derivazioni, il termine per la comunicazione del suddetto parere e' elevato a novanta giorni dalla data di ricezione delle domande medesime. Decorsi i predetti termini senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nomina un Commissario "ad acta" che provvede entro i medesimi termini decorrenti dalla data della nomina".

AGGIORNAMENTO (51)

Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto (con l'art. 96, comma 1) che "Il secondo comma dell'articolo 7 del testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e' sostituito dal seguente:

"Le domande di cui al primo comma relative sia alle grandi sia alle piccole derivazioni sono altresì trasmesse alle Autorita' di bacino territorialmente competenti che, entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di ricezione ove si tratti di domande relative a piccole derivazioni, comunicano il proprio parere vincolante al competente Ufficio Istruttore in ordine alla compatibilita' della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, anche in attesa di approvazione del Piano anzidetto. Qualora le domande siano relative a grandi derivazioni, il termine per la comunicazione del suddetto parere e' elevato a novanta giorni dalla data di ricezione delle domande medesime. Decorsi i predetti termini senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nomina un

Commissario "ad acta" che provvede entro i medesimi termini decorrenti dalla data della nomina".

Art. 8.

L'Ufficio del Genio Civile, alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa, raccoglie le opposizioni, procede alla visita dei luoghi, alla quale possono intervenire il richiedente e gli interessati, e redige una relazione dettagliata su tutta l'istruttoria, mettendo in evidenza le qualita' caratteristiche delle varie domande in rapporto alla piu' razionale utilizzazione del corso di acqua, agli interessi pubblici connessi, alla natura ed attendibilita' delle opposizioni.

Alla visita di istruttoria, per domande di grande derivazione, comprendano o non la costruzione di serbatoi idrici, sono invitati ad intervenire altresì un funzionario del competente Ufficio Idrografico, i rappresentanti dei Ministeri militari interessati, per le opportune constatazioni, osservazioni e proposte di condizioni da inserire a verbale. Sarà altresì invitato il rappresentante del Ministero delle comunicazioni quando questo vi possa essere interessato.

Quando la derivazione sia chiesta a scopo di bonifica integrale alla visita d'istruttoria e' invitato a intervenire un delegato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Nei casi previsti all'ultimo comma dell'art. 218, concernente acquedotti a uso potabile, alla visita d'istruttoria e' invitato a intervenire un delegato del Ministero dell'interno.

Dove esistono Uffici regionali del Ministero dei lavori pubblici aventi giurisdizione in materia di acque pubbliche, questi danno parere sui risultati dell'istruttoria.

Sulle condizioni interessanti la difesa territoriale, il Genio Civile promuove il benestare del Ministero militare competente per il tramite del Comando di Corpo d'armata territorialmente interessato.

Art. 9.

((1. Tra piu' domande concorrenti, completata l'istruttoria di cui agli articoli 7 e 8, e' preferita quella che da sola, o in connessione con altre utenze concesse o richieste, presenta la piu' razionale utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai seguenti criteri:

a) l'attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali dei concorrenti anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto o di irrigazione e la prioritaria destinazione delle risorse qualificate all'uso potabile;

b) le effettive possibilita' di migliore utilizzo delle fonti in relazione all'uso;

c) le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico oggetto di prelievo;

d) la quantita' e la qualita' dell'acqua restituita rispetto a quella prelevata.

1-bis. E' preferita la domanda che, per lo stesso tipo di uso,

garantisce la maggior restituzione d'acqua in rapporto agli obiettivi di qualita' dei corpi idrici. In caso di piu' domande concorrenti per usi produttivi e' altresì preferita quella del richiedente che aderisce al sistema ISO 14001 ovvero al sistema di cui al regolamento (CEE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

1-ter. Per lo stesso tipo di uso e' preferita la domanda che garantisce che i minori prelievi richiesti siano integrati dai volumi idrici derivati da attivita' di recupero e di riciclo)).

A parita' di tali condizioni e' prescelta quella che offra Maggiori ed accertate garanzie tecnico-finanziarie ed economiche d'immediata esecuzione ed utilizzazione. In mancanza di altre condizioni di preferenza, vale il criterio della priorita' di presentazione.

Qualora tra piu' domande concorrenti si riscontri che progetti siano sostanzialmente equivalenti, quantunque in alcuna di quelle posteriormente presentate l'utilizzazione sia piu' vasta, e' di regola preferita la prima domanda quando non ostino motivi prevalenti d'interesse pubblico e il primo richiedente si obblighi ad attuare la piu' vasta utilizzazione.

Sulla preferenza da darsi all'una od all'altra domanda decide definitivamente il Ministro dei lavori pubblici sentito il Consiglio Superiore. Il Consiglio indica, per la domanda prescelta, gli elementi essenziali che devono essere contenuti nel disciplinare.

Nelle concessioni a prevalente scopo irriguo, a parita' di utilizzazione, e' preferita fra piu' concorrenti la domanda di chi abbia la proprieta' dei terreni da irrigare o del relativo consorzio dei proprietari.

Art. 10.

Qualora una nuova domanda incompatibile con le preesistenti sia presentata al di la' dei termini di cui all'ottavo ed all'ultimo comma dell'art. 7, ma prima che il Consiglio Superiore si sia pronunciato definitivamente sulle domande gia' istruite, la domanda potra', in via eccezionale, e con ordinanza ministeriale, essere ammessa ad istruttoria e dichiarata concorrente con le altre, se soddisfi ad uno speciale e prevalente motivo di interesse pubblico, riconosciuto dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore. In tal caso viene sospesa ogni decisione su tutte le domande fino a che per la nuova ammessa sia completata l'istruttoria.

Art. 11.

Per la domanda prescelta l'Ufficio del Genio Civile redige il disciplinare e invita il richiedente a firmarlo.

Il richiedente deve depositare presso la Cassa dei depositi e prestiti una cauzione non inferiore alla meta' di un'annata, del canone demaniale e in ogni caso non minore di lire cento. La cauzione puo' essere incamerata nei casi di rinunzia e di dichiarazione di decadenza. (10) ((19))

AGGIORNAMENTO (10)

La L. 21 gennaio 1949, n. 8 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "La cauzione di cui al secondo comma dello stesso art. 11 non puo' essere inferiore a lire duemila".

Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che la suindicata modifica ha effetto dal 1 gennaio 1949.

AGGIORNAMENTO (19)

La L. 21 dicembre 1961, n. 1501 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che la cauzione di cui al secondo comma del presente articolo non puo' essere inferiore a lire 20.000.

Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 1) che la presente modifica ha efficacia dal 1° febbraio 1962.

Art. 12.

Per conseguire la piu' razionale utilizzazione del corso d'acqua o per rendere tra loro compatibili alcune delle domande concorrenti, o per assicurare, nell'utilizzazione per forza motrice, la restituzione dell'acqua a quota utile per l'irrigazione, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, puo' invitare i richiedenti a modificare i rispettivi progetti.

Occorrendo opere in comune, il Ministro, sentito il Consiglio Superiore, puo' imporre ai concessionari l'obbligo di consorzarsi per quanto si riferisce a dette opere, salvo quanto e' stabilito al capo II.

Le domande modificate a termine del primo comma sono sottoposte, ove occorra, a breve istruttoria, limitata alle varianti introdotte.

Non possono pero', fino alla decisione definitiva, accettarsi per nessun motivo altre domande incompatibili con quelle in esame.

Fra piu' concorrenti, le cui domande tendano a soddisfare notevoli interessi pubblici, si puo' in ogni caso, sentito il Consiglio Superiore, far luogo alla concessione a chi richiede la migliore e piu' vasta derivazione, con l'obbligo di fornire agli altri richiedenti, con le modalita' indicate dal Consiglio stesso, acqua o energia elettrica al prezzo di costo, tenuto conto delle caratteristiche della fornitura occorrente, limitatamente alle quantita' indispensabili per gli usi di essi richiedenti.

Art. 12-bis.

((1. Il provvedimento di concessione e' rilasciato se:

a) non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualita' definiti per il corso d'acqua interessato;

b) e' garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico;

c) non sussistono possibilita' di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane ovvero, pur sussistendo tali possibilita', il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico.

2. I volumi di acqua concessi sono altresì commisurati alle possibilita' di risparmio, riutilizzo o riciclo delle risorse. Il

disciplinare di concessione deve fissare, ove tecnicamente possibile, la quantita' e le caratteristiche qualitative dell'acqua restituita. Analogamente, nei casi di prelievo da falda deve essere garantito l'equilibrio tra il prelievo e la capacita' di ricarica dell'acquifero, anche al fine di evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate, e quant'altro sia utile in funzione del controllo del miglior regime delle acque.

3. L'utilizzo di risorse prelevate da sorgenti o falde, o comunque riservate al consumo umano, puo' essere assentito per usi diversi da quello potabile se:

a) viene garantita la condizione di equilibrio del bilancio idrico per ogni singolo fabbisogno;

b) non sussistono possibilita' di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane, oppure, dove sussistano tali possibilita', il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico;

c) sussiste adeguata disponibilita' delle risorse predette e vi e' una accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento.

4. Nei casi di cui al comma 3, il canone di utenza per uso diverso da quello potabile e' triplicato. Sono escluse le concessioni ad uso idroelettrico i cui impianti sono posti in serie con gli impianti di acquedotto)).

Art. 13.

Nei casi di accertata urgenza, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, puo' permettere che siano iniziate subito le opere, purché il richiedente la concessione si obblighi, con congrua cauzione, da depositare alla Cassa dei depositi e prestiti, ad eseguire le prescrizioni e condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione, oppure a demolire le opere in caso di negata concessione. La esecuzione e' sempre fatta a rischio e pericolo del richiedente. ((22))

Per le piccole derivazioni, quando non vi siano domande concorrenti né opposizioni, l'autorizzazione all'inizio delle opere puo' essere data, in casi di accertata urgenza, con le condizioni suddette, dall'Ufficio del Genio Civile competente, che ne riferisce immediatamente al Ministero dei lavori pubblici.

AGGIORNAMENTO (22)

Il D.P.R. 11 marzo 1968, n. 1090 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Nei casi di accertata urgenza, il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore e il provveditore regionale alle opere pubbliche, sentito il comitato tecnico amministrativo, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, permettere che, senza l'obbligo della cauzione, in deroga all'articolo 13 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, siano iniziate subito le opere, purché il richiedente la concessione si obblighi ad eseguire le prescrizioni e ad osservare le condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione, oppure a demolire le opere in caso di negata concessione".

Art. 14.

Le domande per derivazioni da corsi d'acqua riservati ai sensi del successivo articolo 51 sono ammesse ad istruttoria dopo esame preliminare del Consiglio Superiore ai fini indicati dal quarto comma di detto articolo.

Le domande per utilizzazioni su corsi d'acqua riservati occorrenti alle Amministrazioni dello Stato sono presentate al Ministero dei lavori pubblici che provvede alla concessione, sentito il Consiglio Superiore, senza bisogno di formale istruttoria.

Art. 15.

((Le concessioni di acqua pubblica per le grandi derivazioni sono fatte con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze.

Per le piccole derivazioni la concessione e' fatta con decreto del provveditore alle opere pubbliche, sentito l'intendente di finanza competente per territorio, salvo che siano state presentate opposizioni o domande concorrenti, nei quali casi la concessione e' fatta con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e d'intesa col Ministro per le finanze)).

Art. 16.

Alle acque derivate nei canali patrimoniali dello Stato e alle relative utilizzazioni si applicano le norme speciali che le riguardano.

Le norme riguardanti i canali patrimoniali dello Stato saranno osservate, in quanto applicabili ed in quanto compatibili con le disposizioni contenute nella presente legge, anche per le opere e gli impianti che comunque passino in proprieta' dello Stato ai sensi di questa legge.

Art. 17.

((1. Salvo quanto previsto dall'articolo 93 e dal comma 2, e' vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorita' competente.

2. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici e' libera e non richiede licenza o concessione di derivazione di acqua; la realizzazione dei relativi manufatti e' regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.

3. Nel caso di violazione delle norme di cui al comma 1, l'Amministrazione competente dispone la cessazione dell'utenza abusiva ed il contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, e' tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro. Nei casi di particolare tenuita' si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.500 euro. Alla sanzione prevista dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

E' in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti. L'autorita' competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, puo' eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, purché l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque.))

((49))

AGGIORNAMENTO (39)

Il D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 ha disposto (con l'art. 23, comma 6) che "Fatta salva la normativa transitoria di attuazione dell'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n.36, per le derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica, in tutto o in parte abusivamente in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, la sanzione di cui all'articolo 17, del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, come modificato dal presente articolo, e' ridotta ad un quinto qualora sia presentata domanda in sanatoria entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La concessione in sanatoria e' rilasciata nel rispetto della legislazione vigente e delle utenze regolarmente assentite. In pendenza del procedimento istruttorio della domanda di concessione in sanatoria, l'utilizzazione puo' proseguire, fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per l'uso effettuato e il potere dell'autorita' concedente di sospendere in qualsiasi momento l'utilizzazione qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualita'".

AGGIORNAMENTO (41)

Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258 nel modificare l'art. 23, comma 6 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 ha conseguentemente disposto (con l'art. 7, comma 1, lettera c)) che "Fatta salva la normativa transitoria di attuazione dell'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per le derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica, in tutto o in parte abusivamente in atto, la sanzione di cui all'articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dal presente articolo, e' ridotta ad un quinto qualora sia presentata domanda in sanatoria entro il 31 dicembre 2000. Non sono soggetti a tale adempimento ne' al pagamento della sanzione coloro che abbiano presentato comunque domanda prima della data di entrata in vigore del presente decreto. La concessione in sanatoria e' rilasciata nel rispetto della legislazione vigente e delle utenze regolarmente assentite. In pendenza del procedimento istruttorio della concessione in sanatoria, l'utilizzazione puo' proseguire, fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per l'uso effettuato e il potere dell'autorita' concedente di sospendere in qualsiasi momento l'utilizzazione qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualita'".

AGGIORNAMENTO (45)

La L. 27 marzo 2001, n. 122 nel modificare l'art. 23, comma 6 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 ha conseguentemente disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Il termine di cui all'articolo 23, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e' riaperto e fissato in sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".

AGGIORNAMENTO (49)

Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha disposto (con l'art. 96, comma 6) che "Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, per le derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto e' ammessa la presentazione di domanda di concessione in sanatoria entro il 30 giugno 2006 previo pagamento della sanzione di cui all'articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, aumentata di un quinto. Successivamente a tale data, alle derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto si applica l'articolo 17, comma 3, del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775".

Art. 18.

I ricorsi aventi per oggetto diritti o interessi, che si pretendono lesi dall'avvenuta concessione, devono essere proposti, secondo le rispettive competenze, ai Tribunali delle acque territoriali o al Tribunale Superiore delle acque pubbliche e notificati entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di concessione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, al concessionario ed al Ministro dei lavori pubblici.

Art. 19.

La concessione si intende fatta entro i limiti di disponibilita' dell'acqua.

Il concessionario non puo' mai invocare la concessione come titolo per chiedere indennizzo dallo Stato ed e' esclusivamente responsabile di qualsiasi lesione che in conseguenza di essa possa essere arrecata ai diritti dei terzi.

Art. 20.

Le utenze non possono essere cedute, ne' in tutto ne' in parte, senza il nulla osta del Ministero dei lavori pubblici sentito il Ministero delle finanze e il cessionario non sara' riconosciuto come titolare dell'utenza, se non quando abbia prodotto l'atto traslativo.

La richiesta di nulla osta deve essere accompagnata dalla illustrazione dei motivi che determinano la cessione e dalla indicazione delle condizioni e patti in base ai quali si deve effettuare.

Le utenze d'acqua ad uso irriguo, di cui siano titolari proprietari dei terreni da irrigare, in caso di trapasso del fondo, si trasferiscono al nuovo proprietario, limitatamente alla competenza del fondo stesso, non ostante qualunque patto in contrario.

Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti.

Le societa' commerciali utenti di derivazioni debbono comunicare al Ministero dei lavori pubblici, entro trenta giorni dall'omologazione, ogni trasformazione o modifica della loro costituzione, a norma dell'art. 96 del Codice di commercio.

Art. 21.

((Tutte le concessioni di derivazione sono temporanee. La durata delle concessioni, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma, non puo' eccedere i trenta anni ovvero i quaranta per uso irriguo e per la piscicoltura, ad eccezione di quelle di grande derivazione idroelettrica, per le quali resta ferma la disciplina di cui all'articolo 12, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.))

Le concessioni di grandi derivazioni ad uso industriale sono stipulate per una durata non superiore ad anni quindici e possono essere condizionate alla attuazione di risparmio idrico mediante il riciclo o il riuso dell'acqua, nei termini quantitativi e temporali che dovranno essere stabiliti in sede di concessione, tenuto conto delle migliori tecnologie applicabili al caso specifico.

Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, tenuto conto dello scopo prevalente, determina la specie e la durata di ciascuna concessione.

Le concessioni di derivazioni per uso irriguo devono tener conto delle tipologie delle colture in funzione della disponibilita' della risorsa idrica, della quantita' minima necessaria' alla coltura stessa, prevedendo se necessario specifiche modalita' di irrigazione; le stesse sono assentite o rinnovate solo qualora non risulti possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili gia' operanti sul territorio. **((49))**

Giusta il disposto dell'articolo 8 del testo unico sulle ferrovie concesse alla industria privata, approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, le derivazioni posteriori alla legge 12 luglio 1908, n. 444, accordate ad un concessionario di ferrovia pubblica per la applicazione della trazione elettrica, conservano la durata della concessione della ferrovia e ne costituiscono parte integrante.

La stessa disposizione e' applicabile alle tranvie a trazione meccanica in virtu' dell'art. 273 del citato testo unico ed alle derivazioni concesse per trazione elettrica di funicolari, funivie, filovie ed ascensori in servizio pubblico.

AGGIORNAMENTO (39)

Il D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 ha disposto (con l'art. 23, comma 8) che la presente modifica si applica anche alle concessioni di derivazione gia' concesse. Ove le stesse, per effetto del medesimo comma 7 risultino scadute, possono continuare ad essere esercitate sino alla data di scadenza originaria, purché venga presentata domanda di rinnovo entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fatta salva l'applicazione di quanto previsto all'articolo 22.

AGGIORNAMENTO (41)

Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258 nel modificare l'art. 23, comma 8 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 ha conseguentemente disposto (con l'art. 7, comma 1, lettera f)) che la presente modifica si applica anche alle concessioni di derivazione gia' rilasciate. Qualora la scadenza di queste ultime, per effetto dello stesso comma 7, risulti anticipata rispetto a quella originariamente fissata nel

provvedimento di concessione, le relative derivazioni possono continuare ad essere esercitate sino alla data di scadenza originaria, purché venga presentata domanda entro il 31 dicembre 2000, fatta salva l'applicazione di quanto previsto all'articolo 22, e sempre che alla prosecuzione della derivazione non osti uno specifico motivo di interesse pubblico. Le piccole derivazioni ad uso idroelettrico di pertinenza dell'ENEL, per le quali risulti decorso il termine di trenta anni fissato dal comma 7, sono prorogate per ulteriori trenta anni a far data dall'entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, previa presentazione della relativa domanda entro il 31 dicembre 2000. Le regioni, anche su richiesta o parere dell'ente gestore qualora la concessione ricada in area protetta, ove si verificano la mancanza dei presupposti di cui al comma 1 procedono, senza indennizzo, alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare ai fini di rendere compatibile il prelievo, ovvero alla revoca.

AGGIORNAMENTO (49)

Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha disposto (con l'art. 96, comma 9 che "Dopo il terzo comma dell'articolo 21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e' inserito il seguente: "Le concessioni di derivazioni per uso irriguo devono tener conto delle tipologie delle colture in funzione della disponibilita' della risorsa idrica, della quantita' minima necessaria alla coltura stessa, prevedendo se necessario specifiche modalita' di irrigazione; le stesse sono assentite o rinnovate solo qualora non risulti possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili gia' operanti sul territorio".

Art. 22.

La durata delle concessioni temporanee accordate o rinnovate in base alla legge 10 agosto 1884, n. 2644, ove gli interessati lo richiedano almeno due anni prima della scadenza, ed ove non ostino motivi di decadenza o di pubblico interesse, sara' sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, prorogata fino al 31 gennaio 1977, ove si tratti di grande derivazione per forza motrice, e fino al 31 gennaio 1987, ove si tratti di grande derivazione per ogni altro uso. Alle concessioni prorogate sono applicabili tutte le disposizioni della presente legge.

((20))

AGGIORNAMENTO (20)

La L. 6 dicembre 1962, n. 1643 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, numero 9) che le concessioni di derivazioni per forza motrice trasferite all'Ente nazionale e quelle accordategli dopo la sua costituzione a norma del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, non hanno scadenza e quindi non si applicano ad esse i termini di durata previsti dal presente articolo.

Art. 23.

Le concessioni di grandi derivazioni accordate in base al decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, per le quali sia stata stabilita la durata massima prevista all'articolo 11 di esso, restano di diritto prorogate sino al termine della durata massima stabilita all'articolo 21 della presente legge.

Per le piccole derivazioni concesse in base al predetto decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, resta immutato il termine fissato nel decreto di concessione.

((20))

AGGIORNAMENTO (20)

La L. 6 dicembre 1962, n. 1643 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, numero 9) che le concessioni di derivazioni per forza motrice trasferite all'Ente nazionale e quelle accordategli dopo la sua costituzione a norma del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, non hanno scadenza e quindi non si applicano ad esse i termini di durata previsti dal presente articolo.

Art. 24.

Le utenze riconosciute o da riconoscere ai sensi delle lettere a) e b) dell'articolo 2 della presente legge hanno la durata massima stabilita nell'articolo 21 per le varie specie di concessioni, con la decorrenza dal 1° febbraio 1917. La stessa norma si applica alle utenze concesse in base alla legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.

Alle predette utenze sono applicabili le disposizioni dei seguenti articoli 25, 26, 28, 30, 31 e 32 ultimo comma. Nei casi previsti all'ultimo comma dell'articolo 2, si applicano le disposizioni del presente articolo, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legislazione italiana sulle opere pubbliche nei territori annessi in dipendenza delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778.

Le utenze concesse in base a leggi speciali posteriori alla promulgazione della legge 10 agosto 1884, n. 2644, mantengono la durata loro assegnata.

((20))

AGGIORNAMENTO (20)

La L. 6 dicembre 1962, n. 1643 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, numero 9) che le concessioni di derivazioni per forza motrice trasferite all'Ente nazionale e quelle accordategli dopo la sua costituzione a norma del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, non hanno scadenza e quindi non si applicano ad esse i termini di durata previsti dal presente articolo.

Art. 25.

Al termine dell'utenza e nei casi di decadenza o rinuncia, nelle grandi derivazioni per forza motrice, passano in proprietà dello Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, il tutto in istato di regolare funzionamento. (21) ((30))

Lo Stato ha anche facoltà di immettersi nell'immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione,

corrispondendo agli aventi diritto un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera, calcolato al momento dell'immissione in possesso, astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da esso ricavabile. In mancanza di accordo la controversia e' deferita ad un collegio arbitrale costituito di tre membri, di cui uno nominato dal Ministro dei lavori pubblici, uno dall'interessato, il terzo d'accordo tra le parti, o in mancanza di accordo, dal presidente del Tribunale delle acque. (21) ((30))

Per esercitare la facolta' di cui al precedente comma lo Stato deve preavvisare gli interessati tre anni prima del termine dell'utenza.

Nel caso di decadenza o rinuncia non occorre tale preavviso.

Agli effetti del secondo comma del presente articolo, per impianti di trasformazione e distribuzione inerenti alla concessione si intendono quelli che trasformano e trasportano prevalentemente energia prodotta dall'impianto cui si riferisce la concessione.

AGGIORNAMENTO (21)

Il D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342 ha disposto (con l'art. 9, comma 5) che l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica subentra in tutti i diritti, poteri ed oneri conferiti allo Stato dal presente articolo.

AGGIORNAMENTO (30)

La L. 7 agosto 1982, n. 529 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nei casi di scadenza delle concessioni di grande derivazione di acque pubbliche per forza motrice, il trasferimento in proprieta' dell'Ente nazionale per l'energia elettrica delle opere di cui al primo comma dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e' condizionato all'esercizio, da parte dell'ENEL, della facolta' di cui al combinato disposto del secondo e terzo comma dell'articolo 25 del citato testo unico e del quinto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342".

Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Nei casi di scadenza delle concessioni di grande derivazione di acque pubbliche per forza motrice, l'indennizzo previsto dal secondo comma dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e' maggiorato del 15 per cento, ove sia determinato d'accordo tra le parti".

Art. 26.

Nell'ultimo quinquennio di durata delle utenze di grandi derivazioni per forza motrice. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore e di concerto col Ministro delle finanze, puo' ordinare, sotto comminatoria della esecuzione di ufficio a termini dell'art. 221 della presente legge, la esecuzione di quanto e' necessario per la piena efficienza e per il normale sviluppo degli impianti, stabilendo l'onere eccedente l'ordinaria manutenzione che debba essere sostenuto dallo Stato in quanto non a ammortizzabile nell'ultimo quinquennio.

Avverso il provvedimento col quale il Ministro stabilisce la misura di tale onere, il concessionario puo' ricorrere al Tribunale Superiore delle acque costituito ai sensi dell'articolo 143, il quale decide in merito.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 6 DICEMBRE 1962, N. 1643)).

((COMMA ABROGATO DALLA L. 6 DICEMBRE 1962, N. 1643)).

Per quanto riguarda le concessioni accordate all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per trazione elettrica, illuminazione ed altri usi inerenti al servizio ferroviario, l'esercizio dei relativi impianti sara' lasciato all'Amministrazione stessa.

Nell'ultimo decennio della concessione il concessionario deve comunicare al Ministro dei lavori pubblici gli schemi di contratti per forniture di energia elettrica, i quali non saranno eseguibili senza la sua approvazione.

Art. 27.

Con le norme stabilite dal decreto Reale 30 dicembre 1923, n. 3267, relativo al riordinamento e alla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani e dal decreto Reale 13 febbraio 1933, n. 215, concernente la bonifica integrale, potra' essere affidata ai concessionari della costruzione di serbatoi e laghi artificiali la esecuzione delle opere di rimboschimento, di correzione dei tronchi montani dei corsi d'acqua e altre previste nel Titolo II del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e all'articolo 2, lettera a) del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Art. 28.

Nelle grandi derivazioni ad uso potabile, d'irrigazione o bonifica. qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, al concessionario e' rinnovata la concessione, con quelle modificazioni che, per le variate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua, si rendessero necessarie.

((1-bis. In sede di rinnovo di concessioni di grandi e piccole derivazioni d'acqua ad uso irriguo, fatti salvi i criteri indicati dall'art. 12-bis, comma 2, il competente ufficio istruttore verifica l'effettivo fabbisogno idrico in funzione delle modifiche dell'estensione della superficie da irrigare, dei tipi di colture praticate anche a rotazione, dei relativi consumi medi e dei metodi di irrigazione adottati)).

In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza o rinuncia, passano in proprieta' dello Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione principali ed accessorie, i canali adduttori dell'acqua, gli impianti di sollevamento e di depurazione, le condotte principali dell'acqua potabile fino alla camera di carico o di distribuzione compresa, i canali principali di irrigazione e i canali e le condotte di scarico.

(22)

AGGIORNAMENTO (22)

Il D.P.R. 11 marzo 1968, n. 1090 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Il rinnovo delle utenze di acqua e la concessione di varianti previsti rispettivamente dagli articoli 28 e 30 e dall'art 49 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, possono essere negati oltre per i motivi indicati nei suddetti articoli, anche quando risultino incompatibili con le utilizzazioni delle acque oggetto del vincolo per l'attuazione del piano degli acquedotti, salvo rinnovo o concessione di varianti in via temporanea ai sensi del precedente articolo".

Art. 29.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327))

((43))

AGGIORNAMENTO (43)

La L. 1 agosto 2002, n. 166, nel modificare l'art. 59, comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 3) la proroga al 31 dicembre 2002 dell'entrata in vigore della presente abrogazione.

Il D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185, nel modificare l'art. 59, comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) la proroga al 30 giugno 2003 dell'entrata in vigore della presente abrogazione.

Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento al 30 giugno 2003.

Art. 30.

Le concessioni di piccole derivazioni, al loro termine, sono rinnovate in conformita' dell'art. 28 e, in mancanza di rinnovazione, lo Stato ha il diritto o di ritenere senza compenso le opere costruite nell'alveo, sulle sponde e sulle arginature del corso d'acqua, o di obbligare il concessionario a rimuoverle e ad eseguire a proprie spese i lavori necessari per il ripristino dell'alveo, delle sponde e delle arginature nelle condizioni richieste dal pubblico interesse.

((22))

AGGIORNAMENTO (22)

Il D.P.R. 11 marzo 1968, n. 1090 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Il rinnovo delle utenze di acqua e la concessione di varianti previsti rispettivamente dagli articoli 28 e 30 e dall'art 49 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, possono essere negati oltre per i motivi indicati nei suddetti articoli, anche quando risultino incompatibili con le utilizzazioni delle acque oggetto del vincolo per l'attuazione del piano degli acquedotti, salvo rinnovo o concessione di varianti in via temporanea ai sensi del precedente articolo".

Art. 31.

Alla scadenza degli usi irrigui a qualsiasi titolo esercitati, puo' essere negato il rinnovo della concessione d'acqua a chi non abbia la

proprietà dei terreni da irrigare, qualora la derivazione sia chiesta in concessione dai proprietari stessi o dal consorzio dei proprietari dei terreni da irrigare. Per l'uso delle opere che ai sensi dei precedenti articoli 28 e 30 passano senza compenso allo Stato, il nuovo concessionario deve uno speciale corrispettivo che sarà fissato nel disciplinare di concessione.

Art. 32.

Per le grandi derivazioni che possono riguardare rilevanti interessi pubblici, potrà, sentito il Consiglio Superiore, essere inclusa nel disciplinare la facoltà di riscatto con le condizioni e modalità da determinare nel disciplinare stesso.

Alla facoltà del riscatto sono condizionate le concessioni di derivazione a scopo irriguo che saranno accordate a chi non è proprietario dei terreni da irrigare.

Il riscatto viene esercitato con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze.

Qualora utenti di acque pubbliche a scopo irriguo abbiano in passato alienato a terzi, in tutto o in parte, i terreni cui l'acqua era destinata, riservandosi la disponibilità di essa, i proprietari subingrediti in detti terreni, cui l'acqua serve, hanno diritto, singolarmente o riuniti in consorzio, di riscattare il diritto d'uso, qualora questo non sia venuto meno per altre disposizioni della presente legge.

Art. 33.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327))

((43))

AGGIORNAMENTO (43)

La L. 1 agosto 2002, n. 166, nel modificare l'art. 59, comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 3) la proroga al 31 dicembre 2002 dell'entrata in vigore della presente abrogazione.

Il D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185, nel modificare l'art. 59, comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) la proroga al 30 giugno 2003 dell'entrata in vigore della presente abrogazione.

Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento al 30 giugno 2003.

Art. 34.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327))

((43))

AGGIORNAMENTO (43)

La L. 1 agosto 2002, n. 166, nel modificare l'art. 59, comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 3) la proroga al 31 dicembre 2002 dell'entrata in vigore della presente abrogazione.

Il D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185, nel modificare l'art. 59, comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) la proroga al 30 giugno 2003 dell'entrata in vigore della presente abrogazione.

Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento al 30 giugno 2003.

Art. 35.

Le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un annuo canone, secondo le norme seguenti:

per ogni modulo (litri cento al minuto secondo) di acqua potabile o di irrigazione, senza, obbligo di restituire le colature o residui di acqua, annue lire duecento;

se con obbligo di restituire le colature o residui di acqua, annue lire cento;

per l'irrigazione di terreni con derivazione non suscettibile di essere fatta a' bocca tassata, per ogni ettaro, annue lire due;

per ogni cavallo dinamico nominale di forza motrice, annue lire dodici.

La forza motrice nominale e' calcolata in base alla differenza di livello fra i due peli morti dei canali a monte ed a valle del meccanismo motore.

Il canone e' regolato sulla media della forza motrice nominale disponibile nell'anno.

In nessun caso il canone e' inferiore a lire dodici.

(3) (7) (10) (19) (29) (32) ((38))

AGGIORNAMENTO (3)

La L. 18 ottobre 1942, n. 1426 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "nell'art. 35 le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un annuo canone di lire 16,35 ogni kw nominale di potenza motrice, col minimo in ogni caso di un canone di L. 16,35".

Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3) che "I canoni gia' stabiliti nella misura minima di L. 12 continueranno ad essere corrisposti nella stessa misura fino alla scadenza degli atti suindicati".

AGGIORNAMENTO (7)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24 ha disposto (con l'art. 2, commi 1, 2 e 3) che "Con decorrenza dal 1° gennaio 1947 sono decuplicati i canoni relativi alle concessioni di derivazioni di acque pubbliche ad uso potabile e di irrigazione, stabiliti negli articoli 35 e 36 del testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

La misura unitaria dei canoni per derivazioni di acque pubbliche ad uso di forza motrice e' elevata a L. 164 annue per chilowat.

In nessun caso i canoni possono essere inferiori ad annue L. 120 per le utilizzazioni ad uso potabile e di irrigazione o ad annue L. 164 per le utilizzazioni ad uso di forza motrice".

AGGIORNAMENTO (10)

La L. 21 gennaio 1949, n. 8, nel modificare l'art. 2, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24, ha conseguentemente disposto:

- (con l'art. 1, comma 1) che "L'ammontare dei canoni, dei proventi demaniali e dei sovracanonici risultante dall'applicazione dell'art. 1, comma primo, e degli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24, e' quadruplicato".

- (con l'art. 8, comma 1) che la suindicata modifica ha effetto dal 1 gennaio del 1949.

AGGIORNAMENTO (19)

La L. 21 dicembre 1961, n. 1501, nel modificare l'art. 1, comma 1 della L. 21 gennaio 1949, n. 8, che a sua volta modifica l'art. 2, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24, ha conseguentemente disposto:

-(con l'art. 1, comma 1) che "L'ammontare dei canoni, dei proventi demaniali e dei sovracanonici, quale risulta dai commi primo e terzo dell'articolo 1 della legge 21 gennaio 1949, n. 8, e' duplicato".

-(con l'art. 6, comma 1) che la presente modifica ha efficacia dal 1° febbraio 1962.

AGGIORNAMENTO (29)

Il D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 1981, n. 692 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "I canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica, previsti nell'art. 35 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, sono cosi' fissati:

a) per ogni modulo (litri cento al minuto secondo) di acqua ad uso di irrigazione L. 64.000 ridotto a L. 32.000 se con obbligo di restituire le colature o residui d'acqua;

b) per l'irrigazione di terreni con derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata, per ogni ettaro L. 640;

c) per ogni modulo d'acqua ad uso potabile, igienico e simili L. 128.000;

d) per ogni modulo d'acqua ad uso industriale e per piscicoltura L. 250.000, ridotto a L. 125.000 se con obbligo di restituire le colature o residui d'acqua;

e) per ogni Kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta L. 10.496".

AGGIORNAMENTO (32)

La L. 9 gennaio 1991, n. 9 nel modificare l'art. 10, comma 1, lettera e) del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 1981, n. 692 ha conseguentemente disposto (con l'art. 32, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1990 e' aumentato del 30 per cento il canone annuo per le concessioni di derivazioni ad uso idroelettrico, gia' fissato dall'articolo 10,

primo comma, lettera e), del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1981, n. 692".

AGGIORNAMENTO (38)

Il Decreto 2 marzo 1998, n. 258 nel modificare l'art. 10 del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 1981, n. 692 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1990, sono sestuplicati i canoni annui gia' fissati con l'art. 10 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1 dicembre 1981, n. 692, ed i proventi comunque dovuti relativi alle utenze di acqua pubblica, che vengono pertanto cosi' fissati:

a) per uso industriale e per piscicoltura: L. 1.500.000 per modulo d'acqua, ridotto a L. 750.000 se con obbligo di restituire le colature o residui d'acqua;

b) per uso igienico e simile: L. 768.000 per modulo d'acqua;

c) per piccole derivazioni ad uso idroelettrico: L. 62.976 per ogni kilowatt di potenza nominale".

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "gli importi per detti canoni non possono essere inferiori a L. 180.000 annue."

Art. 36.

Per le concessioni di derivazioni d'acqua a uso promiscuo di irrigazione e di bonificazione, il canone e' ridotto alla meta' di quello stabilito per la irrigazione senza obbligo di restituzione delle colature o residui di acqua, ed al quinto per quelle aventi per unico scopo la bonificazione per colmata.

Alle concessioni di derivazione ad uso promiscuo di irrigazione e di forza motrice si applica il canone piu' elevato. Se l'uso promiscuo riguarda una parte dell'acqua derivata, il canone piu' elevato si applica a questa parte soltanto e all'altra il canone normale.

Per le concessioni a scopo di irrigazione delle acque jemali, il cui uso e' limitato dall'equinozio di autunno a quello di primavera, il canone e' ridotto alla meta'.

(7) (10) ((19))

AGGIORNAMENTO (7)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24 ha disposto (con l'art. 2, commi 1, 2 e 3) che "Con decorrenza dal 1° gennaio 1947 sono decuplicati i canoni relativi alle concessioni di derivazioni di acque pubbliche ad uso potabile e di irrigazione, stabiliti negli articoli 35 e 36 del testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

La misura unitaria dei canoni per derivazioni di acque pubbliche ad uso di forza motrice e' elevata a L. 164 annue per chilowat.

In nessun caso i canoni possono essere inferiori ad annue L. 120 per le utilizzazioni ad uso potabile e di irrigazione o ad annue L. 164 per le utilizzazioni ad uso di forza motrice".

AGGIORNAMENTO (10)

La L. 21 gennaio 1949, n. 8, nel modificare l'art. 2, commi 1, 2 e

3 del D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24, ha conseguentemente disposto:

- (con l'art. 1, comma 1) che "L'ammontare dei canoni, dei proventi demaniali e dei sovracanonici risultante dall'applicazione dell'art. 1, comma primo, e degli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24, e' quadruplicato".
- (con l'art. 8, comma 1) che la suindicata modifica ha effetto dal 1 gennaio del 1949.

AGGIORNAMENTO (19)

La L. 21 dicembre 1961, n. 1501, nel modificare l'art. 1, comma 1 della L. 21 gennaio 1949, n. 8, che a sua volta modifica l'art. 2, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24, ha conseguentemente disposto:

- (con l'art. 1, comma 1) che "L'ammontare dei canoni, dei proventi demaniali e dei sovracanonici, quale risulta dai commi primo e terzo dell'articolo 1 della legge 21 gennaio 1949, n. 8, e' duplicato".
- (con l'art. 6, comma 1) che la presente modifica ha efficacia dal 1° febbraio 1962.

Art. 37.

Il pagamento del canone decorre improrogabilmente dalla data del decreto di concessione o da quella di autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori, se anteriore.

Tuttavia per le grandi derivazioni tale pagamento decorre improrogabilmente dalla scadenza del termine originariamente assegnato per l'ultimazione dei lavori. Qualora l'utilizzazione dell'acqua avvenga prima della scadenza di detto termine, il canone decorre da quando l'acqua e' utilizzata.

Ai Comuni ed alle istituzioni pubbliche di beneficenza nonche' ai consorzi di bonifica si accordera', sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, la esenzione dal canone per la concessione dell'acqua potabile che venga distribuita gratuitamente.

Art. 38.

Il canone sulle utenze riconosciute o da riconoscere decorre dal 1° luglio 1924 in qualunque tempo sia avvenuto o avvenga il riconoscimento.

Decorre pure dal 1° luglio 1924 il canone sulle concessioni che l'Amministrazione accordi, in sanatoria, a favore di utenti che avrebbero avuto titolo al riconoscimento, ma che ne siano decaduti per omessa tempestiva presentazione della domanda di riconoscimento.

Il Ministro delle finanze ha facolta' di emanare con proprio decreto, di concerto col Ministro dei lavori pubblici, da registrarsi alla Corte dei conti, norme per la concessione di riduzioni per alcune delle categorie di utenze, gia' gratuite, indicate nel primo comma del presente articolo.

Disposizioni analoghe il Ministro delle finanze ha facolta' di emanare con proprio decreto da registrarsi alla Corte dei conti in favore delle corrispondenti categorie di utenze di acqua dei canali

indicati nell'art. 16 della presente legge e nell'art. 7 del R. decreto 25 febbraio 1924, n. 456.

Art. 39.

I crediti dello Stato per canoni demaniali, per lavori eseguiti d'ufficio e per qualunque altro ricupero, sono privilegiati su tutti gli impianti relativi alla concessione, compresi quelli che, al termine della concessione, non passano gratuitamente allo Stato.

Tale privilegio prende grado subito dopo quello sancito dall'art. 1962 del Codice civile.

La riscossione di tali crediti e' fatta in base al testo unico di leggi 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 40.

Il disciplinare della concessione determina la quantita', il modo. le condizioni della raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione integrale o ridotta e scolo dell'acqua, le garanzie richieste nell'interesse dell'agricoltura, dell'industria, dell'igiene pubblica e stabilisce l'annuo canone da corrisponderci allo Stato.

Vi sono prefissi i termini entro i quali dovranno essere effettuate le espropriazioni e quelli per l'inizio e l'ultimazione dei lavori e per l'utilizzazione dell'acqua.

Su esplicito parere del Consiglio Superiore, possono includersi nel disciplinare norme relative alle tariffe di vendita dell'acqua derivata o dell'energia con essa prodotta.

Il Consiglio Superiore dei lavori pubblici si pronuncia sulle modalita' atte a garantire l'osservanza delle richieste dell'Autorita' militare nei riguardi della difesa territoriale.

Art. 41.

Il Ministro dei lavori pubblici ha facolta' di ingiungere agli utenti di acque pubbliche quegli adattamenti o modifiche di adattamenti di bacini idrici ed impianti idroelettrici, che siano riconosciuti necessari dall'Autorita' militare.

Tutte le spese per i predetti adattamenti da apportare nei bacini idrici e negli impianti gia' esistenti o di nuova costruzione sono a carico dei rispettivi concessionari.

Ove pero' la esecuzione delle opere occorrenti o le conseguenti variate condizioni di esercizio degli impianti determinassero oneri non compatibili con la economia degli stessi, potra' il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore e di concerto col Ministro delle finanze, accordare un contributo che in nessun caso sara' superiore ai due terzi della spesa richiesta dagli oneri suddetti.

Nel caso di divergenza tra l'Amministrazione dei lavori pubblici e quella militare, la determinazione e deferita alla Commissione

Suprema di difesa.

Art. 42.

Tutti gli utenti di acqua pubblica sono obbligati a mantenere in regolare stato di funzionamento le opere di raccolta, derivazione e restituzione, le chiuse stabili o instabili, fisse o mobili costruite nel corso d'acqua per la derivazione e mantenere le imboccature delle derivazioni munite degli opportuni manufatti ed a conservarle in buono stato. Essi sono responsabili dei danni che possono avvenire a pregiudizio dei fondi vicini, escluso il caso di forza maggiore.

Gli stessi utenti debbono regolare le derivazioni in modo che non si introducano acque eccedenti la portata dei rispettivi canali, nei limiti dei quantitativi legittimamente utilizzabili, e che in ogni evento, col mezzo degli opportuni scaricatori, siano smaltite le acque sovrabbondanti.

3. ((IL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)).

Art. 43.

Gli utenti che hanno derivazioni stabilite a bocca libera con chiuse, sia permanenti che temporanee, stabili od instabili fisse o mobili, sono obbligati a provvedere perche' si mantengano innocue al pubblico ed al privato interesse seguendo le consuetudini locali.

Il Ministro dei lavori pubblici puo' imporre, con comminatoria di esecuzione di ufficio in caso di inadempimento, che le bocche libere siano munite degli opportuni manufatti regolatori e moderatori della introduzione delle acque.

Quando fra due o piu' utenti debba farsi luogo al riparto delle disponibilita' idriche di un corso d'acqua sulla base di singoli diritti o concessioni, potra' essere istituito un regolatore di nomina governativa, il quale, a spesa di detti utenti, provvedera' a tale riparto, escluso qualsiasi responsabilita' ed onere per l'Amministrazione dei lavori pubblici.

Il Ministro dei lavori pubblici puo' imporre temporanee limitazioni all'uso della derivazione che siano ritenute necessarie per speciali motivi di pubblico interesse, o quando si verificano eccezionali deficienze dell'acqua disponibile, in guisa da conciliare nel modo piu' opportuno le legittime esigenze delle diverse utenze.

Art. 44.

E' in facolta' del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, di sostituire in ogni tempo, in tutto od in parte, alla quantita' di acqua o di energia idraulica utilizzata una corrispondente quantita' di acqua o di energia idraulica od elettrica, ugualmente utilizzabile, senza aggrado o pregiudizio dell'utente, restando ferma ogni altra condizione dell'utenza in quanto compatibile colla modificazione apportata.

Art. 45.

Quando una domanda di concessione per un'importante utilizzazione d'acqua risulti tecnicamente incompatibile con meno importanti

utilizzazioni legittimamente costituite o concesse, si puo' ugualmente, sentito il Consiglio Superiore, sentiti gli interessati, far luogo alla concessione.

In tal caso il concessionario e' tenuto a indennizzare gli utenti preesistenti, fornendo loro, a propria cura e spese, una corrispondente quantita' di acqua, e nel caso di impianti per forza motrice, una quantita' di energia corrispondente a quella effettivamente utilizzata, provvedendo alle trasformazioni tecniche necessarie in guisa da non aggravare o pregiudicare gli interessi degli utenti preesistenti. Questi sono tenuti a corrispondere annualmente al nuovo concessionario il canone che dovevano allo Stato, ai Comuni ed alle Provincie, e, qualora, per effetto delle presenti disposizioni, siano esonerati da spese di esercizio, una quota delle spese di esercizio sopportate dal nuovo concessionario in nessun caso maggiore di quella di cui risultano esonerati.

Tuttavia, quando, a giudizio insindacabile del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, la fornitura di acqua o di energia sia eccessivamente gravosa, in rapporto al valore economico della preesistente utenza, il titolare di quest'ultima e' indennizzato dal nuovo concessionario a termini della legge sulle espropriazioni.

Nel caso in cui la minore incompatibile utilizzazione sia stata concessa ma non ancora attuata, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, stabilisce insindacabilmente, in base ai criteri enunciati nel presente articolo e tenuto conto degli scopi a cui l'utenza e' destinata, in qual modo questa debba essere compensata.

Art. 46.

L'obbligo imposto al nuovo concessionario dall'articolo precedente di fornire ad utenti preesistenti una corrispondente quantita' di acqua o di energia avra' la seguente durata:

- a) fino al 31 gennaio 1977, se l'utenza preesistente consisteva in una grande derivazione per forza motrice, concessa in base alle leggi 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, 10 agosto 1881, n. 2644, e fino al 19 maggio 1983 per le grandi derivazioni per forza motrice legittimamente esistenti nei territori annessi al Regno, all'entrata in vigore della legislazione italiana sulle opere pubbliche;
- b) fino alla scadenza delle rispettive concessioni se la preesistente utenza consisteva in una grande derivazione per forza motrice assentita in base al decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, o al decreto Reale 9 ottobre 1919, n. 2161, o alla presente legge;
- c) per trenta anni dall'inizio della nuova concessione se la utenza preesistente consisteva in una piccola derivazione per forza motrice, salvo il disposto del precedente articolo 23, comma secondo;

d) fino a che duri la nuova concessione, anche per effetto di proroghe o rinnovazioni concesse ai sensi degli articoli 22, 28 e 30 della presente legge, se l'utenza preesistente consisteva in una derivazione per qualsiasi uso diverso dalla forza motrice.

Art. 47.

Quando per l'attuazione di una nuova utenza sia necessario per ragioni tecniche ed economiche, di avvalersi delle opere di presa e di derivazione di altre utenze preesistenti, si puo', sentito il Consiglio Superiore, accordare la nuova concessione, stabilendo le cautele per la loro coesistenza e il compenso che il nuovo utente deve corrispondere a quelli preesistenti.

Con le stesse norme e condizioni si puo' accordare la concessione di derivare e utilizzare parte di acqua spettante ad altro utente, quando manchi il modo di soddisfare altrimenti il nuovo richiedente e la nuova concessione non alteri l'economia e la finalita' di quelle preesistenti.

Art. 48.

Qualora il regime di un corso d'acqua o di un bacino di acqua pubblica sia modificato per cause naturali, lo Stato non e' tenuto ad alcuna indennita' verso qualunque utente, salvo la riduzione o la cessazione del canone in caso di diminuita o soppressa utilizzazione dell'acqua.

Gli utenti, se le innovate condizioni locali lo consentono, sono autorizzati ad eseguire, a loro spese, le opere necessarie per ristabilire le derivazioni.

Quando il regime di un corso d'acqua o di un bacino di acqua pubblica sia modificato permanentemente per esecuzione da parte dello Stato di opere rese necessarie da ragioni di pubblico interesse, l'utente, oltre all'eventuale riduzione o cessazione del canone, ha diritto ad una indennita', qualora non gli sia possibile senza spese eccessive di adattare la derivazione al corso d'acqua modificato.

L'apprezzamento di tale possibilita' e' fatto con decreto del Ministro dei lavori pubblici sentito il Consiglio Superiore.

La misura dell'indennita', quando sia dovuta, e' determinata col decreto stesso, salvo ricorso ai Tribunali delle acque pubbliche.

Art. 49.

Qualunque utente di acqua pubblica, che intenda variare sostanzialmente le opere di raccolta, regolazione, presa e restituzione, la loro ubicazione e l'uso dell'acqua, e' soggetto a tutte le formalita' e condizioni richieste per le nuove concessioni, compreso il pagamento del canone. (5)

Quando le variazioni, pure aumentando la quantita' d'acqua o di forza motrice utilizzata, lascino sostanzialmente invariate le opere di raccolta, regolazione, presa o restituzione dell'acqua, la loro ubicazione e l'uso dell'acqua, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, puo', previa breve istruttoria limitatamente alle varianti in tradotte, accordare la concessione

senza le condizioni e formalita' stabilite al comma precedente, salvo il pagamento del canone per la maggiore utilizzazione. In questo caso resta ferma la scadenza originaria dell'utenza.

Per le variazioni contemplate all'articolo 217 della presente legge che non rientrino nell'applicazione dei precedenti comma del presente articolo, valgono le norme ivi stabilite.

Ogni altra variazione nelle opere e nei meccanismi destinati alla produzione o nell'uso della forza motrice deve essere previamente notificata al Ministero dei lavori pubblici.

Per la mancata notificazione l'utente incorre nell'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila, salvo il diritto dell'Amministrazione di ordinare la riduzione in pristino stato a spese del contravventore.

((22))

AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 638 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "In deroga alle disposizioni del primo comma dell'articolo 49 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici, le varianti sostanziali che si rendessero necessarie per il ripristino di impianti distrutti o danneggiati da eventi bellici possono essere concesse dal Ministro per i lavori pubblici; sentito il Ministro per le finanze, previa breve istruttoria, salvo il pagamento del canone per l'eventuale maggiore utilizzazione".

AGGIORNAMENTO (22)

Il D.P.R. 11 marzo 1968, n. 1090 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Il rinnovo delle utenze di acqua e la concessione di varianti previsti rispettivamente dagli articoli 28 e 30 e dall'art 49 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, possono essere negati oltre per i motivi indicati nei suddetti articoli, anche quando risultino incompatibili con le utilizzazioni delle acque oggetto del vincolo per l'attuazione del piano degli acquedotti, salvo rinnovo o concessione di varianti in via temporanea ai sensi del precedente articolo".

Art. 50.

Nei casi di accertata urgenza l'Ufficio del Genio civile, riferendone immediatamente al Ministro dei lavori pubblici, puo' permettere in via provvisoria che siano attuate variazioni nelle derivazioni e nelle utilizzazioni di acqua pubblica, purché gli utenti si obblighino formalmente, con congrua cauzione da depositare presso la Cassa dei depositi e prestiti ad eseguire le opere ed osservare le prescrizioni e condizioni che saranno definitivamente stabilite nel nuovo atto di concessione, oppure a demolire le opere costruite in caso di negata concessione.

Art. 51.

Nell'interesse delle ferrovie, della navigazione interna, delle bonifiche, delle irrigazioni, della fornitura di acqua potabile e di altri importanti servizi pubblici, il Ministro dei lavori pubblici,

sentito il Consiglio Superiore, puo' riservare per un quadriennio l'utilizzazione di tutta o di parte della portata di un determinato corso d'acqua.

La riserva puo' essere prorogata dal Ministro dei lavori pubblici soltanto per un altro quadriennio, sentito il Consiglio Superiore. Nell'interesse della elettrificazione delle ferrovie dello Stato, la riserva potra' essere, se necessario, prorogata per un terzo quadriennio.

Della riserva e' data notizia nel Foglio degli annunci legali delle provincie interessate e nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici.

Quando, per ragione di interesse pubblico, sia opportuno non differire la utilizzazione immediata per produzione di energia, si puo', sentito il Consiglio Superiore, far luogo alla concessione sostituendo alla riserva di acqua quella di determinata quantita' di energia corrispondente alle caratteristiche della energia richiesta ed a prezzo di costo effettivo (comprese le quote per interesse ed ammortamento), o far luogo alla concessione con facolta' di riscatto, il tutto a condizioni speciali da stabilirsi nel disciplinare. In mancanza di accordo fra l'Amministrazione interessata ed il concessionario sul prezzo di costo, questo e' determinato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore.

Qualora nei disciplinari di concessione o comunque nelle intervenute convenzioni, anche se anteriori alla pubblicazione della presente legge, sia assegnato un termine per l'utilizzazione dell'energia nell'interesse della trazione elettrica ferroviaria, l'Amministrazione interessata potra', decorso detto termine, avvalersi della riserva per tutta la durata della concessione, nei limiti di un quinto dell'energia prodotta e con facolta' di effettuare anche prelievi parziali successivi.

Per l'esercizio di tale diritto, quando sia decorso un quadriennio dal collaudo dell'impianto, dovra' darsi preavviso di quattro anni, anche per i prelievi parziali.

Il saggio dell'interesse di cui al quarto comma del presente articolo, non potra' superare il saggio ufficiale di sconto alla data in cui verra' esercitato il diritto di riserva.

((22))

AGGIORNAMENTO (22)

Il D.P.R. 11 marzo 1968, n. 1090 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "La riserva che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 51 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e' imposta con l'art. 3, comma 2°, della legge 4 febbraio 1963, n. 129, sulle acque comprese nel progetto di piano regolatore generale degli acquedotti, permane fino alla pubblicazione del provvedimento di approvazione del piano".

Art. 52.

Nelle concessioni di grandi derivazioni per produzione di energia puo' essere riservata, ad uso esclusivo dei servizi pubblici, a

favore dei Comuni rivieraschi, nel tratto compreso tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione, una quantita' di energia non superiore ad un decimo di quella ricavata dalla portata minima continua, anche se regolata, da consegnarsi alla officina di produzione.

I Comuni, a favore dei quali e' fatta la riserva, devono chiedere la energia nel termine di non oltre quattro anni dalla data del decreto di concessione, e utilizzare effettivamente tale energia entro tre anni dalla comunicazione delle determinazioni del Ministro dei lavori pubblici di cui al comma quarto del presente articolo. Decorso l'uno o l'altro termine il concessionario resta esonerato da ogni obbligo in proposito.

Nel caso di accordo tra le parti, il suddetto termine di tre anni decorre dalla data dell'accordo, di cui deve essere data comunicazione al Ministro dei lavori pubblici.

In mancanza di accordo, il riparto dell'energia fra i Comuni ed il prezzo di essa sulla base del costo, tenuto conto delle caratteristiche dell'energia richiesta, comprese le quote per interessi e per ammortamenti, sono determinati dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore. Quanto alla misura del tasso d'interesse si applica il disposto dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

(13)(18)(28)(33)(35)(39)(43)(46)(48)(55)(61)(60)(66)(67)(71)(72)
(76)(78)(80)(82)(83)(86)(87)((89))

AGGIORNAMENTO (13)

La L. 27 dicembre 1953, n. 959 ha disposto:

- (con l'art. 1, comma 8) che i concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, anche se gia' in atto, le cui opere di presa siano situate, in tutto o in parte, nell'ambito del perimetro imbrifero montano, sono soggetti, in sostituzione degli oneri di cui al presente articolo, al pagamento di un sovracanone annuo di lire 1300 per ogni chilowatt di potenza nominale media, risultante dall'atto di concessione.

- (con l'art. 1, comma 11) che "All'atto della decorrenza del sovracanone di cui sopra, cessano gli obblighi derivanti dall'art. 52 del citato testo unico, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775".

- (con l'art. 1, comma 16) che "La presente legge e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dei decreti determinanti i perimetri dei bacini imbriferi montani non sospendono il corso dei disciplinari di concessione gia' firmati, che contemplano gli oneri di cui all'art. 52 del citato testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775".

AGGIORNAMENTO (18)

La L. 30 dicembre 1959, n. 1254, nel modificare l'art. 1, comma 8 della L. 27 dicembre 1953, n. 959, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il comma ottavo dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, va cosi' interpretato:

"Tutti i concessionari di grandi derivazioni di acqua per produzione di forza motrice, quando le opere di presa o di prima presa, nel caso di impianti a catena o in serie, anche se

appartenenti a piu' concessionari, o il massimo rigurgito a monte determinato dalla presa stessa ricadano in tutto o in parte nel perimetro dei bacini imbriferi montani, sono tenuti al pagamento del sovracanone annuo di lire 1300 per ogni Kw di potenza nominale media concessa.

Il sovracanone e' dovuto anche se sulla relativa concessione non gravino comunque oneri dipendenti dalla applicazione dell'art. 52 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, ed anche se si tratti di concessione anteriore al decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, numero 1664, o perpetua o gratuita o esente o esentata in tutto o in parte dal canone demaniale"".

AGGIORNAMENTO (28)

La L. 22 dicembre 1980, n. 925 nel modificare l'art. 1, comma 8 della L. 27 dicembre 1953, n. 959 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo dovuto, ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzioni di forza motrice, con potenza nominale media superiore a chilowatt 220, e' rivalutata a lire 4.500 per chilowatt di potenza nominale a decorrere dal 1 gennaio 1980."

AGGIORNAMENTO (33)

Il Decreto 13 novembre 1987 (in G.U. 24/11/1987, n. 93), nel modificare l'art. 1, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 che a sua volta modifica l'art. 1, comma 8 della L. 27 dicembre 1953, n. 959 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovraccanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni di acque per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220, e' elevato, per il biennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1989 a L. 10.516 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni".

AGGIORNAMENTO (35)

Il Decreto 24 novembre 1989 (in G.U. 30/11/1989, n. 280), nel modificare l'art. 1, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 che a sua volta modifica l'art. 1, comma 8 della L. 27 dicembre 1953, n. 959, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni di acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220, e' elevato, per il biennio 1 gennaio 1990-31 dicembre 1991 in L. 11.767 (undicimilasettecentosessantasette) per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni".

AGGIORNAMENTO (39)

Il Decreto 25 novembre 1991 (in G.U. 21/12/1991, n. 299), nel modificare l'art. 1, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925, che a

sua volta modifica l'art. 1, comma 8 della L. 27 dicembre 1953, n. 959 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovraccanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a Kw 220, e' elevato, per il biennio 1 gennaio 1992-31 dicembre 1993 in L. 13.261 (tredicimiladuecentosessantuno) per ogni Kw di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni".

AGGIORNAMENTO (43)

Il Decreto 10 novembre 1993 (in G.U. 16/11/1993, n. 269), nel modificare l'art. 1, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925, che a sua volta modifica l'art. 1, comma 8 della L. 27 dicembre 1953, n. 959 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovraccanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220, e' elevato, per il biennio 1 gennaio 1994-31 dicembre 1995 in L. 14.521 (quattordicimilacinquecentoventuno) per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni".

AGGIORNAMENTO (46)

Il Decreto 28 novembre 1995 (in G.U. 21/12/1995, n. 297), nel modificare l'art. 1, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 che a sua volta modifica l'art. 1, comma 8 della L. 27 dicembre 1953, n. 959 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovraccanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220, e' elevato, per il biennio 1 gennaio 1996-31 dicembre 1997 in L. 15.944 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni".

AGGIORNAMENTO (48)

Il Decreto 27 novembre 1997 (in G.U. 09/01/1998, n. 6), nel modificare l'art. 1, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 che a sua volta modifica l'art. 1, comma 8 della L. 27 dicembre 1953, n. 959 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovraccanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220, e' elevata, per il biennio 1 gennaio 1998-31 dicembre 1999, da L. 15.944 a L. 16.677 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di

leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni".

AGGIORNAMENTO (55)

Il Decreto 21 dicembre 1999 (in G.U. 04/01/2000, n. 2), nel modificare l'art. 1, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 che a sua volta modifica l'art. 1, comma 8 della L. 27 dicembre 1953, n. 959 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a KW 220, e' elevata, per il biennio 1 gennaio 2000-31 dicembre 2001, da L. 16.677 a L. 17.261 per ogni KW di potenza nominate media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni".

AGGIORNAMENTO (61)

La L. 28 dicembre 2001, n. 448, nel modificare l'art. 1, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 che a sua volta modifica l'art. 1, comma 8 della L. 27 dicembre 1953, n. 959 ha conseguentemente disposto (con l'art. 27, comma 10) che "A decorrere dal 1 gennaio 2002 le basi di calcolo dei sovracanonici previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, sono fissate rispettivamente in 13 euro e 3,50 euro, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980".

AGGIORNAMENTO (60)

Il Decreto 11 dicembre 2001 (in G.U. 21/12/2001, n. 296), nel modificare l'art. 1, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 che a sua volta modifica l'art. 1, comma 8 della L. 27 dicembre 1953, n. 959 ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220, e' elevata, per il biennio 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2003, da L. 17.261 a L. 18.176 pari ad Euro 9,39 per ogni kw di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni".

AGGIORNAMENTO (66)

Il Decreto 2 maggio 2002 (in G.U. 17/08/2002, n. 192) nel modificare l'art. 1, comma 1 del Decreto 11 dicembre 2001 (in G.U. 21/12/2001, n. 296), che a sua volta modifica l'art. 1, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 che ha modificato l'art. 1, comma 8 della L. 27 dicembre 1953, n. 959 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A modifica del decreto n. 10158 dell'11 dicembre 2001 citato nelle premesse, la misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a KW 270 e' elevata, per il

biennio 1° gennaio 2002-31 dicembre 2003, a 13 euro per ogni KW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni".

AGGIORNAMENTO (67)

L. 27 dicembre 2002, n. 289 nel modificare l'art. 27, comma 10 della L. 28 dicembre 2001, n. 448 che a sua volta modifica l'art. 1, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 che ha modificato l'art. 1, comma 8 dell L. 27 dicembre 1953, n. 959 ha conseguentemente disposto (con l'art. 31, comma 10) che "a decorrere dal 1 gennaio 2003, le basi di calcolo dei sovracanon di cui al comma 10 del presente articolo, sono fissate rispettivamente in 18 euro e 4,50 euro".

AGGIORNAMENTO (71)

Il Decreto 9 febbraio 2004 (in G.U. 03/03/2004, n. 52), nel modificare l'art. 1, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 che a sua volta modifica l'art. 1, comma 8 della L. 27 dicembre 1953, n. 959 ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a KW 220, e' elevata, per il biennio 1° gennaio 2004-31 dicembre 2005, da Euro 18,00 a Euro 18,90 per ogni KW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni".

AGGIORNAMENTO (72)

Il Decreto 30 novembre 2005, (in G.U. 14/12/2005, n. 290), nel modificare l'art. 1, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 che a sua volta modifica l'art. 1, comma 8 della L. 27 dicembre 1953, n. 959 ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220, e' elevata, per il biennio 1° gennaio 2006-31 dicembre 2007, da Euro 18,90 a Euro 19,62 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni".

AGGIORNAMENTO (76)

Il Decreto 27 novembre 2007 (in G.U. 05/12/2007, n. 283), nel modificare l'art. 1, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 che a sua volta modifica l'art. 1, comma 8 della L. 27 dicembre 1953, n. 959 ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni ed integrazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220, e' elevata, per il biennio 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2009, da Euro 19,62 a Euro 20,35 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del

testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni ed integrazioni".

AGGIORNAMENTO (78)

Il Decreto 25 novembre 2009 (in G.U. 04/12/2009, n. 283), nel modificare l'art. 1, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 che a sua volta modifica l'art. 1, comma 8 della L. 27 dicembre 1953, n. 959 ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive modificazioni ed integrazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220, e' elevata, per il biennio 1° gennaio 2010-31 dicembre 2011, da € 20,35 a € 21,08 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni".

AGGIORNAMENTO (80)

Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, nel modificare l'art. 1, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 che a sua volta modifica l'art. 1, comma 8 della L. 27 dicembre 1953, n. 959 ha conseguentemente disposto (con l'art. 15, comma 6) che "Per i comuni e i consorzi dei bacini imbriferi montani, a decorrere dal 1 gennaio 2010, le basi di calcolo dei sovracanoni previsti agli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per le concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico, sono fissate rispettivamente in 28,00 euro e 7,00 euro, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980 alle date dalla stessa previste".

AGGIORNAMENTO (82)

Il Decreto 30 novembre 2011 (in G.U. 25/01/2012, n. 20), nel modificare l'art. 1, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 che a sua volta modifica l'art. 1, comma 8 della L. 27 dicembre 1953, n. 959 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925 dovuto, a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive modifiche ed integrazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 e fino a 3000 kW, e' elevata per il biennio 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2013, da € 21,08 (Decreto ministeriale 25 novembre 2009, n. 012/Qdv) a € 22,13 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni".

Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925 dovuto, a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive modifiche ed integrazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a 3000 kW, e' elevata per il biennio 1° gennaio 2012 - 31 dicembre

2013, da € 28,00 (legge 30 luglio 2010, n. 122 - art. 15, comma 6) a € 29,40 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni".

AGGIORNAMENTO (83)

Il Decreto 22 novembre 2013 (in G.U. 5/12/2013, n. 285), nel modificare l'art. 1, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 che a sua volta modifica l'art. 1, comma 8 della L. 27 dicembre 1953, n. 959 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive modificazioni ed integrazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 e fino a 3000 kW, e' elevata per il biennio 1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2015, da € 22,13 (D.M. 30 novembre 2011 n. 002/TRI/DI/BIM) a € 22,88 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni".

Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980 n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953 n. 959 e successive modificazioni ed integrazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a 3000 kW, e' elevata per il biennio 1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2015, da € 29,40 (D.M. 30 novembre 2011 n. 002/TRI/DI/BIM) a € 30,40 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni".

AGGIORNAMENTO (86)

Il Decreto 30 novembre 2015 (in G.U. 22/12/2015, n. 297), nel modificare l'art. 1, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 che a sua volta modifica l'art. 1, comma 8 della L. 27 dicembre 1953, n. 959 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive modificazioni ed integrazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 e fino a 3000 kW, e' elevata per il biennio 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2017, da € 22,88 (decreto ministeriale 22 novembre 2013, n. 003/TRI/DI/BIM) a € 22,90 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni".

Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive modificazioni ed integrazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a 3000 kW, e' elevata per il biennio 1° gennaio 2016 - 31

dicembre 2017, da € 30,40 (decreto ministeriale 22 novembre 2013, n. 003/TRI/DI/BIM) a € 30,43 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni".

AGGIORNAMENTO (87)

Il Decreto 20 gennaio 2016 (in G.U. 12/02/2016, n. 35), nel modificare l'art. 1, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 che a sua volta modifica l'art. 1, comma 8 della L. 27 dicembre 1953, n. 959 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980 n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953 n. 959 e successive modificazioni ed integrazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a 220 kW, e' fissata per il periodo 2 febbraio 2016 - 31 dicembre 2017 in € 30,43 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni".

AGGIORNAMENTO (89)

Il Decreto 21 dicembre 2017 (in G.U. 23/01/2018, n. 18), nel modificare l'art. 1, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 che a sua volta modifica l'art. 1, comma 8 della L. 27 dicembre 1953, n. 959 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980 n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953 n. 959 e successive modificazioni ed integrazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a 220 kW, e' fissata per il biennio 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2019, in € 30,67 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni".

Art. 53.

Il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, puo' stabilire, con proprio decreto, a favore dei Comuni rivieraschi e delle rispettive Province, un ulteriore canone annuo, a carico del concessionario, fino a lire 436 per ogni chilowatt nominale concesso. (19)

Con lo stesso decreto, il sovracanone e' ripartito fra gli enti di cui al comma precedente, tenuto conto anche delle loro condizioni economiche e dell'entita' del danno eventualmente subito in dipendenza della concessione.

Nel caso di derivazioni a seguito delle quali le acque pubbliche siano restituite in corso o bacino diverso da quello da cui sono derivate, il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce tra quali Comuni e Province ed in quale misura il sovracanone di cui ai commi precedenti debba essere

ripartito.

Il canone di cui al presente articolo ha la stessa decorrenza e la stessa scadenza del canone governativo.

(17)(19)(26)(28)(32)(34)(36)(40)(45)(47)(49)(54)(59)
(61)(67)(70)(73)(77)(79)(80)(84)(85) (88) ((90))

AGGIORNAMENTO (6)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24 ha disposto (con l'art. 3, commi 1 e 2) che "La misura unitaria massima del sovracanone che il Ministro per le finanze ha facolta' di liquidare a favore delle Amministrazioni provinciali e dei comuni rivieraschi di grandi derivazioni di acqua ad uso industriale a termini dell'art. 53 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, viene elevata, a decorrere dal 10 gennaio 1947, a L. 109 per ogni Kw. di energia prodotto o trasportato oltre il raggio di km. 15 dal territorio dei comuni rivieraschi.

I sovracanoni che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino gia' regolarmente liquidati a favore degli enti rivieraschi, sono dovuti, dalle ditte concessionarie delle derivazioni di acqua, con effetto dal 1° gennaio 1947, in ragione di 40 volte l'importo determinato nei decreti di liquidazione".

AGGIORNAMENTO (10)

La L. 21 gennaio 1949, n. 8, nel modificare l'art. 3, commi 1 e 2 del D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'ammontare dei canoni, dei proventi demaniali e dei sovracanoni risultante dall'applicazione dell'art. 1, comma primo, e degli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24, e' quadruplicato".

La L. 21 gennaio 1949, n. 8, nel modificare l'art. 3, commi 1 e 2 del D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24, ha conseguentemente disposto (con l'art. 8, comma 1) che la suindicata modifica ha effetto dal 1 gennaio 1949.

AGGIORNAMENTO (17)

La L. 4 dicembre 1956, n. 1377 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per tutte le concessioni gia' assentite, comprese quelle per le quali abbia gia' avuto luogo la liquidazione del sovracanone, le norme di cui al precedente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1957".

AGGIORNAMENTO (19)

La L. 21 dicembre 1961, n. 1501 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che i sovracanoni previsti dal presente articolo non possono comunque superare la somma di lire 800 per kW nominale concesso.

La L. 21 dicembre 1961, n. 1501, nel modificare l'art. 1, comma 1 della L. 21 gennaio 1949, n. 8, che a sua volta modifica l'art. 3, commi 1 e 2 del D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'ammontare dei canoni, dei proventi demaniali e dei sovracanoni, quale risulta dai commi primo e terzo dell'articolo 1 della legge 21

gennaio 1949, n. 8, e' duplicato".

La L. 21 dicembre 1961, n. 1501 ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 1) che le presenti modifiche hanno efficacia dal 1° febbraio 1962.

AGGIORNAMENTO (26)

Il D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Con effetto dall'entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, viene applicato nel territorio delle province di Trento e di Bolzano l'art. 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, come sostituito dall'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1377".

AGGIORNAMENTO (28)

La L. 22 dicembre 1980, n. 925 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Con la stessa decorrenza i sovracanonici previsti dall'articolo 53 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, sono conferiti nella misura fissa di lire 1.200 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni di acqua con potenza superiore a chilowatt 220".

AGGIORNAMENTO (32)

Il Decreto 26 novembre 1985 (in G.U. 04/12/1985, n. 285), nel modificare l'art. 2, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata, per il periodo dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1987, a L. 2.532 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni d'acqua con potenza superiore a chilowatt 220".

AGGIORNAMENTO (34)

Il Decreto 25 novembre 1987 (in G.U. 09/12/1987, n. 287), nel modificare l'art. 2, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata, per il periodo dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1989, a L. 2.802 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni d'acqua con potenza superiore a chilowatt 220".

AGGIORNAMENTO (36)

Il Decreto 25 gennaio 1990 (in G.U. 13/02/1990, n. 36), nel modificare l'art. 2, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata, per il periodo dal 1 gennaio 1990 al 31 dicembre 1991, a L. 3135 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni d'acqua con potenza superiore a chilowatt 220".

AGGIORNAMENTO (40)

Il Decreto 7 agosto 1992 (in G.U. 01/09/1992, n. 205), nel modificare l'art. 2, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del

sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1 gennaio 1992 al 31 dicembre 1993 a L. 3.535 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza superiore a chilowatt 220".

AGGIORNAMENTO (45)

Il Decreto 1 febbraio 1994 (in G.U. 17/02/1994, n. 39), nel modificare l'art. 2, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1995 a L. 3.871 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza superiore a chilowatt 220".

AGGIORNAMENTO (47)

Il Decreto 26 gennaio 1996 (in G.U. 16/02/1996, n. 39), nel modificare l'art. 2, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 1997 a L. 4.250 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza superiore a chilowatt 220".

AGGIORNAMENTO (49)

Il Decreto 16 gennaio 1998 (in G.U. 03/02/1998, n. 27), nel modificare l'art. 2, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 a L. 4.445 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza superiore a chilowatt 220".

AGGIORNAMENTO (54)

Il Decreto 30 novembre 1999 (in G.U. 16/12/1999, n. 294), nel modificare l'art. 2, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2001 a L. 4.601 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza superiore a chilowatt 220".

AGGIORNAMENTO (59)

Il Decreto 26 novembre 2001 (in G.U. 11/12/2001, n. 287), nel modificare l'art. 2, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22

dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 a Euro 2,50 (equivalenti a L. 4.845) per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale media superiore a chilowatt 220".

AGGIORNAMENTO (61)

La L. 28 dicembre 2001, n. 448, nel modificare l'art. 2, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 ha conseguentemente disposto (con l'art. 27, comma 10) che "A decorrere dal 1 gennaio 2002 le basi di calcolo dei sovracanonici previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, sono fissate rispettivamente in 13 euro e 3,50 euro, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980."

AGGIORNAMENTO (67)

La L. 27 dicembre 2002, n.289, nel modificare l'art. 27, comma 10 della L. 28 dicembre 2001, n. 448 che a sua volta modifica l'art. 2, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 ha conseguentemente disposto (con l'art. 31, comma 10) che "a decorrere dal 1 gennaio 2003, le basi di calcolo dei sovracanonici di cui al comma 10 del presente articolo, sono fissate rispettivamente in 18 euro e 4,50 euro".

AGGIORNAMENTO (70)

Il Decreto 27 novembre 2003 (in G.U. 31/12/2003, n. 302), nel modificare l'art. 2, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 a Euro 4,73 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale media superiore a chilowatt 220".

AGGIORNAMENTO (73)

Il Decreto 31 gennaio 2006 (in G.U. 17/02/2006, n. 40), nel modificare l'art. 2, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 a Euro 4,91 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale non superiore a chilowatt 220".

AGGIORNAMENTO (77)

Il Decreto 21 dicembre 2007 (in G.U. 17/01/2008, n. 14), nel modificare l'art. 2, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 a Euro 5,09 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale superiore a chilowatt 220".

AGGIORNAMENTO (79)

Il Decreto 20 gennaio 2010 (in G.U. 28/01/2010, n. 22), nel modificare l'art. 2, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011 a € 5,27 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale superiore a chilowatt 220".

AGGIORNAMENTO (80)

Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, nel modificare l'art. 2, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 ha conseguentemente disposto (con l'art. 15, comma 6) che "Per i comuni e i consorzi dei bacini imbriferi montani, a decorrere dal 1 gennaio 2010, le basi di calcolo dei sovracanoni previsti agli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per le concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico, sono fissate rispettivamente in 28,00 euro e 7,00 euro, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980 alle date dalla stessa previste."

AGGIORNAMENTO (84)

Il Decreto 22 novembre 2013 (in G.U. 13 dicembre 2013, n. 292) nel modificare l'art. 2, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 a euro 5,72, per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale media annua superiore a chilowatt 220 e non eccedente il limite di chilowatt 3.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 a euro 7,60, per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale media annua superiore a chilowatt 3.000".

AGGIORNAMENTO (85)

Il Decreto 2 dicembre 2015 (in G.U. 18/12/2015, n. 294), nel modificare l'art. 2, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 a ? 5,73, per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale media annua superiore a chilowatt 220 e non eccedente il limite di chilowatt 3.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La misura del

sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 a ? 7,61, per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale media annua superiore a chilowatt 3.000".

AGGIORNAMENTO (88)

Il Decreto 6 dicembre 2017 (in G.U. 30/12/2017, n. 303), nel modificare l'art. 2, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 a ? 5,78, per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale media annua superiore a chilowatt 220 e non eccedente il limite di chilowatt 3.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 a ? 7,67, per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale media annua superiore a chilowatt 3.000".

AGGIORNAMENTO (90)

Il Decreto 4 dicembre 2019 (in G.U. 18/12/2019, n. 296), nel modificare l'art. 2, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 ad euro 5,87, per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale media annua superiore a chilowatt 220 e non eccedente il limite di chilowatt 3.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 ad euro 7,78, per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale media annua superiore a chilowatt 3.000".

Art. 54.

Nelle grandi derivazioni che riguardino rilevanti interessi pubblici, qualora si verificino interruzioni o sospensioni ingiustificate, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, fatti eseguire i controlli e le contestazioni del caso, diffida l'utente ad eseguire, entro congruo termine, le riparazioni necessarie. Ove l'utente non provveda entro il termine prefisso, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore e di concerto col Ministro delle finanze, puo' disporre l'esercizio di ufficio a spese dell'utente, previa presa di possesso delle opere principali ed accessorie, ricadenti entro e fuori l'ambito demaniale.

((IL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)).

L'utente e' obbligato a porre a disposizione del Ministero dei lavori pubblici il personale addetto al funzionamento dell'impianto.

Prima che sia iniziato l'esercizio di ufficio, il Genio civile redige, in contraddittorio con l'interessato, o, in mancanza, con l'assistenza di due testimoni, l'inventario dell'impianto.

Il rendiconto dell'esercizio di ufficio e' approvato dal Ministro dei lavori pubblici, che dispone il pagamento all'utente dei proventi netti quando la gestione sia stata attiva. Quando invece la gestione sia stata passiva, il rendiconto e' approvato dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze, il quale ultimo dispone la riscossione, a carico dell'utente, delle maggiori spese occorse, con le norme indicate nell'art. 39 della presente legge.

Nel caso previsto al secondo comma del presente articolo, i proventi netti sono depositati alla Cassa depositi e prestiti, fino a definitivo regolamento dei rapporti tra l'Amministrazione e colui che ha esercitato irregolarmente o abusivamente la derivazione.

Quando trattisi di impianti in servizio delle ferrovie dello Stato, l'esercizio degli impianti stessi puo' essere affidato al Ministero delle comunicazioni ed in tal caso esso provvede a quanto e' disposto nel comma quarto, quinto e sesto.

Contro i provvedimenti emanati a termini del presente articolo, non e' ammesso altro ricorso che quello per legittimita' dinanzi al Tribunale Superiore delle acque pubbliche.

Art. 55.

((E' in facolta' del Ministro per i lavori pubblici e, nel caso contemplato dalla successiva lettera e) del Ministro per le finanze, di dichiarare la decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua pubblica:

a) per non uso durante un triennio consecutivo;

b) per cattivo uso in relazione ai fini dell'utilizzazione dell'acqua pubblica;

c) per inadempimento delle condizioni essenziali della derivazione ed utilizzazione;

d) per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore;

e) per mancato pagamento di tre annualita' del canone;

f) per il decorso dei termini stabiliti nel decreto e nel disciplinare, entro i quali il nuovo concessionario deve derivare e utilizzare l'acqua concessa;

g) per cessione effettuata senza il nulla osta di cui all'art. 20.

Il Ministro per i lavori pubblici, sentito per le grandi derivazioni il Consiglio superiore, ha facolta' di prorogare i termini di cui alla lettera f), qualora riconosca un giustificato ritardo nella esecuzione delle opere. La proroga puo' essere subordinata, sentito il Consiglio superiore, alla revisione della concessione per armonizzarla con sopravvenute esigenze.

Previa contestazione all'interessato nel caso indicato alla lettera a), e previa diffida, nei casi di cui alle lettere b), c), d), da parte del Ministero dei lavori pubblici, e nel caso della lettera e) da parte del Ministero delle finanze, la decadenza e' pronunciata con decreto motivato del Ministro per i lavori pubblici, che nei casi contemplati nelle lettere a), b), c), d), deve essere preceduto da parere del Consiglio superiore.

Tale decreto e' emanato di concerto col Ministro per le finanze, allorché trattisi d'impianti che passano allo Stato.

Il decreto e' notificato all'utente decaduto e comunicato al Ministro per le finanze.

Nei casi di decadenza o rinuncia l'obbligo del pagamento del canone cessa allo spirare dell'annualita', che trovasi in corso alla data del decreto che pronuncia la decadenza, o alla data della notifica della rinuncia.

Le utenze non ancora riconosciute, che risultino abbandonate per oltre dieci anni decadono di diritto)).

Art. 56.

Compete all'ingegnere capo del Genio civile la facolta' di concedere licenze per l'attingimento di acqua pubblica a mezzo di pompe mobili o semifisse, di altri congegni elevatori o di sifoni, posti sulle sponde ed a cavaliere degli argini, purché:

1° la portata dell'acqua attinta non superi i 100 litri a minuto secondo;

2° non siano intaccati gli argini, né pregiudicate le difese del corso d'acqua;

3° non siano alterate le condizioni del corso d'acqua con pericolo per le utenze esistenti *((e sia salvaguardato il minimo deflusso costante vitale del corso d'acqua, ove definito))*.

Per le derivazioni a scopo di piscicoltura che non eccedano il quantitativo di litri dieci a minuto secondo, la licenza puo' essere accordata anche quando la presa d'acqua, si effettui con modalita' diverse da quelle indicate nella prima parte del presente articolo, ferme restando le condizioni di cui ai numeri 2 e 3.

La licenza e' in tutti i casi accordata, salvo rinnovazione *((per non piu' di cinque volte))*, per la durata non maggiore di un anno, e

puo' essere revocata per motivi di pubblico interesse.

((3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente ai corpi idrici superficiali)).

Art. 57.

Alla raccolta delle osservazioni idrografiche e meteorologiche riguardanti i corsi d'acqua e i bacini imbriferi del Regno provvede il Servizio idrografico, istituito alla dipendenza del Ministro dei lavori pubblici.

Il Servizio idrografico comprende:

- l'Ufficio idrografico per il territorio di competenza del Magistrato alle acque delle Provincie venete e di Mantova;
- l'Ufficio idrografico per il bacino del Po;
- le Sezioni autonome per il rimanente territorio del Regno.

Il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, a mezzo di un ufficio centrale, esercita funzioni di vigilanza generale su tutto il Servizio idrografico del Regno.

Agli uffici e sezioni del Servizio idrografico e' affidato di regola, nelle rispettive giurisdizioni, lo studio dei bacini imbriferi e delle questioni idrologiche che sorgessero in seguito a domande od esercizio di utilizzazioni d'acqua e per i progetti e la esecuzione d'importanti lavori idraulici e di bonifica.

CAPO II.

Consorzi per l'utilizzazione delle acque pubbliche.

Art. 58.

A tutti gli effetti della presente legge le derivazioni ad uso agricolo, che abbiano in comune la presa dal corso di acqua pubblica, anche se godute da diversi utenti, costituiscono una utenza unica complessiva e sono rappresentate secondo le norme regolanti il consorzio, se questo esiste, o la comunione degli utenti.

Art. 59.

Per assicurare la piu' razionale e proficua utilizzazione delle acque ed il migliore esercizio delle utenze, il Governo del Re ha facolta' di riunire obbligatoriamente in consorzio, con l'intervento di rappresentanti dell'Amministrazione dello Stato, tutti o parte degli utenti di un corso o bacino d'acqua nonche' coloro sulle cui richieste di concessione d'acqua il Consiglio Superiore dei lavori pubblici siasi favorevolmente pronunziato in via definitiva.

La costituzione del consorzio obbligatorio puo' essere promossa da uno o piu' interessati o aver luogo di ufficio.

Qualora si tratti di sole utenze irrigue, la costituzione del consorzio avverra' nei modi previsti dalle leggi sulla bonifica integrale.

Art. 60.

I proponenti la costituzione di un consorzio obbligatorio debbono allegare alla relativa istanza:

- a) il piano tecnico indicante i limiti del bacino idrografico e le opere da costruire o da esercitarvi;
- b) l'elenco delle utenze da consorzicare;
- c) il progetto del reparto provvisorio delle spese;
- d) il piano finanziario per l'ammortamento della spesa a carico del consorzio;
- e) lo schema di statuto del consorzio.

Art. 61.

Il Ministro dei lavori pubblici puo' nominare commissari straordinari con l'incarico di predisporre i documenti necessari per la costituzione di ufficio dei consorzi obbligatori.

Art. 62.

Il Ministro dei lavori pubblici ordina la pubblicazione, a mezzo del Genio Civile e secondo le norme da stabilire nel regolamento, dell'elenco di coloro che debbono essere consorziati a termini dell'art. 59, del piano tecnico delle opere, nonche' del piano finanziario e del reparto provvisorio delle spese, con lo schema dello statuto del consorzio, fissando un termine di sessanta giorni per la presentazione di osservazioni o reclami da parte degli interessati.

Sentito il Consiglio Superiore, il Ministro dei lavori pubblici promuove il decreto Reale per la costituzione del consorzio obbligatorio.

Quando del consorzio debba far parte il Demanio dello Stato, il decreto e' emanato di concerto col Ministro delle finanze.

Art. 63.

Il decreto costitutivo del consorzio obbligatorio ne fissa gli scopi specifici ed i limiti di azione, approvando lo statuto.

Contro tale decreto e' ammesso ricorso, anche per il merito, al Tribunale Superiore delle acque pubbliche.

Art. 64.

Col decreto di costituzione o con successivi decreti del Ministro dei lavori pubblici, con l'osservanza del disposto comma dell'articolo 62, sono approvati l'elenco degli utenti consorziati, il catasto degli immobili serviti dalle utilizzazioni consorziate e i criteri per il riparto provvisorio e definitivo della spesa tra gli appartenenti al consorzio.

I provvedimenti che determinano gli immobili soggetti al contributo consorziale debbono essere trascritti a cura dell'Amministrazione del consorzio.

Art. 65.

Lo statuto determina, tra l'altro, le norme per la validita' delle adunanze dell'assemblea generale degli utenti e per la costituzione e rinnovazione degli organi del consorzio, stabilendone la competenza.

Nel consiglio d'amministrazione possono essere chiamati a far parte i rappresentanti dello Stato, delle Province interessate, delle Confederazioni degli enti sindacali ed eventualmente dell'Associazione nazionale dei consorzi di bonifica e d'irrigazione, per i consorzi cui essa e' preposta. Il loro numero non puo' eccedere quello dei rappresentanti degli utenti.

Il presidente e' nominato con decreto del Ministro dei lavori pubblici. Il voto del presidente ha prevalenza qualora si verifichi parita' di voti tra i componenti il consiglio di amministrazione del consorzio.

Art. 66.

Non ostante la costituzione del consorzio obbligatorio, e' sempre in facolta' dell'Amministrazione di disporre quanto e' necessario per la difesa ed il buon regime delle acque. Nuove utilizzazioni non possono essere attuate dal consorzio, senza regolare concessione da parte dell'Amministrazione, la quale puo' anche accordare concessioni ai singoli per l'uso delle acque disponibili comprese nella circoscrizione consortile.

Le nuove utenze sono aggregate al consorzio obbligatorio e nello statuto consorziale sono introdotte, occorrendo, le corrispondenti modifiche colle forme di cui al precedente articolo 62.

Art. 67.

La partecipazione al consorzio obbligatorio di utenti di acqua per antico uso si intende condizionata al riconoscimento dei rispettivi diritti a termini dell'articolo 3 della presente legge.

Art. 68.

Le deliberazioni del consorzio sono obbligatorie anche per dissenzienti.

Il consorzio provvede al riparto provvisorio e definitivo delle spese fra gli utenti consorziati secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento. Tali riparti, dopo l'approvazione del Ministro dei lavori pubblici, devono essere pubblicati nei Fogli annunzi legali delle provincie interessate. Entro sei mesi dalla pubblicazione ne e' ammessa la impugnativa dinanzi ai Tribunali regionali delle acque pubbliche. Il ricorso non sospende la esecutorieta' dei ruoli di contribuenza.

Il riparto puo' essere modificato quando l'interessenza di una o piu' utenze, a giudizio del Ministero dei lavori pubblici, sempre con l'osservanza del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 62, si trovi notevolmente variata in confronto delle condizioni in base alle quali il riparto fu precedentemente stabilito.

Le quote consorziali sono assistite da privilegio che prende grado

dopo quello stabilito dal precedente articolo 39 e sono rimosse con le norme e le forme stabilite per la esazione delle imposte dirette.

Art. 69.

Per le acque distribuite mediante canali demaniali, unico utente di fronte al consorzio e' il Demanio dello Stato ed il catasto degli immobili serviti dai canali demaniali viene approvato e pubblicato a cura del Ministero delle finanze.

Al Demanio stesso spetta su gli immobili dei propri utenti il diritto reale stabilito in favore del consorzio.

Art. 70.

I consorzi obbligatori sono soggetti alla vigilanza del Ministero dei lavori pubblici, che su ricorsi degli interessati o anche d'ufficio puo' annullarne le deliberazioni illegittime.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore e con l'osservanza dell'ultimo comma dell'articolo 62, possono essere sciolte le amministrazioni dei consorzi che, per negligenza nell'esecuzione, esercizio e manutenzione delle opere, ovvero per inosservanza delle norme di legge, di regolamento o di statuto, comunque compromettano il conseguimento dei propri fini istituzionali.

Al commissario straordinario, al quale e' affidata l'amministrazione dell'ente e, ove occorra, l'esecuzione delle opere, spettano i poteri dell'assemblea e degli organi consorziali.

Art. 71.

Per la coordinazione dell'attivita' dei consorzi finitimi puo' essere costituito, anche d'ufficio, con decreto Reale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, un consorzio di secondo grado con lo scopo d'armonizzare l'opera dei singoli consorzi di primo grado.

Il consorzio di secondo grado e' amministrato dai rappresentanti dei consorzi di primo grado, a ciascuno dei quali spetta una rappresentanza proporzionale al rispettivo interesse.

Art. 72.

Con decreto Reale su preposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste, e con quello delle finanze quando vi siano interessati canali demaniali, i consorzi di bonifica integrale possono essere autorizzati ad assumere la funzione di consorzi di utilizzazione idrica, a norma delle disposizioni contenute nel presente capo, nei riguardi delle utenze che si esercitano nei canali di bonifica ed in genere nei corsi d'acqua che interessino il territorio consorziale.

CAPO III

Provvedimenti speciali per la costruzione di serbatoi e laghi artificiali.

Art. 73.

((A chi ottenga la concessione di costruire serbatoi o laghi artificiali o altre opere regolanti il deflusso delle acque pubbliche

possono essere accordati, con lo stesso atto di concessione o con atto successivo:

1) l'esonero parziale o totale del canone per la derivazione, salva pero' sempre la quota devoluta agli enti locali;

2) la facolta' di sottoporre a contributo i fondi irrigabili;

3) contributi governativi con facolta' di vincolarli a garanzia delle operazioni finanziarie per la costruzione delle opere)).

Art. 74.

Sono esentati dal diritto proporzionale di registro e soggetti al solo diritto fisso di dieci lire:

1) l'atto di concessione per la costruzione del serbatoio o lago e per l'utilizzazione delle acque in esso accumulate, nonche' l'atto di concessione dei contributi governativi di cui agli articoli seguenti;

2) l'atto col quale il concessionario ceda agli altri la concessione;

3) l'atto col quale il concessionario stipuli un mutuo per eseguire le opere concesse;

4) gli atti relativi all'acquisto ed all'espropriazione di terreni ed altri stabili necessari per la costruzione del serbatoio o lago.

Art. 75.

Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello delle finanze, puo' concedere un contributo nella spesa di costruzione di serbatoi o laghi artificiali sino al trenta per cento dell'importo dei lavori risultanti dal progetto esecutivo approvato dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici, annientato il detto importo di una percentuale non superiore al dieci per cento per quota di contributo nelle spese di studi o compilazione di progetti, spese generali e di amministrazione.

Nel fissare la misura del contributo si tiene conto dell'importanza dell'opera per l'interesse pubblico e degli oneri che l'aggravano, avuto riguardo sia alle spese di impianto sia a quelle di esercizio.

Qualora il costo effettivo dell'opera risulti inferiore a quello come sopra previsto, il contributo e' liquidato in base alla somma realmente spesa per i lavori, coll'aggiunta dell'anzidetta percentuale prefissa per spese generali, di amministrazione e di progetto, e col premio in misura del venti per cento sulla minore spesa.

Art. 76.

Il contributo complessivo di cui al precedente articolo puo' essere elevato fino al sessanta per cento se la costruzione del serbatoio o lago:

a) renda in tutto od in parte inutile l'esecuzione di opere idraulico-forestali, di bonifica o di altra categoria da eseguirsi

o sussidiarsi dallo Stato;

b) giovi alla irrigazione o all'azionamento di impianti idrovori per la bonificazione di vasti territori.

((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 12 AGOSTO 1983, N. 371, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 OTTOBRE 1983, N. 546)).

Art. 77.

In ogni caso il contributo complessivo sulla spesa per la costruzione di serbatoi e di laghi artificiali, compreso il premio giusta l'art. 75, e compreso, ove ne ricorra la con cessione, il maggior contributo di cui all'articolo 76, non puo' essere superiore al disavanzo determinato in base al piano finanziario presentato e debitamente accertato nei modi e nelle forme da stabilirsi nel regolamento.

((Le amministrazioni statali o regionali interessate tengono conto delle opere indicate nel precedente articolo 76 la cui esecuzione si renda inutile, in tutto o in parte, in dipendenza della costruzione del serbatoio o lago in sede di definizione dei rispettivi programmi di settore o di individuazione delle relative priorit  ai fini anche della determinazione dei correlativi fabbisogni finanziari)).

Art. 78.

Il contributo e' liquidato per intero in seguito al collaudo dell'opera. Gli interessati possono pero' ottenere che si proceda, alla scadenza di termini periodici, alla liquidazione di otto decimi del contributo corrispondente all'importo dei lavori quale risulta dallo stato di avanzamento accertato dal Genio Civile.

I restanti due decimi sono liquidati in sede di collaudo.

Art. 79.

Il contributo e' pagato in unica soluzione o in annualita' comprensive di capitale ed interesse ad un tasso la cui misura non potra' superare quella vigente all'atto della liquidazione delle annualita' stesse, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1378.

Lo Stato ha sempre facolta' di riscattare in tutto o in parte le annualita', pagando il capitale corrispondente, depurato degli interessi non maturati.

Art. 80.

Il contributo puo' essere vincolato a garanzia di operazioni finanziarie per la provvista di capitali occorrenti alla costruzione delle opere.

A tale scopo, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministro delle finanze, ha facolta' di rilasciare certificati di credito scontabili fino alla concorrenza degli otto decimi del contributo medesimo.

In caso di decadenza della concessione per mancato compimento dell'opera, il contributo resta vincolato per la parte necessaria

all'ammortamento del mutuo effettivamente somministrato dall'istituto finanziatore. Qualora lo Stato si valga della facoltà di acquisto degli impianti, a termini del secondo comma dell'articolo 25, l'ammontare del contributo vincolato è portato a compensazione del debito dello Stato verso il concessionario.

Art. 81.

Il Ministro dei lavori pubblici, sentito quello delle finanze, può autorizzare i concessionari ai quali sia accordato il contributo governativo ad emettere obbligazioni garantite con il contributo.

Le obbligazioni così emesse, e sempre che provvedano esclusivamente al finanziamento della costruzione delle opere sovvenzionate, sono soggette alla tassa di negoziazione stabilita nella tariffa A allegata alla legge 30 dicembre 1923, n. 3280.

Per i serbatoi ad uso agricolo può essere fatta, a mezzo di istituti di credito da designarsi dai Ministri dei lavori pubblici e delle finanze, la emissione di obbligazioni o di cartelle garantite sulle contribuzioni delle proprietà fondiari, sia consorziate, sia obbligate a contribuire, sia comunque aderenti all'intrapresa. Le dette obbligazioni o cartelle sono soggette alla tassa di negoziazione indicata nel precedente comma.

Art. 82.

Ove sia accordato il contributo di cui agli articoli precedenti, può essere stabilita nel disciplinare di concessione, sentito il Consiglio Superiore, la partecipazione dello Stato agli utili dell'azienda, da percepire con le modalità fissate nel disciplinare stesso e nella misura del quarto della quota di profitto netto eccedente il sette per cento del capitale impiegato e della metà della quota eccedente il dieci per cento del capitale stesso, sino a che lo Stato non sia reintegrato di metà della sovvenzione complessiva.

Se sia concessionaria una società per azioni, la quota di partecipazione verrà calcolata sulle somme che saranno distribuite agli azionisti e su quelle elle saranno passate in riserva.

Art. 83.

Per imporre contributi sui fondi soggetti ad irrigazione si devono nella domanda indicare i terreni che si prestano, per natura e convenienza economica, ad essere irrigati con notevole utilità generale, la quantità d'acqua occorrente ad ogni terreno per una adatta coltura irrigua, il prezzo di vendita dell'acqua, in base al quale sarà commisurato il contributo obbligatorio.

Tali indicazioni, in base ai risultati dell'istruttoria, sono stabilite col decreto di concessione, o in altro successivo, di concerto col Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

I predetti contributi hanno il privilegio e sono riscuotibili, come le quote consorziali indicate nell'ultimo comma dell'articolo 68.

Art. 84.

Quando per la costruzione del serbatoio o lago o di qualsiasi opera

di raccolta e' aumentata la portata minima del corso d'acqua e dei pozzi o fontanili esistenti nella zona od e' accresciuta la superficie dei terreni privati a valle, coloro che in qualunque modo ne traggano beneficio sono tenuti a corrispondere a favore del concessionario delle opere suindicate un contributo di miglioria, pagabile in rate annuali, da stabilirsi in via definitiva dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore.

Nel caso d'accrescimento dei terreni, i proprietari avranno la facolta' di abbandonare detti accrescimenti al concessionario.

Art. 85.

Quando nella zona, nella quale si costruiscano laghi artificiali o si attuino nuove derivazioni, esistano pozzi o fontanili, il concessionario ha diritto di far accertare a sue spese lo stato dei pozzi o fontanili, prima e dopo l'esecuzione delle opere, allo scopo di evitare che siano gratuitamente impinguati per effetto dei nuovi invasi o delle nuove derivazioni.

Art. 86.

Anche indipendentemente dalla domanda degli interessati, l'Amministrazione puo', nell'esame delle istanze e dei progetti di derivazione, prescrivere che vengano in questi ultimi introdotte quelle modifiche e quelle maggiori opere che siano del caso per migliorare il regime del corso d'acqua e risparmiare in tutto o in parte la esecuzione di opere pubbliche.

In corrispettivo dell'onere che derivi da tale prescrizione al concessionario possono accordarsi agevolazioni nella misura e coi criteri di cui ai precedenti articoli.

Art. 87.

Nell'esame delle istanze e dei progetti di derivazione l'Amministrazione prescrivera' che siano introdotte nei progetti stessi quelle modifiche o maggiori opere e siano adottate quelle norme di esercizio che occorran per non peggiorare il regime del corso d'acqua.

Art. 88.

Qualora non vi siano iniziative private meritevoli di accoglimento, il Ministero dei lavori pubblici puo' provvedere direttamente alla costruzione di serbatoi e laghi, stipulando ove occorra convenzioni speciali per la costruzione ed esercizio degli impianti idroelettrici distintamente da quelli per l'irrigazione e l'uso potabile.

Art. 89.

Nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici e' iscritta la spesa in distinti capitoli per le sovvenzioni previste dal presente capo e per le eventuali costruzioni di cui all'articolo precedente.

Le somme annue da stanziare sono determinate con la legge di approvazione del bilancio.

Art. 90.

Chi abbia tempestivamente chiesto le agevolazioni e contributi per

laghi e serbatoi artificiali a norma delle disposizioni anteriori alla presente legge e non le abbia ancora ottenute, puo' optare per le disposizioni della presente legge.

Per i bacini di irrigazione da costruire in Sardegna, gli enti che a norma dell'articolo 47 del testo unico approvato con decreto 10 novembre 1907, n. 844, intendono chiederne la concessione, possono optare per le disposizioni della presente legge, applicandosi in tal caso le agevolazioni e prescrizioni da questa stabilite e restando la relativa spesa a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura e foreste.

Art. 91.

Salvi e impregiudicati la dichiarazione di decadenza ed i procedimenti contravvenzionali e penali di cui agli articoli 55, 219 a 222, possono essere esclusi dai contratti e dalle concessioni in cui lo Stato sia direttamente o indirettamente interessato, con provvedimento insindacabile del Ministro dei lavori pubblici, coloro che nella qualita' di concessionari o anche di costruttori e appaltatori si siano resi colpevoli di negligenza o malafede nell'eseguire opere di cui al presente capo.

Del provvedimento del Ministro dei lavori pubblici e' data comunicazione alle altre amministrazioni dello Stato.

I colpevoli e i trasgressori possono essere inoltre esclusi da ogni contributo statale per impianti di utilizzazione di acque pubbliche.

Quando si tratti di contributi gia' accordati, la perdita si limitera' alla quota parte non vincolata a favore di istituti di finanziatori.

TITOLO II.

DIPOSIZIONI SPECIALI SULLE ACQUE SOTTERRANEE.

Art. 92.

Per la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee, escluse quelle termali minerali e radioattive o comunque regolate da leggi speciali, si osservano le disposizioni seguenti in quanto non siano applicabili le norme del titolo I della presente legge.

Art. 93.

Il proprietario di un fondo, anche nelle zone soggette a tutela della pubblica amministrazione a norma degli articoli seguenti ha facolta', per gli usi domestici, di estrarre ed utilizzare liberamente, anche con mezzi meccanici, le acque sotterranee del suo fondo, purché osservi le distanze e le cautele prescritte dalla legge.

Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento di giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e l'abbeveraggio del bestiame.

Art. 94.

Il Governo del Re e' autorizzato a stabilire con successivi

decreti, da emanarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello dell'agricoltura, i comprensori nei quali la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione.

Art. 95.

Salva la facoltà attribuita al proprietario nell'articolo 93, chi, nei comprensori soggetti a tutela, voglia procedere a ricerche di acque sotterranee o a scavo di pozzi nei fondi propri o altrui, deve chiederne l'autorizzazione all'ufficio del Genio Civile, corredando la domanda del piano di massima dell'estrazione e dell'utilizzazione che si propone di eseguire.

L'ufficio del Genio Civile dà comunicazione della domanda al proprietario del fondo in cui devono eseguirsi le ricerche e le opere, quando non risulti che ne sia già a conoscenza, e ne dispone l'affissione per quindici giorni all'albo del Comune nel cui territorio devono eseguirsi le opere e degli altri Comuni eventualmente interessati, con invito a chiunque abbia interesse a presentare opposizione.

Previa visita sul luogo, l'ufficio del Genio Civile, sentito l'Ufficio distrettuale delle miniere, provvede sulla domanda, ove non vi siano opposizioni, rilasciando l'autorizzazione se non ostino motivi di pubblico interesse. Se l'ufficio del Genio Civile nega l'autorizzazione, l'interessato può reclamare al Ministro dei lavori pubblici, che provvede definitivamente, sentito il Consiglio Superiore.

Parimenti il Ministro stesso provvede sulla domanda, nel caso in cui vi siano opposizioni.

Il provvedimento di autorizzazione stabilisce le cautele, le modalità, i termini da osservarsi, la cauzione da versarsi dal richiedente e la indennità da corrispondere anticipatamente al proprietario del suolo.

Sulle contestazioni per la misura di tale indennità è fatta salva agli interessati l'azione innanzi all'autorità giudiziaria.

Art. 96.

Qualora l'ufficio del Genio Civile riconosca inammissibile una domanda perché inattuabile o contraria al buon regime delle acque o ad altri interessi generali ne riferisce, prima di disporre l'istruttoria, al Ministro dei lavori pubblici, che può senz'altro respingerla.

Art. 97.

Chi è autorizzato ad eseguire le opere per ricerche di acque sotterranee ai sensi dell'art. 95, ha diritto di introdursi nelle proprietà private, osservate le norme stabilite dall'articolo 7 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ed eseguirvi le opere e gli impianti previsti nella domanda, adottando tutte le cautele necessarie perché i lavori riescano quanto meno pregiudizievoli al possessore del fondo ed è obbligato a risarcirlo di qualunque danno arrecatogli.

Il possessore del fondo puo' chiedere che, a mezzo dell'ufficio del Genio Civile, si accerti l'entita' dei danni che con i lavori si producono, al fine di ottenere una speciale indennita' oltre quella di cui al precedente articolo 95.

Per assicurare il risarcimento degli eventuali danni puo' essere prescritto all'esecutore dell'opera il preventivo deposito di una somma adeguata.

Art. 98.

L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio Civile competente per territorio puo' autorizzare la esecuzione di rilievi ed assaggi, compilazione di progetti e ogni altro lavoro preliminare alla ricerca di acque sotterranee, anche nelle zone non soggette a tutela. In tal caso sono applicabili gli articoli 7 e 8 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazione per pubblica utilita' e gli articoli 64 e seguenti della legge citata per le eventuali occupazioni temporanee dei terreni.

Art. 99.

Quando la ricerca e l'estrazione delle acque sotterranee siano dirette alla soddisfazione di pubblici generali interessi, le opere e gli impianti relativi possono essere dichiarati di pubblica utilita', con decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore.

Art. 100.

L'autorizzazione a fare assaggi e ricerche di acque sotterranee non puo' essere data per un tempo superiore ad un anno e puo' essere prorogata una o piu' volte per ulteriori periodi di sei mesi, previa constatazione dei lavori eseguiti. Essa non puo' essere comunque ceduta senza previo nulla osta dell'autorita' che l'ha accordata.

Art. 101.

L'autorizzazione puo' essere revocata senza che il ricercatore abbia diritto a compensi od indennita'.

1° quando non siasi dato principio ai lavori entro due mesi dal giorno in cui essa fu notificata;

2° quando i lavori siano rimasti sospesi oltre sei mesi;

3° nel caso di inosservanza delle prescrizioni stabilite nel decreto che l'accorda;

4° per contravvenzione al 2° comma del precedente articolo.

Art. 102.

Nel caso in cui lo Stato intenda riservarsi la esecuzione di assaggi o ricerche di acque sotterranee, la zona riservata di esplorazione sara' determinata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio Superiore delle miniere.

Questa disposizione puo' essere applicata anche nel caso in cui lo

Stato creda di agevolare ai Comuni ed alle Provincie la ricerca di acque per l'approvvigionamento di acque potabili.

Art. 103.

Quando in seguito a ricerche siano state scoperte acque sotterranee, anche in comprensori non soggetti a tutela, deve essere avvisato l'ufficio del Genio Civile, il quale provvede ad accertare la quantita' di acqua scoperta.

((PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 18 FEBBRAIO 1999, N. 238)). ((...))
lo scopritore avra' titolo di preferenza alla concessione, per l'utilizzazione indicata nel piano di massima allegato alla domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 95.

Qualora lo scopritore non ottenga la concessione, ha diritto al rimborso, da parte del concessionario, delle spese sostenute, ad un adeguato compenso dell'opera da lui prestata e ad un premio che sara' determinato nell'atto di concessione in base alla importanza della scoperta.

In ogni caso e' riservata al proprietario del fondo una congrua quantita' di acqua, a prezzo di costo, per i bisogni del fondo stesso.

Art. 104.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 18 FEBBRAIO 1999, N. 238))

Art. 105.

Nelle zone soggette a tutela l'ufficio del Genio Civile esercita la vigilanza sulle eduzioni ed utilizzazioni di tutte le acque sotterranee, siano o no iscritte negli elenchi delle acque pubbliche.

Nelle dette zone spetta esclusivamente all'autorita' amministrativa lo statuire, anche in caso di contestazioni, se gli scavi, le trivellazioni e in genere le opere di eduazione e di utilizzazione delle acque sotterranee rispondano ai fini cui sono destinate, se siano dannose al regime delle acque pubbliche, se turbino interessi di carattere generale e conseguentemente sospendere l'esecuzione delle ricerche, della estrazione, delle utilizzazioni, revocare le autorizzazioni e concessioni accordate, ordinare la chiusura dei pozzi ed emettere tutti i provvedimenti che siano ritenuti idonei alla tutela degli interessi generali e del regime idraulico della regione.

L'esercizio di tali potesta' compete all'ufficio del Genio Civile, salvo ricorso gerarchico al Ministro dei lavori pubblici, ma alla revoca delle autorizzazioni e concessioni di competenza ministeriale provvede il Ministro dei lavori pubblici. **((23))**

AGGIORNAMENTO (23)

La L. 30 dicembre 1970, n. 1292 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che a modifica dell'ultimo comma del presente articolo avverso i provvedimenti emessi dagli uffici del genio civile territorialmente competenti per le province di Padova, di Treviso, di Venezia e di Vicenza, e' dato ricorso al presidente del magistrato alle acque, il

cui provvedimento e' definitivo.

Art. 106.

L'ufficio del Genio Civile anche nelle zone non soggette a tutela puo' disporre che sia regolata la erogazione dei pozzi salienti a getto continuo. ***((e puo' adottare, altresì, le disposizioni di cui all'articolo precedente, qualora ricorrano attuali o prevedibili situazioni di subsidenza, ovvero di inquinamento o pregiudizio al regime delle acque pubbliche. La stessa autorità puo' disporre, a spese dei responsabili, la chiusura dei pozzi dei quali sia cessata l'utilizzazione))***.

TITOLO III.

TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA.

CAPO I.

Autorizzazione all'impianto di linee elettriche.

Art. 107.

La trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, comunque prodotta, sono disciplinate dalle disposizioni degli articoli seguenti.

La trasmissione dei segnali e delle parole e' regolata da leggi speciali.

Art. 108.

Le linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica aventi tensione non inferiore a 5000 volta sono autorizzate dal Ministro dei lavori pubblici.

Il Ministro dei lavori pubblici puo' subordinare l'autorizzazione alla osservanza di speciali obblighi per la tutela degli interessi generali connessi alla trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica.

Spetta al Prefetto, sentito l'ufficio del Genio Civile, di autorizzare l'impianto di linee di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica di tensione inferiore a quella suindicata.

Contro il provvedimento del Prefetto e' ammesso ricorso al Ministro dei lavori pubblici, il quale decide sentito il Consiglio Superiore.

Per elettrodotti di sviluppo non superiore a quindici chilometri e con tensione di esercizio non maggiore di 15.000 volta, da costruirsi per esclusivo uso e fine militare, provvedono direttamente i Ministri militari, d'intesa, ove occorra, con le altre Autorità interessate.

Art. 109.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge tutti coloro che posseggono od esercitano impianti di energia elettrica, comunque prodotta, a scopo sia privato, sia pubblico, o che siano proprietari od esercenti di condutture destinate alla trasmissione e distribuzione di energia elettrica debbono farne denuncia al Ministero dei lavori pubblici.

In base a tali denuncie, il Ministero redige l'elenco generale

delle centrali di produzione idro e termo elettriche, delle linee di trasmissione e distribuzione, delle stazioni di trasformazione e sezionamento.

L'elenco e' reso di pubblica ragione e tenuto al corrente. L'iscrizione in esso equivale per ogni effetto alla autorizzazione di cui alle presenti norme per gli impianti di trasmissione e distribuzione eseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge, fermi restando gli obblighi gia' assunti verso le amministrazioni pubbliche interessate.

Art. 110.

Chi intenda fare studi per la compilazione di un progetto di impianto di condutture elettriche e debba percio' entrare nei fondi altrui, ove non ottenga il consenso dei proprietari, puo' esservi autorizzato dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio Civile nella cui circoscrizione sono situati i fondi.

Chi ottenga tale autorizzazione deve servirsene nel modo che riesca meno pregiudizievole per il proprietario del fondo ed e' obbligato a risarcirlo di qualunque danno arrecatogli.

Per introdursi nel recinto di una ferrovia o tramvia, devono osservarsi le prescrizioni stabilite dalla amministrazione esercente. Per introdursi negli immobili militari o che siano in consegna alle Autorita' militari, occorre apposita autorizzazione data dalle Autorita' medesime e l'accesso e' subordinato alle loro prescrizioni.

Per assicurare il risarcimento degli eventuali danni, l'ingegnere capo dell'ufficio del Genio Civile puo' prescrivere al richiedente il preventivo deposito di una somma adeguata.

La liquidazione dei danni e' fatta, in difetto di accordo, dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio Civile, senza pregiudizio dell'azione innanzi all'Autorita' giudiziaria.

L'azione non puo' promuoversi trascorsi sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di liquidazione.

Sono per il resto applicabili in materia le disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per pubblica utilita'.

Art. 111.

Le domande di autorizzazione per costruzione di nuove linee o per varianti a quelle esistenti, corredate dal piano tecnico delle opere da costruire sono presentate al Prefetto o al Ministro dei lavori pubblici, secondo la rispettiva competenza, per tramite dell'ufficio del Genio Civile, il quale, ove non abbiano gia' provveduto i richiedenti, ne da' notizia alle autorita' di cui all'articolo 120 ed al pubblico mediante avviso nel Foglio degli annunci legali della provincia. ((14))

La domanda rimane depositata presso l'ufficio del Genio Civile, a disposizione delle autorita' suddette e del pubblico, durante l'istruttoria. Copia della domanda e del progetto e' trasmessa al

Ministro delle comunicazioni perche' ne disponga l'immediato esame da parte degli uffici dipendenti sia per quanto riguarda gli attraversamenti, gli accostamenti e gli appoggi, sia per quanto concerne l'influenza generale della linea sul servizio telegrafico e telefonico.

AGGIORNAMENTO (14)

Il D.P.R. 28 giugno 1955, n. 619 ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettere a) e b)) che "Sono devoluti al direttore del Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente per territorio:

a) il rilascio del nulla osta alla costruzione, spostamento o modifica di linee elettriche, con tensione sino ai 1000 volts, previsto dall'art. 111 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e dall'art. 188 del Codice postale, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

b) il rilascio del nulla osta alla costruzione, spostamento o modifica di linee elettriche, qualunque sia la tensione, quando esse non abbiano interferenze con linee di telecomunicazioni".

Art. 112.

Entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione nel Foglio degli annunci legali chiunque vi abbia interesse puo' presentare osservazioni e opposizioni all'ufficio del Genio Civile.

Le autorita' di cui all'art. 120 devono comunicare all'ufficio del Genio Civile le loro eventuali osservazioni e opposizioni e specificare le condizioni a cui intendono che l'autorizzazione sia vincolata.

Sul merito delle domande e sulle opposizioni e richieste pervenutegli, il Genio Civile riferisce al Ministro dei lavori pubblici o al Prefetto secondo la rispettiva competenza.

Art. 113.

Nei casi d'urgenza puo' essere autorizzato in via provvisoria l'inizio delle costruzioni delle linee di trasmissione e distribuzione per le parti che non riguardino opere pubbliche e quando sia intervenuto il consenso di massima del Ministero delle comunicazioni che puo' essere subordinato a condizioni da precisare non oltre tre mesi dalla presentazione dei progetti.

Per le parti riguardanti opere pubbliche e zone militarmente importanti, l'autorizzazione provvisoria deve essere pure subordinata al consenso di massima delle autorita' interessate a mente dell'art. 120.

L'autorizzazione provvisoria e' accordata: a) dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, per le linee la cui tensione normale di esercizio e' uguale o superiore a sessantamila volta; b) dall'ingegnere capo del Genio Civile, che ne riferira' immediatamente al Ministero dei lavori pubblici, per le linee la cui tensione e' superiore a 5000 ed inferiore a 60.000 volta; c) dal Prefetto, sentito l'ufficio del Genio civile, per le linee non superiori a 5000 volta. (14)

Per ottenere l'autorizzazione provvisoria il richiedente deve obbligarsi, con congrua cauzione, da depositare alla Cassa depositi e prestiti, ad adempiere alle prescrizioni e condizioni che saranno stabilite nel decreto di autorizzazione definitiva o a demolire le opere in caso di negata autorizzazione.

((21))

AGGIORNAMENTO (14)

Il D.P.R. 28 giugno 1955, n. 619 ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera c)) che e' devoluto al direttore del Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente per territorio il rilascio del nulla osta, alla costruzione, spostamento o modifica di linee elettriche, qualunque sia la tensione di esse, nei casi di urgenza previsti dal presente articolo, esclusi i tratti di linee che abbiano interferenze con linee di telecomunicazioni.

AGGIORNAMENTO (21)

Il D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342 ha disposto (con l'art. 9, comma 9) che i decreti di autorizzazione in via provvisoria di cui al presente articolo hanno efficacia di dichiarazione di indifferibilita' ed urgenza.

Art. 114.

Quando il Ministero delle comunicazioni si sia pronunciato in senso contrario alla domanda presentata o il richiedente non creda di poter accettare le condizioni formulate dal Ministero stesso, l'autorizzazione definitiva o provvisoria all'impianto delle linee e' data con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello delle comunicazioni sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

Art. 115.

Col decreto di autorizzazione possono essere dichiarate di pubblica utilita' le opere e gli impianti occorrenti alla costruzione delle linee, cabine, stazioni e sottostazioni di trasformazione e di quanto altro serva all'impianto ed all'esercizio della trasmissione e richieda una occupazione definitiva delle zone interessate dall'impianto.

Art. 116.

Ottenuto il decreto di autorizzazione alla linea con la dichiarazione di pubblica utilita' delle opere, l'interessato deve, entro il termine prescritto nel decreto stesso, presentare all'ufficio del Genio Civile i piani particolareggiati di quei tratti di linea interessanti la proprieta' privata, rispetto ai quali e' necessario procedere a termini della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Tali piani devono soddisfare alle condizioni stabilite dall'art. 16 della citata legge.

Per l'ulteriore procedura, come per la dichiarazione di urgenza ed indifferibilita', valgono le disposizioni dell'art. 33 della presente legge.

Art. 117.

Il Ministro dei lavori pubblici, in base alle proposte fatta dal Consiglio Superiore, emana le norme e da' le disposizioni per i collegamenti fra gli esistenti impianti di energia elettrica e per gli opportuni accordi tra le diverse imprese produttrici e distributrici di energia elettrica.

Il Ministro dei lavori pubblici, su parere del Consiglio Superiore, stabilisce le norme tecniche a cui devono uniformarsi gli attraversamenti, accostamenti, appoggi delle linee elettriche interessanti opere pubbliche, le norme per gli impianti esterni ed interni, per i macchinari ed i materiali elettrici, nonche' quelle per i soccorsi di urgenza ai colpiti dalle correnti elettriche.

Le norme speciali che riguardano le interferenze con ferrovie, tramvie, linee elettriche costruite dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio delle linee ferroviarie da essa esercitate, funicolari e teleferiche, linee telegrafiche e telefoniche e aerei radio-telegrafici e radio telefonici sono stabilite dal Ministro delle comunicazioni ed emanate di concerto col Ministro dei lavori pubblici.

Art. 118.

Le domande di concessione d'acqua pubblica per impianti di produzione d'energia elettrica superiore a 5000 cavalli nominali devono essere accompagnate da un sommario programma elettrico, che comprenda, oltre i dati elettrici delle centrali progettate, lo schema delle linee elettriche da costruire e costruite che dovranno trasportare la energia prodotta dalle nuove centrali, l'indicazione delle regioni e zone che con tale energia s'intendono servite e la dimostrazione delle necessita' dell'energia stessa in tali regioni e zone, in rapporto alle altre forniture gia' in atto ed ai nuovi impieghi previsti.((3))

Ove il richiedente la concessione d'acqua dimostri di non poter presentare il programma elettrico insieme alla domanda di concessione, e' in facolta' del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, di consentire la presentazione del programma insieme al progetto esecutivo dell'impianto idroelettrico.

In caso di concessioni d'impianti idroelettrici non ancora attuati, il Ministro dei lavori pubblici puo' condizionare il nulla osta, di cui all'art. 20 della presente legge, alla presentazione ed approvazione del programma elettrico.

AGGIORNAMENTO (3)

La L. 18 ottobre 1942, n. 1426 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nel testo unico delle disposizioni sulle acque e sugli impianti elettrici 11 dicembre 1933-XII, n. 1775, viene sostituita alla misura di potenza in cavalli dinamici la misura in chilowatt".

Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "In tutti gli atti di concessione e riconoscimento, emanati fino alla data di pubblicazione della presente legge, le potenze espresse in cavalli s'intendono sostituite da quelle espresse in chilowatt, giusta la seguente equivalenza:

1 kw =102 kg. m/sec.=1,36 cav.

1 cav. =75 kg. m/sec.=0,736 kw".

CAPO II.

Servitu' di elettrodotto.

Art. 119.

Ogni proprietario e' tenuto a dar passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche aeree o sotterranee che esegua chi ne abbia ottenuto permanentemente o temporaneamente l'autorizzazione dall'autorita' competente.

Art. 120.

Le condutture elettriche che debbono attraversare zone dichiarate militarmente importanti, fiumi, torrenti, canali miniere e foreste demaniali, zone demaniali marittime e lacuali, strade pubbliche, ferrovie, tramvie, funicolari, teleferiche, linee telegrafiche o telefoniche di pubblico servizio o militari, linee elettriche costruite dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio delle linee ferroviarie da essa esercitate, o che debbono avvicinarsi a tali linee o ad impianti radio-telegrafici o radiotelefonici di Stato o che debbano attraversare zone adiacenti agli aeroporti o campi di fortuna ad una distanza inferiore ad un chilometro dal punto piu' vicino del perimetro dei medesimi e quelle che debbono passare su monumenti pubblici o appoggiarsi ai medesimi e quelle che debbono attraversare beni di pertinenza dell'Autorita' militare o appoggiarsi ad essi, non possono essere autorizzate in nessun caso se non si siano pronunciate in merito le autorita' interessate.

Per le modalita' di esecuzione e di esercizio delle linee e degli impianti autorizzati, l'interessato deve stipulare appositi atti di sottomissione con le competenti autorita'.

Art. 121.

La servitu' di elettrodotto conferisce all'utente la facolta' di:

a) collocare ed usare condutture sotterranee od appoggi per conduttori aerei e far passare conduttori elettrici su terreni privati e su vie e piazze pubbliche, ed impiantare ivi le cabine di trasformazione o di manovra necessarie all'esercizio delle condutture;

b) infiggere supporti o ancoraggi per conduttori aerei all'esterno dei muri o facciate delle case rivolte verso le vie e piazze pubbliche, a condizione che vi si acceda dall'esterno e che i lavori siano eseguiti con tutte le precauzioni necessarie sia per garantire in sicurezza e l'incolumita', sia per arrecare il minimo disturbo agli abitanti.

Da tale servitu' sono esenti le case, salvo per le facciate verso le vie e piazze pubbliche, i cortili, i giardini, i frutteti e le aie alle case attinenti;

c) tagliare i rami di alberi, che trovandosi in prossimita' dei conduttori aerei, possano, con movimento, con la caduta od altrimenti, causare corti circuiti od arrecare inconvenienti al

servizio o danni alle condutture ed agli impianti;

d) fare accedere lungo il tracciato delle condutture il personale addetto alla sorveglianza e manutenzione degli impianti e compiere i lavori necessari.

L'impianto e l'esercizio di condutture elettriche debbono essere eseguiti in modo da rispettare le esigenze e l'estetica delle vie e piazze pubbliche e da riuscire il meno pregiudizievole possibile al fondo servente, avuto anche riguardo all'esistenza di altri utenti di analoga servitu' sul medesimo fondo, nonche' alle condizioni dei fondi vicini ed all'importanza dell'impianto stesso.

Debbono inoltre essere rispettate le speciali prescrizioni che sono e saranno stabilite per il regolare esercizio delle comunicazioni telegrafiche e telefoniche.

Art. 122.

L'imposizione della servitu' di elettrodotto non determina alcuna perdita di proprieta' o di possesso del fondo servente.

Le imposte prediali e gli altri pesi inerenti al fondo rimangono in tutto a carico del proprietario di esso.

Il proprietario non puo' in alcun modo diminuire l'uso della servitu' o renderlo piu' incomodo. Del pari l'utente non puo' fare cosa alcuna che aggravi la servitu'.

Tuttavia, salvo le diverse pattuizioni che si siano stipulate all'atto della costituzione della servitu', il proprietario ha facolta' di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, ancorche' essi obblighino l'esercente dell'elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza che per cio' sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell'esercente medesimo.

In tali casi, il proprietario deve offrire all'esercente, in quanto sia possibile, altro luogo adatto all'esercizio della servitu'.

Il cambiamento di luogo per l'esercizio della servitu' puo' essere parimenti richiesto dall'utente, se questo provi che esso riesce per lui di notevole vantaggio e non di danno al fondo.

Art. 123.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327))

((43))

AGGIORNAMENTO (43)

La L. 1 agosto 2002, n. 166, nel modificare l'art. 59, comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 3) la proroga al 31 dicembre 2002 dell'entrata in vigore della presente abrogazione.

Il D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185, nel modificare l'art. 59, comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) la proroga al 30 giugno 2003 dell'entrata in

vigore della presente abrogazione.

Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento al 30 giugno 2003.

Art. 124.

Ove l'imposizione della servitu' sia fatta per un tempo minore di nove anni, l'indennita' ragguagliata alla diminuzione del valore del suolo e' ridotta alla meta', ma scaduto il termine, il fondo deve essere ridotto in pristino a cura e spese dell'utente delle condutture.

Chi ha ottenuto il diritto di servitu' temporanea puo', prima della scadenza del termine, renderlo perpetuo pagando l'altra meta' con gli interessi legali dal giorno in cui il passaggio fu praticato.

Scaduto il primo termine, non gli sara' piu' tenuto conto di cio' che ha pagato per la concessione temporanea.

Art. 125.

Per gli oneri costituiti sui beni indicati nell'art. 120 ed in genere su tutti i beni dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, che siano d'uso pubblico o destinati ad un pubblico servizio, la corresponsione dell'indennita' e' sostituita dal pagamento di un canone annuo.

Anche per i beni patrimoniali di diritto comune e' in facolta' delle Amministrazioni dello Stato, delle Provincie e dei Comuni di chiedere il canone annuo anziche' l'indennita'.

La misura dell'indennita' e dei canoni dovuti alle Amministrazioni dello Stato, delle Provincie e dei Comuni e' determinata con decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentiti le amministrazioni interessate ed il Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

Il pagamento delle indennita' e dei canoni non pregiudica il diritto alla rivalsa dei danni prodotti dalla costruzione degli impianti.

Art. 126.

Su richiesta delle autorita' interessate il Ministro dei lavori pubblici puo', per ragioni di pubblico interesse, ordinare lo spostamento delle condutture elettriche e l'utente, ove non siano intervenute speciali pattuizioni, ha diritto ad una congrua indennita' se lo spostamento non puo' essere eseguito senza spese eccessive.

In caso di contestazione l'apprezzamento di tale possibilita' e' demandato al Ministro dei lavori pubblici, che provvede con decreto, sentito il Consiglio Superiore.

La misura dell'indennita', quando sia dovuta, e' determinata col decreto stesso, salvo ricorso all'autorita' giudiziaria.

Art. 127.

Quando sul percorso di una conduttura elettrica esistano altre condutture elettriche o linee telefoniche o telegrafiche, debbono essere accettate, per la tutela del regolare esercizio di ciascuna conduttura o linea, le prescrizioni della parte che ha titolo di preminenza per motivi di pubblico servizio, oppure, a parita' di titoli, per ragioni di preesistenza.

Se tali prescrizioni esigano lo spostamento o la modificazione delle linee e condutture, il Ministro dei lavori pubblici; in caso di contestazione, da' le opportune disposizioni.

Le spese all'uopo occorrenti sono a carico della parte che rende necessario lo spostamento o la modificazione, salvo quanto e' disposto nell'art. 122.

Art. 128.

L'esistenza di vestigia di opere delle condutture elettriche non di ostacolo alla prescrizione della servitu'. Per impedire la prescrizione occorrono l'esistenza e la conservazione dell'impianto in istato di esercizio.

Art. 129.

Le disposizioni dei Capi I e II del presente titolo, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 109, 114, 120, 125 e 127, non si applicano agli impianti di linee elettriche costruiti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio delle linee ferroviarie da essa esercitate.

La costruzione di tali impianti e' approvata in linea tecnica e finanziaria dai competenti organi dell'Amministrazione ferroviaria ed agli effetti della dichiarazione di pubblica utilita' o di urgenza ed indifferibilita' dal Ministro delle comunicazioni ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2119.

Alle espropriazioni ed agli asservimenti occorrenti per la esecuzione degli impianti medesimi sono applicabili le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, dell'art. 77 della legge 7 luglio 1907, n. 429, nonche' quelle del Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2119.

CAPO III.

Esercizio degli impianti elettrici.

Art. 130.

E' proibito a chiunque non sia autorizzato per ragioni di servizio:

- a) di collocare oggetti sugli appoggi, sui conduttori e su qualsiasi apparecchio degli impianti di produzione, trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, di toccarli o lanciare contro di essi cose che possono danneggiarli o comunque alterare il regolare funzionamento degli impianti, di tagliare od in altro modo manomettere le condutture elettriche;
- b) di introdursi o lasciare introdurre persone o animali senza speciale autorizzazione nei recinti chiusi destinati alla

produzione, trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica;

c) di manovrare od alterare comunque per qualsiasi motivo gli apparecchi e dispositivi che servono alla produzione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica.

Chiunque, compiendo uno dei fatti vietati dal presente articolo o in altro modo, cagiona per colpa un disastro, e' punito a termini dell'art. 449 del Codice penale. Se abbia soltanto fatto sorgere il pericolo del disastro e' soggetto alle pene dell'art. 450 del Codice predetto. Qualora il fatto sia doloso si applicano le pene previste dall'art. 433 dello stesso Codice.

Art. 131.

Nel caso di frequenti interruzioni o sospensioni nell'esercizio delle linee elettriche destinate ai servizi pubblici o di linee esercitate senza autorizzazione o in contravvenzione alle norme della presente legge si applicano le disposizioni dell'art. 54.

Art. 132.

Ove si renda necessario, in caso di persistente siccita' o per motivi di interesse pubblico, di disciplinare l'impiego della energia elettrica con direttive di carattere generale, possono essere nominati, con decreto Reale su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle corporazioni, sentito il Consiglio dei Ministri, commissari regionali, con facolta' di promuovere e coordinare nelle Province interessate tutti i provvedimenti atti ad assicurare la continuita' di produzione, la migliore utilizzazione e le eventuali indispensabili restrizioni di consumo dell'energia elettrica.

Con lo stesso decreto sono conferiti ai commissari i poteri necessari per l'adempimento delle loro attribuzioni e sono adottate norme per la soluzione delle eventuali divergenze nella valutazione dei bisogni delle varie Province interessate.

CAPO IV.

Importazione ed esportazione di energia elettrica.

Art. 133.

Senza formale autorizzazione, da darsi nei modi indicati nei seguenti articoli, l'importazione e la esportazione di energia elettrica sono vietate.

Art. 134.

L'autorizzazione ad importare od esportare energia elettrica e' data, caso per caso, con decreto Reale, a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

Con le stesse formalita' il Governo determina la quantita' massima di energia, di cui in complesso puo' essere autorizzata l'importazione o la esportazione.

((21))

AGGIORNAMENTO (21)

Il D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342 ha disposto (con l'art. 20, comma 2) che le autorizzazioni ad importare ed esportare energia elettrica rilasciate ai sensi del presente articolo cessano di avere efficacia.

Art. 135.

L'autorizzazione ad importare od esportare energia elettrica puo' essere assoggettata a condizioni e garanzie anche relative all'uso dell'energia ed al prezzo di vendita o rivendita.

La durata dell'autorizzazione non puo' essere superiore ai dieci anni, salvo proroga. Per gravi motivi di interesse pubblico l'autorizzazione puo' essere revocata in qualunque momento dietro pagamento di un indennizzo, ove altrimenti non sia stato stabilito.

L'indennizzo e' determinato dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze, sentito il Consiglio Superiore.

Il decreto di revoca puo' essere impugnato solo per quanto ridetta la misura delle indennita', mediante ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche entro trenta giorni dalla comunicazione.

La revoca dell'autorizzazione puo' aver luogo anche per non uso da parte dell'autorizzato o per inosservanza delle condizioni cui l'autorizzazione e' stata subordinata ed in tal caso senza indennizzo di sorta.

Art. 136.

L'introduzione di energia elettrica dall'estero nel Regno e' soggetta al pagamento di un diritto nella misura di lire 0,025 per chilovattora nel periodo 16 novembre-15 aprile di ogni anno e di lire 0,0125 per chilovattora pel periodo 16 aprile-15 novembre. ((2))

L'energia elettrica importata in Italia in dipendenza di contratti preesistenti al 12 marzo 1927 e' esonerata dal pagamento del suddetto diritto fino alla scadenza dei detti contratti, ma non oltre un periodo di dieci anni dalla data suindicata.

Il Ministro per le finanze stabilisce le norme per l'applicazione del diritto d'introduzione di cui sopra.

AGGIORNAMENTO (2)

La L. 26 gennaio 1942, n. 127 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che e' abolito il diritto erariale per chilowattora, stabilito, per l'introduzione di energia elettrica nel Regno, dal presente articolo.

Art. 137.

E' in potesta' del Governo di limitare la misura entro la quale gli importatori possono introdurre l'energia che, in virtu' di contratti stipulati prima del 1927, hanno facolta' ma non obbligo di ritirare dalle ditte fornitrici e di assoggettare a condizioni l'uso dell'energia importata.

TITOLO IV.
CONTENZIOSO.
CAPO I.
Giurisdizione.

Art. 138.

Presso ciascuna delle sottoindicate sedi di Corte di Appello e' istituito un Tribunale Regionale delle acque pubbliche:

1 - Torino: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Torino e Genova;

2 - Milano: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Milano e Brescia;

3 - Venezia: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Venezia e Trieste;

4 - Firenze: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Bologna e Firenze;

5 Roma: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Roma, Aquila ed Ancona;

6 - Napoli: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Napoli, Bari e Catanzaro;

7 - Palermo: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Palermo, Catania e Messina;

8 - Cagliari: per la circoscrizione della Corte di Appello di Cagliari.

((Il Tribunale regionale e' costituito da una sezione ordinaria della Corte di appello designata dal presidente, integrata con tre esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri e nominati con decreto del Ministro della giustizia in conformita' alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata su proposta del presidente della Corte di appello.))

Essi durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GENNAIO 1949, N. 18.

((Il Tribunale regionale decide con l'intervento di tre votanti, tra i quali uno degli esperti di cui al secondo comma.))

(47)

AGGIORNAMENTO (47)

La Corte Costituzionale con sentenza 10 - 17 luglio 2002, n. 353 (in G.U. 1^a s.s. relativa alla G.U. 234/07/2002, n. 29) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 138 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle

acque e impianti elettrici), nella parte in cui prevede che siano aggregati al Tribunale regionale delle acque pubbliche tre funzionari dell'ex Genio civile, uno dei quali deve intervenire nel collegio giudicante".

Art. 139.

E' istituito in Roma, con sede nel palazzo di Giustizia, il Tribunale Superiore delle acque pubbliche.

Esso e' composto di:

a) un presidente nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro Guardasigilli, sentito il Consiglio dei Ministri, avente grado 2°, corrispondente a quello di procuratore generale della Corte Suprema di cassazione;

b) quattro consiglieri di Stato;

c) quattro magistrati scelti fra i consiglieri di Cassazione;

((d) tre esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri.))

In assenza del presidente, presiede il piu' anziano di grado fra i membri indicati nelle lettere b) e c).

I giudici del Tribunale Superiore sono nominati con decreto Reale su proposta del Ministro Guardasigilli e designati consiglieri di Stato dal presidente del Consiglio stesso; i consiglieri di Cassazione dal primo presidente della Corte di Cassazione, **((gli esperti sono nominati con decreto del Ministro della giustizia in conformita' alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata su proposta del presidente del Tribunale superiore.))**

Tutti i componenti del Tribunale Superiore durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Il presidente del Tribunale Superiore puo' essere collocato temporaneamente fuori del ruolo organico della magistratura.

COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GENNAIO 1949, N. 18.

Al presidente aggiunto del Tribunale superiore e' assegnata una indennita' annua di lire quindicimila. (6)

Le somme necessarie saranno iscritte nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

Il Tribunale Superiore delle acque pubbliche ha un proprio ufficio di cancelleria.

Il cancelliere e' nominato con decreto del Ministro di grazia e giustizia tra i funzionari delle cancellerie o segreterie giudiziarie aventi grado non inferiore al settimo.

Su richiesta del Tribunale Superiore il primo presidente della

Corte di Cassazione, per necessita' di servizio, puo' applicare temporaneamente a detto ufficio cancellieri o aggiunti addetti ad altre autorita' giudiziarie di Roma.

(46)

AGGIORNAMENTO (6)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 13 dicembre 1946, n. 687 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I provvedimenti di cui ai precedenti articoli hanno decorrenza dal 1° luglio 1945".

AGGIORNAMENTO (46)

La Corte Costituzionale con sentenza 20 giugno - 3 luglio 2002, n. 305 (in G.U. 1^a s.s. 10/07/2002, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 139 e 143, terzo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nella parte in cui non prevede meccanismi di sostituzione del componente astenuto, ricusato o legittimamente impedito del Tribunale superiore delle acque pubbliche".

Art. 139-bis.

((Nelle stesse forme previste per i titolari sono nominati in pari numero componenti supplenti del Tribunale superiore, i quali sono retribuiti, per il servizio effettivamente prestato, nella misura prevista dall'articolo 1, primo e secondo comma, della legge 1° agosto 1959, n. 704)).

Art. 140.

Appartengono in primo grado alla cognizione dei Tribunali delle acque pubbliche:

- a) le controversie intorno alla demanialita' delle acque;
 - b) le controversie circa i limiti dei corsi o bacini, loro alveo e sponde;
 - c) le controversie, aventi ad oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica;
 - d) le controversie di qualunque natura, riguardanti la occupazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi e le indennita' previste dall'articolo 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, in conseguenza dell'esecuzione o manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione e utilizzazione di acque.
- Per quanto riguarda la determinazione peritale dell'indennita' prima dell'emissione del decreto della espropriazione resta fermo il disposto dell'articolo 33 della presente legge;
- e) le controversie per risarcimenti di danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione e da qualunque provvedimento emesso dall'autorita' amministrativa a termini dell'articolo 2 del testo unico delle leggi 25 luglio 1904, n. 523, modificato con l'articolo 22 della legge 13 luglio 1911, n. 774;

f) i ricorsi previsti dagli articoli 25 e 29 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

Art. 141.

Le azioni possessorie e quella di denuncia di nuova opera e di danno temuto nelle materie di cui all'articolo precedente non sono proponibili avverso provvedimenti e atti dell'autorità amministrativa.

In ogni altro caso esse sono proposte dinanzi al pretore competente per territorio.

Ove sia luogo ad appello, esso è proposto al rispettivo Tribunale delle acque pubbliche.

Art. 142.

Al Tribunale Superiore delle acque pubbliche appartiene la cognizione in grado di appello di tutte le cause decise in primo grado dal Tribunale delle acque pubbliche.

Il Tribunale decide con intervento di cinque votanti, dei quali tre magistrati, un consigliere di Stato ed un tecnico.

Art. 143.

Appartengono alla cognizione diretta del Tribunale Superiore delle acque pubbliche:

a) i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'Amministrazione in materia di acque pubbliche;(33)

b) i ricorsi, anche per il merito, contro i provvedimenti definitivi dell'autorità amministrativa adottati ai sensi degli articoli 217 e 221 della presente legge; nonché contro i provvedimenti definitivi adottati dall'autorità amministrativa in materia di regime delle acque pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche approvato con R. decreto 25 luglio 1904, n. 523, modificato con l'art. 22 della legge 13 luglio 1911, n. 774, del R. decreto 19 novembre 1921, n. 1688, e degli art. 378 e 379 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F;(33)

c) i ricorsi la cui cognizione è attribuita al Tribunale Superiore delle acque dalla presente legge e dagli articoli 23, 24, 26 e 28 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

Il termine per ricorrere nei casi indicati nel presente articolo è di giorni sessanta dalla data in cui la decisione amministrativa sia stata notificata nelle norme e nei modi stabiliti.(33)

Nelle materie indicate nel presente articolo, il Tribunale Superiore decide con sette votanti, cioè con tre magistrati, con tre consiglieri di Stato e con un tecnico.((46))

AGGIORNAMENTO (33)

La Corte Costituzionale con sentenza 17 - 31 gennaio 1991, n. 42 (in 1ª s.s. relativa alla G.U. 06/02/1991, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimità" costituzionale dell'art. 143, primo comma, lettere a) e b), del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), limitatamente alle parole "definitivi";

2) Dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 143, secondo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nella parte in cui non prevede che il ricorso giurisdizionale possa anche esperirsi contro il provvedimento amministrativo, impugnato con il ricorso in via gerarchica, nel termine di sessanta giorni dalla scadenza di quello di novanta giorni decorrente dalla proposizione del rimedio amministrativo, qualora entro quest'ultimo termine la pubblica amministrazione non abbia comunicato e notificato la decisione all'interessato".

AGGIORNAMENTO (46)

La Corte Costituzionale con sentenza 20 giugno - 3 luglio 2002, n. 305 (in G.U. 1ª s.s. 10/07/2002, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimità" costituzionale del combinato disposto degli artt. 139 e 143, terzo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nella parte in cui non prevede meccanismi di sostituzione del componente astenuto, ricusato o legittimamente impedito del Tribunale superiore delle acque pubbliche".

Art. 144.

La competenza dei Tribunali delle acque pubbliche determinata dagli articoli 140 e 143 sussiste altresì per le controversie relative alle acque pubbliche sotterranee e per quelle concernenti la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee nei comprensori soggetti a tutela sempre che le controversie interessino la pubblica amministrazione.

Art. 145.

La notificazione dell'atto o provvedimento amministrativo di cui al penultimo comma dell'articolo 143, è fatta mediante consegna o trasmissione di una copia di esso in forma amministrativa.

In mancanza di disposizioni per la notificazione in questa forma nei regolamenti dell'Amministrazione da cui l'atto o provvedimento emana, la notificazione si fa a mezzo della posta, con lettera raccomandata aperta e ricevuta di ritorno, o per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale, alla persona interessata, o ad uno di sua famiglia, addetto alla casa od al servizio, nella residenza o nel domicilio o nella dimora.

La relazione della notificazione, redatta in doppio originale, è datata e sottoscritta dall'ufficiale o dal messo e dal consegnatario: se questi non può o non vuole sottoscrivere, ne è fatta menzione.

Un originale della relazione è dato all'interessato e l'altro è rimesso all'autorità che ha emanato l'ordine della notificazione.

Si osservano inoltre, in quanto siano applicabili, le disposizioni del Codice di procedura civile, relative alla notificazione della citazione.

Art. 146.

Qualora si pretenda che un atto o provvedimento amministrativo offenda interessi d'individui o di enti giuridici, i quali, non essendo direttamente contemplati nell'atto o provvedimento medesimo, non ne abbiano avuto notificazione nelle forme prescritte dagli articoli precedenti, il termine per ricorrere al Tribunale decorre dal giorno della pubblicazione di un estratto di quell'atto o provvedimento nella Gazzetta Ufficiale del Regno o nel Foglio degli annunci legali della provincia.

CAPO II.

Norme di procedura.

Art. 147.

All'inizio dell'anno giudiziario il primo presidente di ciascuna Corte d'Appello indicata nell'articolo 138 della presente legge, d'accordo col presidente della sezione designata a funzionare come Tribunale delle acque pubbliche, stabilisce i giorni per le udienze così del collegio come dei giudici delegati alle istruzioni.

Art. 148.

Le cancellerie delle sezioni di Corte d'Appello, designate a funzionare come Tribunali delle acque pubbliche, tengono, oltre ai registri prescritti per la sezione dalle leggi vigenti, un foglio di udienza, un foglio di udienza, un registro per deposito delle ordinanze e sentenze prescritte dall'articolo 183 della presente legge e una rubrica dei fascicoli di causa.

Art. 149.

L'ufficio di cancelleria del Tribunale Superiore delle acque pubbliche è aperto al pubblico dalle ore nove alle dodici e trenta e dalle quindici e trenta alle diciassette.

Nei giorni festivi si chiude alle ore dodici.

In esso sono tenuti i registri prescritti dagli articoli 34 e 35 del regolamento approvato con R. decreto 10 dicembre 1882, n. 1103, e quelli prescritti nell'articolo 41 del regolamento approvato con R. decreto 7 agosto 1907, n. 611, che sieno indispensabili alle esigenze del servizio e che saranno indicati dal presidente.

Tutti i registri, prima di essere posti in uso, sono numerati e vidimati in ciascun foglio dal presidente o da uno dei giudici da lui delegato.

Art. 150.

Tanto nel Tribunale Superiore, quanto nei Tribunali regionali delle acque pubbliche, gli originali delle sentenze sono conservati in apposito volume.

I processi verbali e gli altri atti di causa sono conservati in apposito fascicolo per ciascuna causa con relativo indice.

Art. 151.

Ogni istanza ai Tribunali delle acque pubbliche si propone con ricorso notificato con le norme stabilite negli articoli 135 e 144, primo comma, del Codice di procedura civile e per quanto riguarda le Amministrazioni dello Stato, con l'osservanza delle norme contenute nel R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2828, sul foro erariale.

Puo' essere anche autorizzata la notificazione per proclami pubblici con decreto del presidente nei casi e con le norme indicate nell'articolo 146 dello stesso Codice.

Nel ricorso deve essere contenuta la citazione a comparire dinanzi al giudice del Tribunale delle acque, delegato a norma dell'articolo 157 della presente legge.

Art. 152.

Il ricorso e' sottoscritto dalla parte o dal suo procuratore o avvocato. Al ricorso depositato a termini dell'articolo 156 sono unite tante copie in carta libera quanti sono i componenti del collegio giudicante, e se si tratti di ricorso in appello, almeno due copie in carta libera della sentenza appellata.

Il mandato al procuratore o all'avvocato puo' essere scritto a piedi del ricorso nei modi indicati nell'art. 157, ovvero conferito con procura speciale o generale alle liti, anche di data posteriore al ricorso.

Art. 153.

Le notificazioni si fanno per mezzo di ufficiali giudiziari o di uscieri degli uffici gli conciliazione.

Esse possono anche essere fatte a mezzo della posta con lettera raccomandata aperta e con ricevuta di ritorno.

L'ufficiale giudiziario o usciere deve attestare sulla copia che spedisce la conformita' della stessa all'originale e allegare a questo la ricevuta di ritorno.

In caso di rifiuto della lettera da parte del destinatario, ne e' fatta dichiarazione nella ricevuta di ritorno e la notificazione si ha come compiuta.

La notificazione si ha per avvenuta il giorno in cui la persona interessata, o chi la rappresenta legalmente, sottoscrisse la ricevuta di ritorno o diede la ricevuta dell'atto o provvedimento che la riguarda.

Nel caso di rifiuto previsto nel comma precedente, la notificazione si ha per avvenuta il giorno in cui e' fatta la dichiarazione del rifiuto sulla ricevuta di ritorno.

Art. 154.

Sono sempre valide ad ogni effetto le notificazioni degli atti del procedimento, delle ordinanze e delle sentenze, fatte al procuratore o avvocato legalmente costituito.

La parola «parte» usata nelle disposizioni della presente legge indica anche i procuratori o avvocati legalmente costituiti.

Art. 155.

Il termine per comparire non puo' essere minore di venti giorni se la parte cui e' notificato il ricorso risiede in Italia, di trenta se risiede all'estero, in Europa, di novanta negli altri casi.

Se il termine assegnato ecceda quello a comparire, la parte citata puo' con contro-ricorso fissare un termine piu' breve, ma non inferiore a quelli minimi indicati nel precedente comma.

Art. 156.

Almeno cinque giorni prima che scada il termine segnato nel ricorso o nel contro-ricorso, nel caso del capoverso dell'articolo precedente, il ricorrente deve depositare il ricorso coi documenti.

Il contro ricorrente ha lo stesso obbligo, qualora abbia usato della facolta' consentita nel capoverso dell'articolo precedente.

Art. 157.

Eseguito il deposito del ricorso, il cancelliere presenta gli atti al presidente, il quale con ordinanza stesa a piede del ricorso e annotata poi nel fascicolo di causa, delega per l'istruzione uno dei giudici, esclusi i giudici tecnici.

Occorrendo surrogare il giudice, il presidente provvede mediante decreto su ricorso o di ufficio.

Le parti possono comparire dinanzi al giudice delegato dal presidente o personalmente o a mezzo di procuratore o di avvocato iscritto nel rispettivo albo di un Tribunale o di una Corte di appello del Regno.

Il giudice, nel caso che lo creda necessario, puo' disporre che la parte comparsa personalmente si faccia assistere da un procuratore.

Il mandato puo' essere scritto a piedi del ricorso. In tal caso e' dovuta la tassa di bollo di L. 10, da percepirsi mediante uso di marca da bollo annullabile dalle parti con la scritturazione della data nei modi indicati dall'art. 22 della legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268.

La sottoscrizione del mandante dev'essere certificata vera dal procuratore o dall'avvocato.

Art. 158.

Il ricorrente deve, all'udienza stabilita, dichiarare se abbia domicilio o residenza nel Comune ove ha sede il Tribunale ed in caso negativo eleggervi domicilio con indicazione della persona o dell'ufficio presso cui fa elezione, se non vi abbia gia' provveduto col ricorso.

Il convenuto deve alla stessa udienza dare la sua risposta oralmente o per iscritto e fare la dichiarazione o elezione nel modo

prescritto per l'attore, se non vi abbia già provveduto col contro-ricorso.

Il giudice può consentire al convenuto di dare la risposta o produrre i documenti in una udienza successiva alla quale differirà la causa.

Le istanze e difese ulteriori possono proporsi oralmente o per iscritto nelle udienze successive alle quali sia eventualmente rinviata la causa.

Art. 159.

I documenti riuniti in uno o più fascicoli e provvisti di elenco sottoscritto dal produttore sono comunicati in udienza all'altra parte. Se questa chiede di prenderne visione, il giudice può differire la causa ad altra udienza ed ordinare che i documenti stessi restino depositati nella cancelleria per il termine da lui fissato.

I rinvii della istruzione della causa possono essere dal giudice delegato consentiti soltanto per giustificati motivi. La causa non trattata o non differita è cancellata dal ruolo.

Art. 160.

Le dichiarazioni di domicilio o di residenza e le elezioni di domicilio, le domande, le difese proposte oralmente sono riferite sommariamente nel processo verbale della causa, il quale è sottoscritto dal giudice e dal cancelliere.

Le domande, le difese proposte per iscritto, nonché le conclusioni possono essere presentate alla udienza o in cancelleria e sono viste dal cancelliere prima dello scambio fra le parti.

Art. 161.

Quando una medesima causa o più cause fra loro connesse siano promosse davanti due o più Tribunali delle acque, o quando due o più Tribunali delle acque si siano dichiarati competenti o incompetenti a conoscere di una controversia, si fa luogo al regolamento della competenza sopra domanda di una delle parti, proposta e notificata a norma dell'art. 151

e seguenti.

La domanda è proposta al presidente del Tribunale Superiore delle acque che provvede su di essa entro trenta giorni dal deposito stabilito nell'art. 156 con ordinanza non soggetta a reclamo al collegio né a denuncia per cassazione né a revocazione.

Nel caso di una medesima causa o di più cause tra loro connesse, promosse davanti a due o più Tribunali delle acque, la domanda di regolamento della competenza non è più possibile se uno dei Tribunali abbia già pronunciato la sentenza definitiva.

Art. 162.

Sulle domande per ammissione di mezzi istruttori il giudice provvede con ordinanza nell'udienza o nel giorno successivo.

Le ordinanze non emesse sull'accordo delle parti possono impugnarsi nel termine di tre giorni da quello in cui furono pronunziate, se l'ordinanza fu emessa all'udienza in presenza delle parti o dei loro procuratori e in ogni altro caso dal giorno della comunicazione del dispositivo a norma dell'art. 183; ma il giudice puo' dichiararle esecutive non ostante gravame.

Se l'ordinanza e' impugnata all'udienza e alla presenza di tutte le parti e dei loro procuratori, se ne fa menzione nel verbale, e il giudice rinvia la causa ad udienza fissa dinanzi al collegio per la risoluzione dell'incidente. In ogni altro caso l'impugnativa dell'ordinanza si fa con citazione ad udienza fissa dinanzi al collegio, notificata alla parte nel domicilio eletto o dichiarato a norma dell'art. 158. Il termine per comparire non puo' essere minore di tre giorni.

La parte opponente deve, almeno tre giorni prima dell'udienza stabilita per la risoluzione dell'incidente, iscrivere la causa a ruolo e depositare tutti gli atti e documenti relativi al giudizio di opposizione.

Il giudice provvede per l'esecuzione degli atti di istruttoria colla maggiore celerita' di procedura e puo' ordinarli anche di ufficio.

Art. 163.

Gli interrogatori possono proporsi oralmente o per iscritto. Quando non sia contrastata l'ammissione degli interrogatori, il giudice puo' ordinare all'interrogato, se sia presente, di rispondervi immediatamente.

Se sia contrastata l'ammissione degli interrogatori e questi siano stati proposti oralmente, il giudice determina nell'ordinanza in modo preciso i fatti sui quali si deve rispondere.

Art. 164.

Il giuramento decisorio puo' essere deferito dalla parte personalmente o per mezzo del procuratore che la rappresenta. Il mandato deve essere speciale per questo oggetto, salvo che la parte sottoscriva l'atto col quale e' deferito.

La formula del giuramento puo' essere proposta oralmente o per iscritto; la formula proposta oralmente e' ridotta in iscritto nel processo verbale di causa.

Se la parte cui e' deferito il giuramento non sia presente o chiedi un termine per fare osservazioni sulla ammissione o sulla formula del giuramento, il giudice stabilisce all'uopo l'udienza.

Il giudice potra', ove occorra, modificare la formula proposta dalla parte.

Art. 165.

La prova testimoniale puo' essere dedotta oralmente o per iscritto.

Quando sia dedotta oralmente, il giudice, nell'ordinanza che ammette la prova, determina i fatti da provarsi. Chi deduce la prova deve indicare i nomi dei testimoni che possono deporre sui fatti dedotti a prova, mediante atto anteriore al provvedimento che ammette la prova.

La stessa disposizione si applica a chi intende valersi della prova contraria.

Egli pero' puo' chiedere un termine per indicare il nome dei testimoni, e se voglia provare fatti nuovi, deve entro lo stesso termine articularli.

Il termine per fare gli esami e' di giorni sessanta, salvo che per ragioni speciali sia stabilito un termine maggiore. Il termine puo' essere prorogato una sola volta e soltanto per accordo delle parti, che devono all'uopo sottoscrivere esse il verbale di proroga, oppure con ordinanza del giudice per motivi per i quali esso riconosca la necessita' della proroga.

Nessuna proroga potra' mai essere maggiore del primo termine che viene da essa prorogato.

Il termine decorre dalla comunicazione fatta a norma dell'art. 180 del dispositivo del provvedimento che ammette la prova.

I testimoni sono citati per biglietto.

Art. 166.

Quando il giudice delegato, valendosi della facolta' del precedente articolo 162 ultimo capoverso, ordini di ufficio una prova testimoniale o modifichi gli articoli proposti dalla parte, stabilisce nell'ordinanza il termine entro il quale le parti sono autorizzate a presentare o modificare le liste dei testimoni.

Allorche' ai sensi del secondo capoverso dell'articolo precedente sia chiesto un termine per indicare il nome dei testimoni di prova contraria, il giudice rinvia la causa ad altra udienza per tale indicazione e per la eventuale articolazione di fatti nuovi. In detta udienza il giudice pronunzia ordinanza sulla ammissione di tali fatti e, occorrendo, fissa un termine all'altra parte per indicare il nome dei testimoni per la prova contraria sui fatti nuovi.

Nei casi di forza maggiore, che rendano assolutamente impossibile l'esecuzione della prova nei giorni stabiliti, il termine puo' essere prorogato anche oltre la durata fissata nell'articolo precedente, facendone risultare i motivi nella ordinanza del giudice.

Art. 167.

Occorrendo accertamenti tecnici, il giudice vi procedera' insieme con uno dei funzionari del Genio Civile aggregati al Tribunale Superiore, insieme con uno dei componenti del Tribunale stesso indicati nella lettera d) dell'articolo 139.

In occasione di tali accertamenti tecnici, il giudice puo' sentire testimoni con giuramento, senza alcuna altra formalita' di procedura,

riassumendo nel verbale le loro dichiarazioni.

Se i testimoni non si trovino sul lungo, il giudice puo' ordinarne la citazione anche immediata o a brevissimo termine.

In casi eccezionali, il giudice puo' anche nominare un tecnico per i rilievi necessari, la descrizione dei luoghi e la constatazione dello stato di fatto.

Art. 168.

Quando si debba procedere alla verifica di scritture, il giudice ne ordina il deposito in cancelleria.

Art. 169.

Quando sia impugnato come falso un documento, si procede avanti al Tribunale delle acque a norma degli articoli 296 e seguenti del Codice di procedura civile.

Art. 170.

Il giudice, per i mezzi istruttori, per le misure di conservazione e per altri simili provvedimenti da compiersi fuori della sede del Tribunale, puo' delegare il pretore od un componente del Tribunale civile del luogo in cui il provvedimento deve essere eseguito.

Art. 171.

Quando si debba dare cauzione; questa e' presentata al giudice e l'atto e ricevuto dal cancelliere, salvo il disposto dell'articolo 331 del Codice di procedura civile.

Art. 172.

Il giudice puo' in qualunque momento del processo ordinare la comparizione personale delle parti, le quali sono interrogate separatamente o in confronto fra loro, secondo le circostanze.

Delle domande e delle risposte si fa processo verbale.

Qualora dall'esame delle parti si manifesti la possibilita' di transigere o conciliare la lite, il giudice interpone all'uopo i suoi uffici.

Se la conciliazione riesce, se ne redige verbale, che e' esecutivo contro le parti intervenute.

Art. 173.

Chi abbia interesse nella causa puo' intervenire, fino a che non sia emesso dal giudice delegato il provvedimento per la remissione delle parti al Tribunale a norma dell'articolo 180.

L'intervento puo' essere esercitato anche nella ipotesi in cui, dopo sentenza interlocutoria, la causa ritorni dinanzi al giudice delegato all'istruzione.

All'Amministrazione dello Stato e' sempre riconosciuto l'interesse a intervenire nelle cause, anche fra i privati, che comunque si riferiscano ad acque pubbliche. Il suo intervento deve eseguirsi nel termine stabilito nel primo comma del presente articolo.

La parte che vuole chiamare in causa un terzo, a cui creda comune la controversia, deve dichiararlo all'altra parte prima del provvedimento predetto. Il giudice stabilisce un termine per la citazione del terzo.

Art. 174.

Quando nella prima risposta il convenuto domandi di chiamare in causa un garante, il giudice accorda un termine per citarlo.

Se la domanda non s'è fatta nella prima risposta e la citazione del garante non sia eseguita nel termine stabilito, l'istanza in garanzia è separata dalla causa principale.

Art. 175.

Qualora sorgano controversie sull'intervento in causa, o sulla chiamata in garanzia, o su altre questioni il giudice provvede con ordinanza soggetta ad impugnativa dinanzi al Tribunale a norma dell'articolo 162.

Art. 176.

Se il ricorrente non deposita il ricorso e i documenti a norma e nei termini dell'articolo 156, la citazione si ha come non avvenuta, salvi tutti gli altri effetti del ricorso.

Il convenuto può tuttavia, nei tre giorni successivi, depositare copia del ricorso a lui notificata, e gli eventuali documenti, e chiedere che sia delegato il giudice.

Se proponga domande riconvenzionali, deve notificarle al ricorrente nelle forme stabilite nell'articolo 151.

Se all'udienza fissata nel ricorso il convenuto, il quale non sia stato citato in persona propria, non comparisca, il giudice dispone che sia rinnovata la notificazione del ricorso per l'udienza che fissa, ed alla quale rinvia la causa; nella nuova notificazione deve essere avvertito il convenuto, che non comparendo, la causa sarà proseguita in sua contumacia.

Art. 177.

Il contumace può, sino alla sentenza definitiva, comparire e proporre le sue ragioni; ma avranno effetto le sentenze già pronunciate in giudizio.

Il contumace che comparisca scaduto il termine per controdedurre la prova testimoniale o fare eseguire la prova contraria, non può valersi di questo mezzo di prova.

In qualunque tempo comparisca il contumace, si ha per non avvenuta la ricognizione di cui all'articolo 283 del Codice di procedura civile, sempre che nel primo atto neghi specificatamente la scrittura o dichiarare di non conoscere quella attribuita ad un terzo.

Art. 178.

Il contumace che intenda valersi della facoltà concessa all'articolo precedente, dopo il rinvio all'udienza del collegio,

deve depositare in cancelleria la comparsa conclusionale coi documenti; se intende comparire prima della udienza deve depositare i documenti e notificare la comparsa alle parti costituite.

La comparizione posteriore alla discussione della causa si effettua con le norme stabilite nell'articolo 49 del Regio decreto 31 agosto 1901, n. 403, sul procedimento sommario.

Qualora il Tribunale lo ritenga opportuno, può rimettere le parti dinanzi al giudice delegato per ulteriori atti di istruzione, senza deroga, però, alle disposizioni del precedente articolo.

Art. 179.

Il ricorrente nel corso del giudizio contumaciale non può prendere conclusioni diverse da quelle contenute nell'atto di citazione.

Parimenti il convenuto, se abbia proposto domande riconvenzionali, non può prendere conclusioni diverse da quelle contenute nell'atto da lui fatto notificare all'attore.

Art. 180.

Compiuta l'istruttoria, sono presentate al giudice, nella udienza da lui fissata, le conclusioni definitive, e il giudice rimette le parti ad udienza fissa del Tribunale con provvedimento inserito nel processo verbale e non soggetto a notificazione.

Le parti possono presentare memorie scritte ad illustrazione delle conclusioni, ma non sono ammesse, dopo tale provvedimento, a produrre nuovi documenti e a variare le conclusioni già prese.

Le memorie devono essere depositate in cancelleria sette giorni prima di quello fissato per la discussione, in numero sufficiente per i componenti il collegio giudicante e per le singole parti costituite in giudizio. Per tali copie si osservano le norme stabilite dalla legge del bollo, ai sensi del successivo art. 188.

Art. 181.

All'udienza fissata, il giudice delegato fa la relazione della causa.

Dopo la relazione, se le parti si facciano rappresentare da un procuratore o da un avvocato, questi può essere ammesso a svolgere succintamente il proprio assunto.

Art. 182.

Al collegio che delibera sulla causa devono partecipare, assistendo alla discussione, il giudice delegato all'istruzione e il giudice tecnico che abbia compiuto accertamenti istruttori, salvo per entrambi il caso di sopravvenuto impedimento assoluto e duraturo.

Art. 183.

Per la pronunciazione e la forma delle sentenze si osservano le norme stabilite negli articoli 356 a 360 del Codice di procedura civile.

La pubblicazione delle sentenze incidentali o definitive avviene

mediante deposito in cancelleria, a cura del presidente o di chi ne fa le veci, dell'originale sottoscritto dai votanti.

Il cancelliere annota in apposito registro il deposito ed entro tre giorni da tale deposito trasmette la sentenza con gli atti all'ufficio del registro e ne da' avviso alle parti perche' provvedano alla registrazione.

Restituiti la sentenza e gli atti dall'ufficio del registro, il cancelliere entro cinque giorni ne esegue la notificazione alle parti, mediante consegna di copia integrale del dispositivo, nella forma stabilita per la notificazione degli atti di citazione.

Il cancelliere comunica alle parti il dispositivo delle ordinanze quando non siano state pronunziate in presenza di esse, mediante notifica a norma del comma precedente. La notificazione e' fatta al domicilio o residenza dichiarati o eletti a norma dell'art. 158; al contumace va fatta mediante inserzione sulla Gazzetta Ufficiale del Regno. **((34))**

AGGIORNAMENTO (34)

La Corte Costituzionale con sentenza 23 aprile - 7 maggio 1993, n. 223 (in 1^a s.s. relativa alla G.U. 12/05/1993, n. 20) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 183, ultimo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nella parte in cui prevede che la notificazione del dispositivo delle sentenze al contumace va fatta "mediante inserzione sulla Gazzetta Ufficiale", anziche' secondo la disciplina stabilita per le notificazioni degli atti processuali dagli artt. 138 e seguenti del codice di procedura civile".

Art. 184.

La notificazione delle ordinanze e delle sentenze e' fatta in conformita' alle norme delle leggi sul bollo e contiene:

- a) l'intestazione dell'ordinanza o sentenza con la indicazione delle parti;
- b) la trascrizione integrale del dispositivo;
- c) la data della pubblicazione.

Sull'originale e sulle copie del dispositivo il cancelliere riscuote i diritti di copia prelevandoli dal deposito che le parti sono tenute a fare all'atto della iscrizione a ruolo della causa. Dallo stesso deposito sono prelevate le spese della notificazione.

L'originale dell'atto e' allegato al fascicolo della causa.

Art. 185.

Per la liquidazione delle spese e degli onorari di avvocato e di procuratore si applicano le norme dell'art. 59 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.

Art. 186.

Qualunque istanza e' perenta se per il corso di sei mesi non siasi fatto alcun atto di procedura.

Art. 187.

Non sono ammesse altre nullita' di forma degli atti del procedimento, fuorche' quelle che lasciano assoluta incertezza sulle persone, sull'oggetto dell'atto, sul luogo o sul tempo della comparizione, ovvero che concernono la essenza dell'atto.

Le nullita' degli atti di citazione sono sanate con la comparizione del citato senza pregiudizio dei diritti quesiti anteriormente alla comparizione salvo il disposto del capoverso dell'articolo 115 del Codice di procedura civile.

Art. 188.

Gli atti e i provvedimenti relativi ai giudizi di competenza dei Tribunali delle acque pubbliche e del Tribunale Superiore sono soggetti alle tasse di bollo e di registro stabilite per gli atti ed i provvedimenti relativi al giudizio delle Corti d'appello.

Per l'apposizione delle marche da bollo sugli originali delle difese scritte e delle comparse da scambiarsi tra le parti si osservano le norme vigenti per i giudizi davanti ai Tribunali ed alle Corti di Appello. Le marche dovranno avere lo stesso valore della carta bollata su cui sono scritti gli originali.

Le parti sono tenute a fornire al cancelliere i valori bollati occorrenti per i singoli atti della istruttoria.

Art. 189.

L'appello avverso le sentenze definitive dei Tribunali delle acque pubbliche e' proposto nel termine di trenta giorni dalla notificazione del dispositivo, ai sensi dell'articolo 183, mediante ricorso notificato nei modi indicati nei precedenti articoli 151 e 155.

Il termine e comparire e quello stesso indicato nell'articolo 156;

Le decisioni interlocutorie dei Tribunali di primo grado e quelle che pronunzino su questioni pregiudiziali sono impugnabili soltanto insieme con la sentenza definitiva.

La sentenza che in parte sia interlocutoria o pronunzi su questioni pregiudiziali e in parte sia definitiva puo' essere impugnata solo per la parte definitiva. L'interessato puo' tuttavia dichiarare, con regolare atto di notificazione entro il termine assegnato per l'appello, che si riserva di proporre il gravame a dopo la pronunzia della sentenza che pone termine all'intero giudizio.

Art. 190.

Per i giudizi di appello innanzi al Tribunale Superiore delle acque si osservano le forme indicate nei precedenti articoli.

Art. 191.

Quando il Tribunale Superiore delle acque pubbliche riformi una sentenza di primo grado, ritiene in ogni caso la causa fino alla

sentenza definitiva, salvo il disposto dell'articolo 493 del Codice di procedura civile.

Art. 192.

I ricorsi al Tribunale Superiore delle acque pubbliche indicati nell'articolo 143 devono essere notificati nei termini di cui al penultimo comma dello stesso articolo tanto all'autorita', dalla quale e' emanato l'atto o provvedimento impugnato, quanto alle persone alle quali l'atto o provvedimento direttamente si riferisce.

Art. 193.

L'autorita' che ha emanato il provvedimento impugnato puo' rappresentata negli atti di istruttoria ed anche alle udienze da un suo funzionario all'uopo delegato, sempre col patrocinio e l'assistenza dall'Avvocatura dello Stato.

Art. 194.

Almeno cinque giorni prima che scada il termine per la comparizione, assegnato nel ricorso al Tribunale Superiore, il ricorrente deve depositare il ricorso col provvedimento definitivo impugnato sotto pena di decadenza.((33))

La mancanza del deposito del provvedimento impugnato non importa decadenza se dipende dall'impossibilita' di produrlo a causa del rifiuto dell'Amministrazione alla domanda di rilascio della copia di esso. Il rifiuto dell'Amministrazione si fa constare con verbale dell'ufficiale giudiziario o di notaio da depositarsi insieme col ricorso.

AGGIORNAMENTO (33)

La Corte Costituzionale con sentenza 17 - 31 gennaio 1991, n. 42 (in 1ª s.s. relativa alla G.U. 06/02/1991, n. 6) ha dichiarato "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 194, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, limitatamente alla parola "definitivo".

Art. 195.

Il ricorso non ha effetto sospensivo; la esecuzione dell'atto o del provvedimento puo' tuttavia essere sospesa per gravi ragioni con ordinanza motivata del giudice delegato, ad istanza del ricorrente.

Le domande di sospensione sono proposte nel ricorso o mediante istanza diretta al giudice delegato, in questo secondo caso, la istanza deve essere notificata agli interessati ed alla Amministrazione, i quali, nel termine di giorni cinque da tale notifica, possono presentare istanze o memorie al giudice delegato. Prima che sia spirato tale termine non potra' pronunciarsi sulla domanda di sospensione.

Art. 196.

Se il giudice delegato del Tribunale Superiore riconosce che l'istruzione dell'affare e' incompleta, o che i fatti affermati nell'atto o nel provvedimento impugnato sono in contraddizione coi documenti, puo' richiedere all'Amministrazione interessata nuovi schiarimenti documenti ovvero ordinare alla stessa di fare nuove

verificazioni, autorizzando le parti ad assistervi ed anche a produrre determinati documenti.

Per i necessari rilievi tecnici, la descrizione dei luoghi e la constatazione dello stato di fatto, possono essere incaricati uno o piu' funzionari tecnici dello Stato.

Art. 197.

Se il ricorso presentato ai sensi dall'art. 143 della presente legge proponga questioni della natura di quelle indicate nell'articolo 140 e la cui risoluzione sia necessaria per la decisione del ricorso, il Tribunale Superiore delle acque pubbliche e' competente a decidere anche le suddette questioni.

Art. 198.

Se il Tribunale Superiore riconosce infondato il ricorso lo rigetta.

Se lo accoglie per motivi di incompetenza, annulla l'atto o il provvedimento impugnato e rimette l'affare all'autorita' amministrativa competente.

Se l'accoglie per altri motivi annulla l'atto o il provvedimento, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'autorita' amministrativa, e nel caso di cui alla lettera b) dell'articolo 143 decide anche nel merito.

Art. 199.

Le sentenze pronunciate dal Tribunale Superiore delle acque pubbliche, tanto in contraddittorio che in contumacia, possono essere revocate dallo stesso Tribunale sulla istanza della parte nei casi indicati nell'articolo 494 del Codice di procedura civile.

Possono eziandio essere revocate, sulla domanda della parte, le sentenze dei Tribunali delle acque pubbliche, scaduti i termini per l'appello, e nei casi indicati nei primi tre numeri dell'articolo 494 del suddetto Codice.

Il termine per proporre la revocazione e' di giorni trenta, con la decorrenza fissata dal capoverso dell'articolo 497 dello stesso Codice pei casi in tale capoverso considerati, e negli altri casi dalla notificazione del dispositivo della sentenza.

La revocazione e' proposta con ricorso a termini dell'articolo 151.

Art. 200.

Contro decisioni pronunciate in grado di appello dal Tribunale Superiore delle acque pubbliche e' ammesso il ricorso alle sezioni unite della Corte di Cassazione:

a) per incompetenza o eccesso di potere ai termini dell'articolo 3 della legge 31 marzo 1877, n. 3761;

b) per violazione o falsa applicazione di legge ai sensi del n. 3 dell'articolo 517 del Codice di procedura civile, o se si verifichi la contraddittorieta' prevista nel n. 8 dell'articolo 517 medesimo.

Nei casi di annullamento ai sensi della lettera b) la causa e' rinviata allo stesso Tribunale Superiore delle acque pubbliche il quale deve conformarsi alla decisione della Corte di Cassazione sul punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.

Art. 201.

Contro le decisioni del Tribunale Superiore delle acque pubbliche nelle materie contemplate nell'articolo 143 e' ammesso il ricorso alle sezioni unite della Corte di Cassazione soltanto per incompetenza o eccesso di potere a termini dell'articolo 3 della legge 31 marzo 1877, n. 3761.

Art. 202.

Per il ricorso alle sezioni unite della Corte di Cassazione a termini dei due articoli precedenti si osservano le norme del Capo V, Titolo V, Libro I, del Codice di procedura civile.

Le decisioni interlocutorie del Tribunale Superiore e quelle che pronunziano su questioni pregiudiziali sono impugnabili soltanto insieme con la sentenza definitiva.

La sentenza che in parte sia interlocutoria o pronunzi su questioni pregiudiziali e in parte sia definitiva, puo' essere impugnata solo per la parte definitiva. L'interessato puo' tuttavia dichiarare, con regolare atto di notificazione entro il termine assegnato per il ricorso, che si riserva di ricorrere alla Corte di Cassazione a termini dei due precedenti articoli, secondo i casi, dopo la pronunzia della sentenza che pone termine all'intero giudizio.

I termini indicati nell'articolo 518 del Codice di procedura civile sono ridotti alla meta' e decorrono dalla notificazione del dispositivo della sentenza, fatta a norma dell'articolo 183.

Art. 203.

Tanto il ricorso per Cassazione ai sensi degli articoli 200 e 201 quanto l'istanza per revocazione di cui all'articolo 199 devono essere precedute, a pena di irricevibilita', dal deposito della somma di lire cinquecento, che sara' incamerata ove il ricorso o l'istanza siano rigettati.

Sono applicabili al disposto di cui al presente articolo le disposizioni degli articoli 500 e 501 del Codice di procedura civile.

Art. 204.

Per la rettificazione delle sentenze pronunciate dai Tribunali delle acque pubbliche e dal Tribunale Superiore si osserva il disposto dell'articolo 473 del Codice di procedura civile.

La rettificazione puo' essere domandata anche pei casi previsti ai numeri 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 517 del Codice di procedura civile, oppure se sia stato violato l'articolo 357 del citato Codice o siasi ommesso uno dei requisiti indicati nei numeri 7, 8 e 9 dell'articolo 360 del Codice medesimo.

Le correzioni, in caso di dissenso, sono proposte con ricorso, a

norma dell'articolo 151.

Art. 205.

Sulla istanza delle parti puo' essere ordinata la esecuzione provvisoria delle sentenze dei Tribunali di prima istanza.

L'esecuzione provvisoria non puo' essere accordata nei confronti dell'amministrazione dello Stato.

Le sentenze emesse dal Tribunale Superiore in grado di appello sono esecutive a norma dell'articolo 554 del Codice di procedura civile; il ricorso per Cassazione non ne sospende l'esecuzione.

Per l'esecuzione si osservano le norme stabilite dal libro II del Codice di procedura civile.

Art. 206.

L'esecuzione delle decisioni emesse dal Tribunale Superiore sui ricorsi previsti dall'articolo 143, si fa in via amministrativa, eccetto che per la parte relativa alle spese. L'estratto della decisione in forma esecutiva, per la parte riguardante la condanna alle spese, non potra' essere rilasciato se non a chi abbia diritto a tale pagamento, facendone menzione in fine all'originale dell'estratto. Questo deve essere intitolato in nome del Re e terminare con la formula stabilita dall'articolo 556 del Codice di procedura civile.

Art. 207.

Per le azioni possessorie previste dall'articolo 141 si applicano nel giudizio avanti il pretore i termini e le norme stabilite dal Codice di procedura civile.

Art. 208.

Per tutto cio' che non sia regolato dalle disposizioni del presente titolo si osservano le norme del Codice di procedura civile, dell'ordinamento e del regolamento giudiziario, approvati coi Regi decreti 6 dicembre 1865, n. 2626, e 14 dicembre 1865, n. 2641, e delle successive leggi modificatrici ed integratrici, in quanto siano applicabili nonche', pei ricorsi previsti nell'articolo 143, le norme del Titolo III, Capo II, del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, delle leggi sul Consiglio di Stato.

Art. 209.

Le disposizioni contenute nella legge 30 dicembre 1923, n. 3282, sul gratuito patrocinio sono estese alle cause ed ai ricorsi da trattarsi innanzi ai Tribunali delle acque pubbliche, con le modificazioni che seguono.

La concessione del gratuito patrocinio e' deliberata dalla Commissione per il gratuito patrocinio esistente presso la Corte di appello per le cause di competenza dei Tribunali delle acque pubbliche e da quella presso la Corte di Cassazione, per le cause di competenza del Tribunale Superiore delle acque pubbliche.

Art. 210.

Pei ricorsi indicati nell'art. 143 della presente legge il

presidente della Commissione puo', nei casi di urgenza, concedere in via provvisoria l'ammissione al gratuito patrocinio, salvo a sottoporre l'affare alla Commissione nella prima adunanza.

Qualora la Commissione non ratifichi il decreto di ammissione provvisoria, il ricorrente e' tenuto, sotto pena di decadenza, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione del decreto definitivo della Commissione, a rettificare nei rapporti del bollo il ricorso o gli atti prodotti ed effettuare il deposito dell'occorrente carta bollata.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 211.

Ai fini della legge 12 gennaio 1933, n. 141, la concessione di grandi derivazioni per produzione di energia, a norma della presente legge, ha luogo previo consenso del Ministro delle corporazioni.

Sono sottoposti ad autorizzazione governativa i nuovi impianti termici per la produzione di energia elettrica destinata alla distribuzione, nonche' l'ampliamento degli impianti termici esistenti destinati allo stesso scopo. L'autorizzazione, per gl'impianti la cui potenza installata sia superiore a 5000 kW, e' data dal Ministro per l'industria e per il commercio di concerto col Ministro per i lavori pubblici; negli altri casi e' data dal prefetto, sentito l'ingegnere capo del Genio civile.(25) ((37))

L'autorizzazione delle linee di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica comunque prodotta e' data dalle autorita' competenti a norma della presente legge, previo consenso del Ministro delle corporazioni.

Sono esonerate da tale consenso le linee elettriche di cui al primo comma dall'articolo 129.

AGGIORNAMENTO (25)

La L. 18 dicembre 1973, n. 880 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "L'autorizzazione sostituisce il provvedimento di cui all'articolo 211, secondo comma, del testo unico sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ed ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilita', nonche' di indifferibilita' o urgenza delle relative opere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni".

AGGIORNAMENTO (37)

Il D.P.R. 11 febbraio 1998, n. 53 ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera a)) che "Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia, limitatamente alla materia procedimentale dallo stesso disciplinata:

a) l'articolo 211, comma 2, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775".

Art. 212.

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 5 NOVEMBRE 1937, N. 2101, CONVERTITO, SENZA MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 APRILE 1938, N. 707))

Art. 213.

L'obbligo del pagamento del canone rivive, durante il periodo di proroga, per gli impianti o le parti di essi che entrino in esercizio, anche non ultimati, in corrispondenza alla attuata utilizzazione.

Art. 214.

Qualora, all'entrata in vigore della presente legge, i termini originariamente assegnati per la decorrenza del pagamento del canone siano già scaduti, le rate di canone pagate saranno imputate ai primi pagamenti da effettuare se l'impianto verrà attuato entro il nuovo termine e resteranno acquisite all'Erario se la concessione venga successivamente rinunciata o dichiarata decaduta, senza pregiudizio delle ulteriori rate eventualmente dovute dopo decorso il termine di proroga concesso.

Art. 215.

I concessionari di grandi derivazioni d'acque pubbliche per produzione di energia accordate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, che intendono iniziare o riprendere dopo averla sospesa, la esecuzione delle opere concesse, devono chiederne autorizzazione al Ministro dei lavori pubblici, il quale provvede di concerto col Ministro delle corporazioni e sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

Qualora si disponga di rinviare l'esecuzione delle opere, ferma restando la scadenza della concessione, restano sospesi tutti i termini assegnati per l'esecuzione dei lavori, nonché l'obbligo del pagamento del canone per il corrispondente periodo di tempo. In tal caso il provvedimento è adottato di concerto anche col Ministro delle finanze.

La sospensione del pagamento del canone viene computata come proroga all'originario termine di decorrenza, nei limiti massimi indicati dal precedente art. 212 e con gli effetti previsti nell'articolo medesimo e nell'articolo 211, senza pregiudizio del diritto del concessionario di rinunciare alla concessione.

Art. 216.

È vietato in modo assoluto lo stabilimento di molini od altri opifici natanti sulle acque pubbliche.

I mulini e gli opifici natanti debbono essere gradatamente rimossi per disposizione del Ministero dei lavori pubblici e del Magistrato alle acque nel territorio di sua competenza. Ove, per quelli legittimamente esistenti, siavi luogo a pagamento di indennità, questa, in mancanza di bonario accordo, sarà determinata nei modi previsti nei comma 3 e 4 dell'art. 33 della presente legge.

La determinazione definitiva dell'indennità spetta ai Tribunali delle acque pubbliche.

Art. 217.

Salvo quanto dispone l'articolo 49 della presente legge, sono opere ed atti che non si possono eseguire senza speciale autorizzazione del competente ufficio del Genio civile e sotto la osservanza delle condizioni dal medesimo imposte:

a) la conversione delle chiuse temporanee di derivazioni di acque pubbliche in chiuse permanenti, quantunque instabili e l'alterazione del modo di loro primitiva costruzione;

b) le variazioni della posizione, struttura e dimensioni solite a praticarsi nelle chiuse instabili;

c) gli scavamenti nei ghiareti dei fiumi e torrenti per canali d'invito alle derivazioni, eccettuati quelli che per invalsa consuetudine si praticano senza permesso dell'autorità amministrativa;

d) la conversione delle chiuse temporanee e delle chiuse instabili di derivazioni in chiuse stabili;

e) le variazioni nella forma e nella posizione così delle bocche di derivazione come delle chiuse stabili ed ogni innovazione tendente ad aumentare l'altezza di queste e le innovazioni intorno alle altre opere di stabile struttura che servono alle derivazioni d'acque pubbliche od all'esercizio dei molini od altri opifici su di esse stabiliti;

f) la ricostruzione, ancorché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di botti sotterranee od altre opere attinenti alle derivazioni esistenti nelle acque pubbliche;

g) le nuove costruzioni nell'alveo dei pubblici corsi e bacini d'acqua di chiuse ed altre opere stabili per le derivazioni, di botti sotterranee, nonché le innovazioni intorno alle opere di questo genere già esistenti;

h) le opere alle sponde dei pubblici corsi d'acqua che possono alterare o modificare le condizioni delle derivazioni o della restituzione delle acque derivate.

Art. 218.

L'approvazione dei progetti di acquedotti comunali a scopo potabile, nei quali lo Stato concorre mediante sussidi e contributi negli interessi equivale a dichiarazione di pubblica utilità nei riguardi delle espropriazioni.

I contributi nelle spese per costruzione di acquedotti a scopo potabile ed i concorsi nel pagamento dei relativi interessi rimangono disciplinati dalle disposizioni speciali che li autorizzano.

Non possono essere concessi contributi e concorsi per acquedotti da alimentarsi con acqua pubblica, se non si sia ottenuta la concessione dell'acqua a norma della presente legge.

Quando il contributo o concorso sia richiesto unitamente alla

concessione dell'acqua pubblica, l'esame della domanda di contributo o concorso viene fatto durante l'istruttoria della domanda di concessione.

Art. 219.

Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge, ove non sia altrimenti disposto, sono punite con l'ammenda da lire quattromila a lire duecentomila. ((23))

La stessa pena e' comminata per la violazione delle norme del regolamento per la esecuzione di questa legge.

AGGIORNAMENTO (23)

La L. 30 dicembre 1970, n. 1292 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge sono punite ai sensi degli articoli 219 e seguenti del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni. L'ammenda ivi prevista e' elevata a lire 30 mila nel minimo ed a lire 1 milione e 500 mila nel massimo".

Art. 220.

I verbali di accertamento delle contravvenzioni alle norme della presente legge, salvo quanto e' disposto all'art. 223, possono essere formati, oltre che dagli organi di polizia giudiziaria, dai funzionari del Genio civile, dagli ufficiali e guardiani idraulici, da quelli delle bonifiche che si eseguono per conto dello Stato, nonche' dagli agenti giurati delle pubbliche amministrazioni e dei comuni, osservate le norme del codice di procedura penale.

I detti verbali sono trasmessi all'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile agli effetti delle disposizioni degli articoli 221 e 222.

Art. 221.

Per le contravvenzioni alle norme della presente legge, che alterano lo stato delle cose, e' riservato all'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile la facolta' di ordinare la riduzione al primitivo stato, dopo di aver riconosciuta la regolarita' della denuncia.

Nei casi di urgenza, l'ingegnere capo fa eseguire immediatamente di ufficio i lavori per il ripristino.

Sentito poi il trasgressore, eventualmente anche a mezzo del podesta' o di un ufficiale di polizia giudiziaria, l'ingegnere capo provvede a carico del trasgressore per il rimborso delle spese degli atti e della esecuzione d'ufficio, rendendone esecutoria la nota e facendone riscuotere l'importo con le norme e le forme stabilite per la esazione delle imposte dirette.

Art. 222.

Per le violazioni alle norme della presente legge punite con la pena dell'ammenda, l'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile, prima di trasmettere il verbale di contravvenzione all'autorita'

giudiziaria, puo' ammettere il trasgressore a pagare, a titolo di oblazione, la somma che sara' da lui determinata entro i limiti del minimo e del massimo della pena stabilita, prescrivendo il termine entro il quale il pagamento deve essere effettuato.

Trascorso inutilmente tale termine, il verbale di contravvenzione e' inviato all'autorita' giudiziaria per il procedimento penale.

Art. 223.

Le contravvenzioni alle disposizioni dell'articolo 5 della presente legge sono accertate dall'intendente di finanza o da un funzionario da lui delegato.

Sono applicabili le disposizioni dell'articolo 222 sostituito all'ingegnere capo del Genio civile l'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato.

Art. 224.

Contro i provvedimenti emessi dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile a termini delle disposizioni della presente legge e' ammesso ricorso al Ministro dei lavori pubblici entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Art. 225.

Per le spese generali di controllo tanto delle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche quanto della trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, gli utenti delle acque pubbliche e gli esercenti degli impianti e delle linee elettriche sono tenuti ad effettuare appositi versamenti nella misura stabilita dal Ministro dei lavori pubblici, in base al fabbisogno dei servizi di vigilanza e controllo ed in proporzione alla importanza economica delle singole aziende. Tali versamenti sono effettuati in Tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo da istituire nel bilancio dell'entrata.

Per far fronte alle spese di cui al primo comma del presente articolo sara' istituito apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 226.

E' conservato il diritto alle sovvenzioni di cui agli articoli 1 a 8 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1995, e a norma dei Regi decreti 17 settembre 1925, n. 1852 e 15 aprile 1928, n. 854:

a) ai concessionari di impianti elettrici che gia' godono dei predetti benefici;

b) ai concessionari o autorizzati in via provvisoria ad eseguire i lavori, purché questi siano stati ultimati entro il 31 dicembre 1928 o alla stessa data si siano trovati in istato di avanzata costruzione e siano stati ultimati entro il 31 dicembre 1931 e gli interessati abbiano entro il 31 dicembre 1928 presentato istanza in doppio originale al Ministro dei lavori pubblici, fornendo la prova dell'avanzamento dei lavori;

c) ai concessionari o autorizzati in via provvisoria ad eseguire i

lavori, purché questi si siano trovati in pieno svolgimento al 30 giugno 1928 e siano stati ultimati entro il 31 dicembre 1931 e gli interessati abbiano presentato entro il 30 maggio 1928 e rinnovato entro il 30 novembre 1931 istanza in doppio originale al Ministro dei lavori pubblici, in cui sia data la prova dello stato dei lavori.

Il Ministro dei lavori pubblici, in caso di contestazioni, decide insindacabilmente, sentito il Consiglio Superiore. La mancata presentazione dell'istanza, nei termini prescritti importa la decadenza dal diritto alla sovvenzione, senza che occorra apposita pronuncia.

Gli impianti, la cui esecuzione sia stata sospesa dalla Amministrazione, anteriormente all'entrata in vigore del decreto 15 aprile 1928, n. 854, per ragioni di interesse pubblico, possono beneficiare della sovvenzione anche se siano ultimati dopo il 1931.

Art. 227.

La sovvenzione di cui agli articoli precedenti cessa in ogni caso con la quota corrispondente all'anno 1940 pagabile entro il 31 dicembre 1941.

Art. 228.

Il diritto alla sovvenzione di cui agli articoli precedenti è conservato per gli impianti idroelettrici la cui costruzione sia connessa con opere irrigue di prevalente necessità per la trasformazione agraria di una o più provincie o con altre applicazioni agricole, e che alla data della entrata in vigore della presente legge risultino concessi o autorizzati ma non ancora ultimati.

I concessionari per ottenere la sovvenzione si debbono impegnare a fornire energia elettrica per l'agricoltura a prezzi di favore, da stabilire dal Ministero dei lavori pubblici.

La concessione della sovvenzione è subordinata alla condizione che gli impianti fossero in pieno sviluppo al 30 giugno 1931 e che siano ultimati entro il 31 dicembre 1935.

La sovvenzione sarà corrisposta per quindici anni a decorrere dalla data di effettiva entrata in funzione dell'impianto dopo il collaudo.

Art. 229

Per gli impianti di cui agli articoli precedenti è accordata, insieme con la sovvenzione di cui agli articoli stessi, e finché dura la sovvenzione, ma in ogni caso non oltre l'anno 1940, l'esenzione nell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile per il reddito o parte del reddito attribuitine agli edifici e alle officine di produzione e trasformazione dell'energia elettrica.

Art. 230.

Qualora nella esecuzione degli impianti di cui agli articoli precedenti siano state impiegate dalla ditta concessionaria somme non computate nell'applicazione delle imposte sui moniti di guerra, la misura della sovvenzione sarà determinata, caso per caso, dal

Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, tenendo conto del contributo indiretto già concesso dallo Stato col rinunciare alle imposte sulle somme impiegate negli impianti.

Art. 231.

Le facilitazioni di cui ai precedenti articoli non si estendono alle modificazioni non sostanziali di impianti esistenti, consentite in base agli articoli 21 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1661, e 36 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161.

Art. 232.

E' conservato il diritto alle sovvenzioni previste agli articoli 9 a 12 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1995, per le linee di trasmissione di energia elettrica costruite entro il 31 dicembre 1930.

Art. 233.

Fino a quando non siano emanate le norme per la esecuzione della presente legge continueranno ad applicarsi le norme regolamentari emanate nelle materie contemplate dalla stessa legge, in quanto compatibili con le disposizioni della legge medesima.

Art. 234.

Con l'entrata in vigore della presente legge rimangono abrogati:

1) il R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, che reca disposizioni sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e sui serbatoi e laghi artificiali, stabilendo altresì le norme di giurisdizione e di procedura del contenzioso sulle acque pubbliche;

2) il R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2235, contenente le norme di procedura per il funzionamento dei Tribunali delle acque pubbliche;

3) i Regi decreti 26 dicembre 1920, n. 1818; 24 novembre 1921, n. 1736 e 17 dicembre 1922, n. 1669, concernenti proroga ai termini indicati agli articoli 2 e 7 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161;

4) il R. decreto 7 aprile 1921, n. 556, che proroga il termine stabilito per delega legislativa, dall'art. 85 del regolamento 11 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

5) gli articoli 3 e 6 del R. decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, concernente l'aumento delle entrate demaniali;

6) il R. decreto 7 febbraio 1926, n. 327, che reca disposizioni per le derivazioni di acque pubbliche nel Mezzogiorno e nelle Isole;

7) il R. decreto 14 agosto 1920, n. 1286, sul Servizio idrografico;

8) la legge 2 febbraio 1888, n. 5192, sui consorzi delle acque a scopo industriale;

9) la legge 7 giugno 1894, n. 232, sulla trasmissione a distanza delle correnti elettriche destinate al trasporto ed alla

distribuzione dell'energia per uso industriale;

10) il decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 386, (prorogato con R. decreto 20 agosto 1921, n. 1223), portante provvedimenti per la costruzione e il collegamento di linee di trasmissione di energia elettrica;

11) il R. decreto 17 dicembre 1922, n. 1723, che reca una aggiunta all'art. 8 della legge 7 giugno 1894, n. 232;

12) il R. decreto 16 dicembre 1926, n. 2373, concernente disposizioni relative alla autorizzazione delle linee di trasmissione dell'energia elettrica;

13) il R. decreto 21 ottobre 1926, n. 2479, che reca disposizioni concernenti l'importazione e l'esportazione di energia elettrica, e la legge 21 giugno 1928, n. 1624, che convalida, con modificazioni, il detto decreto;

14) gli articoli 1 a 12, 16 e 17 R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1995, che reca provvedimenti in favore della produzione e della utilizzazione dell'energia idroelettrica;

15) il R. decreto 17 settembre 1925, n. 1852, che reca provvedimenti a favore della produzione e della utilizzazione della energia idroelettrica, tranne le disposizioni contenute nell'articolo 6;

16) il R. decreto 15 aprile 1928, n. 854, recante disposizioni sulle sovvenzioni governative per gli impianti idroelettrici;

17) il R. decreto 21 marzo 1929, n. 591, recante sovvenzioni per impianti idroelettrici connessi ad opere di irrigazione;

18) il R. decreto 24 aprile 1921, n. 700, concernente agevolazioni per la costruzione degli impianti idroelettrici e di serbatoi o laghi artificiali;

19) le lettere f), g), h), i) dell'articolo 97 e le lettere a), b), c) dell'articolo 98 del testo unico di leggi sulle opere idrauliche approvato con R. decreto 25 luglio 1904, n. 523, nonche' le lettere k) del citato art. 97 e d) del citato art. 98 nella parte compresa nell'art. 217 della presente legge;

20) ogni altra disposizione che sia in contrasto con quelle stabilite nella presente legge.

Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici:

DI CROLLALANZA